

ECA
E
CA

87

DELL'ISTORIA

DELLE LEGGI

LAVORI
PREPARATORI

DEL

CODICE

DI

PROCEDURA

CIVILE

RELAZIONI

A S. M.

IL RE

PER

L'APPROVAZIONE

DEL TESTO

DEFINITIVO

DEL

CODICE

BIBLICO

CENTRALE

GIURIDICA

F
03039

MSR 322

ISR 322



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

~~3042~~

MSR32287

0

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03039

MSR 32287

C
28.5.99
365.4503.0262

RELAZIONE

a S. M. il RE

F 3039
F 3042

DEL MINISTRO GUARDASIGILLI

(FINOCCHIARO-APRILE)

PRESENTATA NELL' UDIENZA DEL 27 FEBBRAIO 1913

PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE



ROMA

TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI

1913



Sire!



La legge 20 giugno 1912, n. 598, affidava al Governo il mandato di coordinare il disegno di legge presentato, e di introdurre nel testo del Codice di procedura penale tutte le modificazioni necessarie per emendarne la sostanza e la forma.

In breve tempo, coadiuvato efficacemente dall'opera di una Commissione autorevole, della quale fecero parte, insieme ad illustri personalità della magistratura, della cattedra e del foro, tutti gli uomini insigni che avevano formato le Commissioni del Senato e della Camera dei deputati e in special modo assistito dal consiglio e dalla collaborazione di giuristi eminenti che in Parlamento avevano riferito e discusso intorno al progetto, sicuro quindi di essere l'interprete fedele del pensiero delle due Camere, il Governo ha compiuto l'opera difficile e si onora con legittima soddisfazione di presentare alla Maestà Vostra il testo definitivo del Codice di procedura penale, chiedendone l'augusta approvazione.

Quanto più largo era stato il mandato che autorizzava senza limiti il Governo a qualunque modificazione ravvisata necessaria e quindi pure, alla trasformazione, se mai, e alla soppressione di istituti processuali regolati dal progetto, all'aggiunzione di nuove disposizioni, alla coordinazione con tutte le altre leggi dello Stato, tanto maggior dovere incombeva di tener conto dei voti manifestati, di ricercare temperamenti nella loro difformità, di usare, con la più oculata discrezione, della potestà legislativa delegata dalle Camere.

A ciò è stato rivolto lo studio più assiduo. I voti del Parlamento sono stati esaminati con la massima cura e, sebbene, anche nella loro conformità, il Parlamento stesso avesse creduto di lasciare la più ampia facoltà discrezionale, il Governo si è tenuto moralmente

impegnato ad accettare gli emendamenti suggeriti di accordo, pure quando per alcuno di essi il suo convincimento non fosse identico.

Le modificazioni al progetto sono pertanto molteplici e profonde; la sicurezza di vita, che il voto del Parlamento aveva dato agli istituti processuali proposti, incoraggiava naturalmente a porre opera per il loro completo riordinamento tecnico, e a questo lavoro convergeva l'esame di tutti gli studiosi che si erano occupati del progetto; ogni suggerimento, ogni critica, da qualunque parte venuta, purchè di un qualunque contenuto non priva, ha formato oggetto della più attenta considerazione. Se immutati sono i principii fondamentali e le linee direttive, il Codice si presenta in veste diversa dal progetto per la concatenazione di mutamenti che ciascuna modificazione ha reso necessaria, per le trasformazioni che si è stimato di introdurre nell'ordine e nella divisione della materia e per la rinnovazione della forma, diretta a procurare la maggiore chiarezza e precisione, a risolvere la più gran parte delle controversie che agitano la giurisprudenza e a prevenire i dubbi che le nuove disposizioni possono far sorgere.

Delle più notevoli e sostanziali fra queste modificazioni sento il dovere di dare brevemente ragione. Esse sono del resto illustrate nelle relazioni presentate sul progetto dalle Commissioni del Senato e della Camera dei deputati, nelle discussioni parlamentari e nei verbali della Commissione Reale di coordinamento.

LIBRO I.

Disposizioni generali.

TITOLO I.

Delle azioni che hanno causa nel reato.



La soppressione del primo articolo del progetto presentato al Parlamento fu consigliata dal desiderio di non generare l'equivoco che si volessero creare limiti all'autorità del giudicato penale anche sulla legittimità delle forme e sulla competenza; e più ancora dal pensiero che il precetto non trova posto fra le norme del Codice di procedura penale dirette a regolare il rapporto processuale, ma rappresenta una norma costituzionale, che di quel rapporto è fondamento e presupposto.

Le Commissioni del Senato e della Camera dei deputati consentirono nel desiderare che fosse lasciato esclusivamente al pubblico ministero il potere di esercitare l'azione penale. Nel progetto del 1911 si accordava facoltà di esercitare l'azione penale ad ogni elettore nei delitti contro le libertà politiche previste dall'articolo 139 del codice penale, alle associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse professionale o pubblico, per i reati che direttamente concernono la loro istituzione, ed infine alle istituzioni pubbliche di beneficenza, relativamente ai reati commessi a danno delle medesime. Non si pensava con quelle proposte d'introdurre il sistema dell'azione popolare, nè in me era mutato il convincimento chiaramente espresso nella relazione al progetto del 1905 sulla poca maturità dei costumi del nostro paese per una larga riforma in questo senso. Si proponeva soltanto di estendere un principio già esistente nella nostra legislazione elettorale, per dare adito all'azione degli elettori anche contro il pubblico ufficiale che impedisca l'esercizio

di qualsiasi diritto politico; in questo caso l'inazione del pubblico ministero può essere sospetta, il torpore dei cittadini nell'esercizio dei diritti pubblici subbiettivi non è confortato dall'esperienza e il diritto di azione popolare rappresenta un sostitutivo di quell'ausilio, che in quasi tutti gli altri delitti è dato all'azione pubblica dalla parte direttamente danneggiata. Ma, poichè il Parlamento ha ritenuto che di questa più ampia garanzia non è sentito il bisogno, il Governo non può non essere lieto dell'affermazione che, l'azione pubblica, in questa come in ogni altra specie di delitto, soddisfa alle esigenze della giustizia.

Per quanto riguarda le associazioni, era debito del Governo di tener conto del larghissimo movimento scientifico, massime degli ultimi anni, nel senso della proposta ministeriale; ed era chiaro che con questa non si allargava il campo dell'azione popolare e non si andava verso il pericolo di sfoghi di vendette private tenuto lontano dalla collettività della persona autorizzata ad agire e dalle cautele di cui l'esercizio dell'azione era circondato. Ma è un fatto che nel nostro paese le associazioni costituite specialmente per uno scopo pubblico hanno ancora uno sviluppo così rudimentale che sarà miglior consiglio non mettere ancora nelle loro mani la facoltà di tradurre i cittadini in giudizio penale.

Il modo di prestare ausilio alla pubblica azione è dato intanto dalla facoltà di denunzia con l'efficacia di provocare in ogni caso una pronuncia giurisdizionale.

Nel testo definitivo dell'articolo primo si è avuto cura di distinguere più chiaramente la natura diversa degli ostacoli che oppongono all'esercizio della pubblica azione da una parte la mancanza di querela o richiesta, dall'altra la mancanza di autorizzazione a procedere: mentre nell'un caso l'azione non può essere messa in movimento, nell'altro il pubblico ministero ha il potere e il dovere di procedere agli atti necessari, perchè le prove del reato non si disperdano prima che l'autorizzazione possa essere accordata.

Forse la più importante fra le innovazioni che il testo definitivo apporta al progetto è quella contenuta negli altri articoli del primo capo.

Chiamato dai voti del Parlamento a regolare il complesso problema dei rapporti fra la giurisdizione penale e la civile, ho creduto, di accordo con la Commissione Reale, di adottare risolutamente il principio dell'unicità sostanziale del potere sovrano di giurisdizione. Questo principio, introdotto nella dottrina processuale italiana dallo stesso eminente magistrato che fu autore della relazione senatoria, è in questa opportunamente illustrato, e quindi, come ebbe largo consenso nella scienza, ha oggi quello del Parlamento.

Esso respinge da una parte l'indipendenza delle due giurisdizioni, che ha radice soltanto in un concetto antiquato del potere di punire quale esplicazione della volontà del principe non soggetta ad efficace controllo giurisdizionale. Questo è concetto ben lontano dalla verità nelle moderne forme politiche, nelle quali lo Stato sottopone alla legge la sua potestà di punire e con sostituzione e distinzione di organi accusatorii e giurisdizionali assicura l'attuazione della volontà legislativa.

E respinge egualmente dall'altra le formule scolastiche, che, sulla base di una rappresentanza ipotetica di tutti i cittadini nel pubblico ministero o di una dommatica distinzione fra la verità materiale stabilita dal giudizio penale e la verità solamente formale posta a base del giudizio civile, danno alla sentenza penale autorità di giudicato in sede civile e non viceversa. Sono formule che non hanno fondamento nella realtà delle cose. L'interesse collettivo, che il pubblico ministero persegue, è interesse generale, e il pubblico ministero rappresenta l'interesse dei singoli all'applicazione della legge penale, ma non gli interessi privati che l'azione civile tutela; la verità del giudicato civile è anch'essa verità materiale, in quanto attua la volontà della legge, salvi i diritti di disposizione delle parti, come la verità del giudicato penale è anch'essa verità formale, in quanto è limitata a ciò che le prove hanno manifestato e alla penetrazione nella coscienza del giudice.

A stretto rigore di logica o non deve esistere autorità di giudicato o, dichiarata la volontà della legge, intervenuto il giudizio logico del magistrato in qualunque sede giurisdizionale, a qualunque fine, quella dichiarazione e questo giudizio non si deve ripetere nè nella stessa sede nè in altra, nè per lo stesso fine nè per altro.

Naturalmente fra i due estremi non si è esitato: ma si sono decisamente respinte le mezze misure, perchè in un problema di tanta importanza, se si vuole porre fine davvero alle incertezze della giurisprudenza, si deve per necessità accettare un principio in tutte le sue conseguenze.

Non preoccupano e non debbono preoccupare le obiezioni che si cerca di opporre. Così queste sono vane, per quanto riguarda l'autorità del giudicato penale in sede civile; contro di esse sta la prevalenza e la grande autorità della dottrina che l'afferma.

E' dal lato opposto che la tradizione resiste ancora all'opera innovatrice della scienza e delle leggi.

Ma la tendenza è chiaramente affermata in quelle legislazioni le quali hanno disposto che il giudice penale debba attendere la sentenza civile e ad essa uniformarsi nella decisione delle questioni pregiudiziali.

Non è possibile trovare una giustificazione a queste disposizioni che, nonostante la formula di distinzione fra verità formale e materiale, nonostante il diritto di disposizione nelle parti e il pericolo di collusione, estendono al giudizio penale l'autorità della sentenza civile, senza che la stessa giustificazione sia applicabile in ogni altro caso, in cui la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla decisione di una controversia civile fra le medesime parti.

Non si creda di rinvenirla nel diritto di azione civile accordato al pubblico ministero, perchè quel diritto è limitato al caso delle pregiudiziali obbligatorie di stato, e perchè, nonostante la qualità di attore nel pubblico ministero, il giudizio civile non perde le sue forme processuali e non ha minore efficacia su di esso la mancanza di attività del pubblico ministero stesso e delle parti, sostituita e completata invece nel giudizio penale dall'attività vigile del giudice. Se dunque il principio trova autorevole consenso di leggi e di scrittori in un caso non diverso dagli altri, non si comprende perchè non debba avere la sua completa applicazione.

Il fantasma dell'iniquità di una sentenza, che debba condannare in dipendenza della convinzione di altro giudice, è fugato dalla considerazione che, in tema di delitto, resta sempre libera la convinzione del giudice penale sulla esistenza del dolo.

E il pericolo di collusioni, di contrattazioni processuali, che, avvenute nel processo civile, avrebbero influenza decisiva sull'interesse pubblico tutelato dalla sentenza penale, non è a temere, se l'efficacia di quelle collusioni e contrattazioni sia spogliata delle abusive esagerazioni della pratica, e si ponga mente alla speciale natura dei casi, nei quali l'esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una questione di diritto civile. O il fatto che si persegue nel processo penale è avvenuto dopo la sentenza civile, e questa sentenza, sia che abbia mutato o creato o semplicemente dichiarato esistente un diritto subbiettivo privato, ha stabilito un rapporto giuridico che deve avere tutta la sua efficacia per qualunque fine. O è avvenuto in precedenza e, poichè solo quando si tratti di diritto di cui si può disporre la collusione processuale può avere influenza sulla sentenza civile, non è meraviglia che, anche nello strano caso, si subordini la punizione alla volontà di mantenere l'efficienza giuridica di quel diritto, come la si subordina in tanti altri alla volontà privata, in tutti quelli in cui la legge richiede la querela della parte danneggiata.

Naturalmente, quanto più recisa è l'accettazione del principio, tanto più rigorosamente osservati debbono esserne i limiti di applicazione. Quindi, mentre non ho esitato a sostituire alla formula del progetto « qualora sorga una questione che influisca sulla valutazione del reato » l'altra la quale richiede che « la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile », ho limitato la pregiudizialità alle questioni civili, escludendone, per le ragioni esposte nella relazione della Commissione della Camera dei deputati, le questioni amministrative: queste o sono comprese nella denominazione di questioni civili, o non sono tali da dovere avere efficacia di arrestare il corso del processo penale e di vincolarne il risultato. Così egualmente si è avuto cura di limitare l'autorità del giudicato civile in sede penale al caso che la sentenza civile sia pronunciata fra coloro che partecipano al procedimento penale in qualità di imputato, querelante o danneggiato, e si è chiarito con precisa disposizione quando la sentenza civile debba essere ritenuta definitiva, eli-

minando la parola « irrevocabile », che per la sentenza civile manca evidentemente di esattezza tecnica.

Sul grave e delicato argomento dell'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno fu richiamata giustamente l'attenzione del Governo dalle Commissioni e dalle discussioni parlamentari. Tutte le tendenze furono in queste rappresentate, dall'estrema che vorrebbe bandire l'esercizio dell'azione civile dal giudizio penale, a somiglianza di note legislazioni straniere, a quelle che vorrebbero non solo estenderne l'intervento, così in ordine all'indole del diritto leso come in ordine ai soggetti, ma rafforzarne di più l'efficacia pure in relazione agli effetti penali, concedendo alla parte civile la facoltà di impugnare le sentenze.

Ho creduto di mantenere all'istituto della parte civile nel giudizio penale la fisionomia che aveva nel progetto, introducendo soltanto quelle modificazioni integratrici che furono suggerite dalla Commissione della Camera dei deputati.

In generale l'intervento della parte civile è di provvido ausilio al procedimento penale e deve essere cura del legislatore di proteggere efficacemente l'azione del danneggiato, pur tenendola nei confini della sua natura civile e senza ammettere che anche in via d'impugnazione delle sentenze possa esser cagione di applicazione della pena.

Il testo definitivo chiarisce con la prima parte dell'articolo 7 che non ogni reato può produrre l'azione civile; quelli invece soltanto che sono causa di una lesione giuridica individuale. E qui occorre rilevare, anche in ordine alla intestazione del titolo: « *Delle azioni che hanno causa nel reato* », come in relazione all'articolo primo, che, nel mutare la forma, non ho creduto discostarmi dal concetto dominante e tradizionale, pur non disconoscendo la grande importanza della corrente scientifica, che, separando il diritto di azione dal diritto subbiettivo, all'attuazione del quale è diretto, impugna la derivazione affermata da quelle formule.

Il diritto processuale non era chiamato a risolvere la questione, sulla quale si affaticano sempre giurisprudenza e dottrina, intorno alla risarcibilità dei danni morali, intesi non come danni patrimoniali

indiretti, ma come semplice dolore. L'azione civile, di cui si occupa il primo capoverso dell'articolo 7, è quella che deriva dall'articolo 1151 del codice civile; quali debbano essere i limiti di applicazione di questo articolo, sia in relazione alla natura del danno, sia in relazione al possessore del diritto al risarcimento, spetta all'interprete del diritto sostanziale di stabilire.

Nondimeno da molte parti, e specialmente nella Commissione Reale di coordinamento, si insisteva nel concetto che per i reati, i quali offendono la persona, la libertà, l'onore, la inviolabilità del domicilio o dei segreti, fosse conveniente ammettere in ogni caso l'ingresso dell'offeso nel giudizio penale, e che di fronte a questi reati la reintegrazione del diritto non fosse completa, senza una riparazione concessa all'offeso medesimo, indipendentemente da ogni risarcimento di danno. Pertanto si è affermata legislativamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 38 del codice penale, seguendo l'indirizzo della legislazione germanica, che fa larghissima applicazione, anche in leggi speciali recenti, dell'istituto della *Busse*, fra le dispute più vive della dottrina, che in prevalenza lo dichiara di natura mista: risarcimento di danno e pena privata.

Questa nuova affermazione della volontà del legislatore di dare protezione alla vittima del delitto ha offerto modo di ammettere, come giustizia e tradizione impongono, la costituzione di parte civile, quando l'azione di risarcimento per la perdita della vita, che non può entrare nel patrimonio della vittima di una uccisione, non si trasmette per successione. Il primo capoverso dell'articolo 7, concedendo il diritto di azione civile per la riparazione altresì agli eredi dell'offeso, tenuto in correlazione con l'articolo 53, ammette esplicitamente a costituirsi parte civile l'erede dell'ucciso, nonostante la mancanza di un danno direttamente patito.

Nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 7 ho determinato pure il soggetto passivo del diritto di azione civile. Non si specifica che l'azione è limitata, nel giudizio penale, contro la persona civilmente responsabile per l'imputato del danno cagionato dal reato e che quindi va esclusa ogni azione contro persone che solo direttamente, per colpa propria non punibile, sono tenute al risarcimento perchè questo con-

cetto è chiaramente espresso nell'articolo 65, che definisce la persona civilmente responsabile per tutti i casi indicati nel Codice.

Nell'articolo 8, che ammette ad esercitare l'azione civile congiuntamente all'azione penale, è risolta esplicitamente la dibattuta questione intorno alla facoltà del giudice penale di pronunciare su i danni, quando riconosce che l'azione penale è estinta, ovvero non può essere promossa o proseguita; ed è risolta negativamente, ritenendosi inapplicabile al caso la massima *semel iudex semper iudex*, perchè la giurisdizione civile, eccezionalmente ed accessoriamente data al giudice penale, deve cessare, quando gli manca la giurisdizione propria e principale, così se mai l'abbia avuta, come se sia venuta meno nel corso del procedimento.

Ammesso per le ragioni innanzi accennate il principio dell'unicità del potere di giurisdizione in sede civile e penale, tanto più necessario si rendeva regolare accuratamente il concorso nell'esercizio delle azioni che hanno causa nel reato. In sostanza, il testo definitivo mantiene il sistema del progetto, applicando in limiti ragionevoli l'abusata massima: *electa una via, non datur recursus ad alteram*.

Per quanto riguarda i reati perseguibili a querela di parte, si riproduce la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 7 del codice vigente e nell'articolo 11 del progetto. Dal confronto tuttavia dell'articolo 11 con l'articolo 7 del nuovo Codice, che distingue l'azione civile per il risarcimento del danno dall'azione civile per le restituzioni, resta a quest'ultima negata l'efficacia d'impedire il diritto di querela.

Per i reati, per i quali si procede di ufficio, il concorso, in conformità del progetto, è regolato negli articoli 5 e 9 in guisa che normalmente non sia possibile una doppia sentenza in separata sede.

La riserva aggiunta nell'articolo 9 per il caso che la legge disponga diversamente si riferisce specialmente agli articoli 471 e 476.

Nelle discussioni della Commissione Reale fu opportunamente manifestata la convenienza di ammettere l'esercizio della azione civile innanzi al giudice penale quando, sebbene scelta la via civile dal danneggiato, nel giudizio civile non sia stata pronunciata alcuna sentenza, temperandosi così il divieto contenuto nel capoverso dell'articolo 7

del codice vigente e nell'articolo 12 del progetto. Mi è sembrato giusto di seguire questo concetto, ammettendo che in questo caso il danneggiato possa presentare la sua difesa al giudice penale, la cui sentenza pregiudica irreparabilmente il diritto al risarcimento. Naturalmente fu necessaria l'aggiunta che l'uso di tale facoltà produce di diritto la rinuncia al giudizio civile, in quanto ha per oggetto la domanda portata nel procedimento penale, perchè quella rinuncia alla facoltà di agire in via civile, che si presume dal semplice esercizio dell'azione nel procedimento penale, deve a maggior ragione risultare dal passaggio nel procedimento penale di un'azione civile già iniziata.

L'articolo 12 contiene le integrazioni proposte dalla Commissione della Camera dei deputati. Escluso che la diversità della sede giurisdizionale possa diminuire l'efficacia di un'affermazione del giudice, si doveva per coerenza ammettere che, come l'azione si estingue nel giudicato che respinge la domanda, anche se la respinge per mancanza di prova, in guisa che non può essere ammessa una nuova domanda sullo stesso oggetto, sia pure in base a nuove prove, così la sentenza penale irrevocabile, la quale dichiara non sufficientemente provato che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso, deve vietare il passo alla possibilità di una contraria affermazione in sede diversa, sia pure in base ad altre prove. E' la funzione processuale della sentenza, che consuma nella manifestazione di volontà del potere giurisdizionale non solo la efficacia delle contestazioni di fatto messe a base del giudizio, ma anche di tutte quelle altre che potevano essere opposte e non furono.

Nondimeno, appunto per questo, la sentenza, la quale, oltre che precludere il corso del procedimento, deve avere anche in altra sede efficacia di giudicato, non può essere che la sentenza pronunciata in dibattimento con piena giurisdizione, dopo la possibilità di un contraddittorio completo, nel quale le ragioni di tutti gli interessi siano presentate.

La stessa efficacia non deve negarsi alla sentenza pronunciata in base al verdetto dei giurati, poichè la divisione obbligatoria delle questioni in tre domande consente di discernere il caso in cui i giurati hanno negato che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso

o vi ha concorso. Ed è indifferente a questi effetti che siano giunti alla negazione per essersi convinti del contrario o per aver ritenuto insufficienti le prove.

Due altre innovazioni importanti introduce il testo definitivo con l'articolo 12. Raccoglie ed accetta in primo luogo l'osservazione della Commissione della Camera dei deputati che non debba negarsi al danneggiato l'esercizio dell'azione civile, anche se sia costituito parte civile nel giudizio penale, quando si escluda il reato per mancanza di elementi intenzionali, in guisa che non resti negata l'esistenza di un fatto produttivo di responsabilità civile. L'azione ha un contenuto diverso e non può la seconda ritenersi consumata nella prima. Se invece il fatto è escluso o è escluso che l'imputato lo ha commesso ovvero che vi ha concorso ed ugualmente se sono dichiarate insufficienti le prove, non è più questione di dare adito ad azione civile a qualunque titolo, perchè da un fatto insussistente o non provato, come contro un imputato che non vi ha concorso o che non è provato vi abbia concorso, non può sorgere titolo alcuno di responsabilità. Pertanto l'articolo 12 contiene di ciò l'esplicita affermazione nell'inciso « *neppure per ragioni di colpa civile* ».

Finalmente l'articolo 13 chiarisce nel caso più frequente di applicazione il precetto generale dell'articolo 6, che dà alla sentenza penale irrevocabile di condanna autorità di cosa giudicata, quanto alla esistenza e agli effetti del reato, in qualunque controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato. Questa autorità deve avere a maggior ragione, se quel diritto è il diritto al risarcimento, ma gli effetti dannosi, che si dimostrino verificati posteriormente alla sentenza, debbono essere valutati dal giudice civile. Ed anche a titolo di chiarimento, nel desiderio di non veder perpetuare dispute e dubbi ingiustificati, si è dettata la disposizione del capoverso. Quando la persona civilmente responsabile non ha partecipato al giudizio penale, non potrà negare nel giudizio civile la sussistenza del fatto affermato dalla sentenza di condanna e la responsabilità dell'imputato; ma potrà impugnare la propria, negando il concorso delle condizioni alle quali la legge la stabilisce. Si tratta evidentemente di una contestazione che nel giudizio penale non è stata presentata nè decisa.

TITOLO II.

Del giudice.

Per mettere in evidenza, analogamente al precetto dell'articolo 67 del codice di procedura civile, i titoli dai quali la competenza è determinata, ho reputato opportuno, conseguendone pure un sistematico ordinamento delle varie disposizioni, ripartire il capo in tre sezioni; delle quali la prima tratta della competenza per materia, la seconda della competenza per territorio, la terza della competenza per connessione. Giova subito rilevare altresì che dalle disposizioni relative alla competenza per materia ho pensato distrarre quella contenuta nell'articolo 30 del progetto, per collocarla, nel capo relativo alla rimessione dei procedimenti, parendomi in effetto che lo scopo delle disposizioni sulla competenza per i reati commessi da giudici e pretori e da ufficiali del pubblico ministero nel territorio in cui esercitano le loro funzioni, o da altri nello stesso territorio in loro danno, non sia di creare una competenza speciale per la materia del giudizio, ma di allontanare il giudizio stesso da quella che, pur essendo la sua sede naturale, non è la più conveniente e rassicurante, data la condizione speciale delle persone in relazione all'ambiente in cui il giudizio dovrebbe svolgersi.

Il progetto aveva, sotto il punto di vista della quantità della pena, limitata la competenza della corte di assise a conoscere dei delitti per i quali era comminata la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo a dieci anni, innovando così al codice vigente che stabiliva la stessa competenza di assise anche per i reati punibili con un minimo non inferiore a cinque anni. Ho ristabilito il predetto minimo di pena, seguendo un voto esplicito della Camera dei deputati, per non sottrarre al giudizio dei giurati una serie di delitti gravi e affini ad altri per i quali la competenza della giuria era conservata.

Il giudice popolare nei giudizi gravi non deve essere subito come una necessità, sibbene circondato dalla fiducia del legislatore, perchè è giustificato non solo da ragioni storiche e politiche, ma prin-

cialmente da ragioni giuridiche. Non è quindi il caso di diminuirne periodicamente il potere.

Sotto questo medesimo punto di vista, non ho seguito la proposta di accordare alla sezione di accusa la facoltà di rinviare per tenuità al giudizio del tribunale delitti i quali risultassero punibili in concreto con una pena inferiore a un limite determinato; non può escludersi in siffatto provvedimento la possibilità di un arbitrario spostamento della competenza.

In considerazione della natura dei reati, fu generale consenso che la competenza qualitativa della corte di assise potesse subire qualche modificazione, sottraendosi ai giurati la cognizione di alcuni delitti di particolare indole tecnico-giuridica ed estendendola per contrario a taluni altri in cui è prevalente l'elemento politico. Confido di avere nella specificazione dei reati colto il comune opinamento e interpretato i desiderii manifestati dalla dottrina e dalla pratica.

Per quanto riguarda la competenza qualitativa dei tribunali, i reati enumerati nell'articolo 15 numeri 1 e 2 sono tutti tali da richiedere particolari cognizioni tecnico-giuridiche per essere opportunamente e con sicure garanzie giudicati, dovendo il giudizio di essi trarre elementi di prova soprattutto da documenti, da nozioni, da criteri tecnici, da valutazione di rapporti intricati, delicati e non sempre facilmente apprezzabili di diritto civile e commerciale.

La necessità di rendere più spedita e meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia per i reati di minore gravità, la opportunità di sfollare di lavoro ingombrante le aule dei tribunali e gli uffici dei giudici istruttori, le migliorate condizioni morali e intellettuali dei pretori a seguito della riforma dell'8 giugno 1890 e delle altre che si susseguirono sull'ordinamento giudiziario, hanno alimentata e consolidata la tendenza a stabilire una maggiore competenza pretoriale negli affari penali. Questa tendenza era confortata dalla pratica che dell'istituto del rinvio per tenuità, ai sensi dell'articolo 252 del codice del rito penale, aveva formato regola generale e costante.

Pertanto ho pensato che si potesse senza alcuna preoccupazione

elevare la competenza naturale dei pretori fino al limite fissato nell'articolo 16, numero 2.

Per codesta innovazione mi è riuscito poi agevole stabilire nel n. 3 del detto articolo un sistema più semplice e spedito di rinvio per tenuità.

Era stato rilevato il pericolo che lasciando, in conformità del progetto, al pretore d'attribuire esso stesso alla propria competenza la cognizione di determinati reati, potesse il rispetto delle norme ordinarie di competenza agevolmente venire compromesso. Nè questo pericolo sarebbe stato eliminato da un controllo successivo del procuratore del Re. A non parlare della perdita di tempo derivante dalla reciproca e ripetuta trasmissione degli atti dall'uno all'altro ufficio, risolvendosi il controllo successivo in un reclamo, non sarebbe stato possibile provvedere, nella grande abbondanza dei procedimenti, ad un esame serio e ponderato entro i brevi termini in cui fatalmente si perime il diritto di impugnazione.

Nel sistema definitivamente adottato nessuno dei lamentati inconvenienti ha più ragione di essere temuto. Tolto al controllo preventivo del procuratore del Re quel gran numero di reati che saranno per la nuova disposizione di competenza naturale del pretore, rimane per gli altri agevole un giudizio di delibazione degli atti. L'attribuzione della cognizione dei cennati reati sarà devoluta al pretore per provvedimento del giudice istruttore o della sezione di accusa su conforme richiesta del pubblico ministero in caso d'istruzione formale, o, in ogni altro caso, dal procuratore del Re, naturale depositario e domino dell'azione penale e propulsore del suo svolgimento. E poichè sono esclusi dalla possibilità di rinvio i reati attribuiti alla speciale competenza della corte di assise, dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 15, ho potuto prescindere, dal fissare un limite qualsiasi nella misura delle pene pecuniarie, ed è venuta meno la ragione della disposizione speciale che il progetto aveva dovuto stabilire per gli oltraggi, le truffe e le indebite appropriazioni.

Una regola che ha dato luogo a disparate massime giurisprudenziali fu quella concernente il modo di determinare la competenza quantitativa e contenuta nell'articolo 12 del codice vigente: al proposito

la disposizione dell'articolo 17 del testo definitivo toglie la possibilità di dubbio alcuna, anche per quanto riguarda il reato continuato.

Mantenuta la soppressione dell'inciso «senza che sia mutato il titolo del reato» esistente nell'articolo 12 del codice in vigore, risulta chiaro inoltre che di qualunque circostanza non indicata nell'articolo 17 del nuovo Codice, si deve tenere conto per la determinazione della competenza quando questa dipende dalla quantità della pena; restano così eliminate le numerose controversie collegate alla nozione giuridica «titolo del reato».

Al riguardo della competenza per materia, è notevole la casistica esauriente dell'articolo 19, il cui contenuto non poteva essere riassunto e sintetizzato senza portare confusione e incertezza nella sua applicazione.

La disposizione dell'articolo 21, con la quale si provvede a che sia regolata senza indugio la eccezione di incompetenza per territorio, trova fondamento nella relatività della eccezione. Così in civile come in penale, le ragioni che determinano la competenza territoriale sono puramente contingenti e relative, e riguardano, piuttosto che la sostanza del diritto leso, la economia dei giudizi, la loro speditezza ed esemplarità e la agevolezza di apprezzare i risultati della prova nel luogo prossimo al commesso reato; posta la identità sostanziale delle attribuzioni dei giudici, la ripartizione di essi nel territorio dello Stato risponde soltanto ad una razionale distribuzione degli affari.

Da ciò deriva la necessità di provvedere ad una pronta, sollecita e soprattutto definitiva determinazione della competenza territoriale, anche nel periodo istruttorio, non appena la eccezione relativa venga affacciata; così come è logica conseguenza dei principii suesposti che la eccezione stessa debba essere sotto pena di decadenza proposta in sede di giudizio, prima dell'apertura del dibattimento.

Nell'articolo 23 è stata mantenuta come causa di connessione la circostanza che una stessa persona sia imputata di più reati. Per quanto possa mancare in quel caso un vincolo obbiettivo che imponga l'unità processuale, ho considerato la grande semplificazione che questa

unità produce, rendendo possibile unica indagine e unica valutazione delle qualità personali, dello stato di mente, dei precedenti dell'imputato, della capacità a delinquere. Anche obbiettivamente le circostanze che accompagnano un reato possono dar lume sulla prova di un altro reato commesso dalla stessa persona.

In pratica, da un lato l'unico giudizio evita le complicazioni che sorgono dalla necessità di regolare la precedenza, e dall'altro rende la difesa più facile e meno dispendiosa. Infine ai casi, in cui la complessità del processo faccia apparire speciali difficoltà, provvedono le disposizioni dell'articolo 24, che consentono, anche solo per ragioni di convenienza, la disgiunzione dei giudizi, mentre per l'istruzione la facoltà di delega stabilita dall'articolo 188 elimina ogni possibile inconveniente.

Nello stesso articolo 24 si è escluso che la connessione di reati porti ad unicità di giudizio quando dal titolo di essi sia determinata una diversa competenza. E' evidente che, se l'indole del reato sia ragione determinante la competenza, la ragione stessa non vien meno quando a quel reato altri se ne uniscono che determinano una competenza diversa.

Nell'articolo 26, corrispondente all'articolo 29 del progetto, disponendo, per la connessione di reati devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria con altri devoluti ad autorità diversa, la competenza della autorità ordinaria, ho dovuto fare eccezione per il caso in cui il Senato sia costituito in alta corte di giustizia, perchè provvede a ciò il regolamento giudiziario del Senato.

Nulla è mutato alle disposizioni del progetto in ordine ai conflitti di competenza.

Fu rilevata la opportunità di non deferire sempre direttamente alla corte di cassazione il giudizio sul conflitto, per il soverchio aggravio di lavoro che potrebbe venirne alla corte suprema, e per la frequente utilità che l'esame della questione sulla competenza sia associato a quello del merito; nondimeno, il desiderio e la certezza della semplificazione del procedimento e della pronta e definitiva risoluzione dell'incidente mi hanno consigliato di tenere fermo il

sistema di esaurire la questione della competenza in via definitiva prima del giudizio sul merito.

Ho conservata solamente al pubblico ministero libera azione nel provocare la rimessione del procedimento per motivi di pubblica sicurezza e legittimo sospetto: il giudicabile non può avere interesse e quindi non può avere facoltà che in quanto la istanza sia motivata per legittimo sospetto.

Infine l'attività e la prudenza dello stesso pubblico ministero, che può essere sempre eccitata dalle parti, è sufficiente guarentigia per chi, come il civilmente responsabile e la parte civile, non abbia nel procedimento che interessi meramente civili.

Così garantito un uso moderato e circospetto del diritto di chiedere la rimessione del procedimento, ho creduto di poter togliere dall'articolo 38 del progetto la limitazione del capoverso. Possono infatti anche nel corso del dibattimento sorgere motivi di rimessione così gravi che non è possibile respingerli preventivamente con una regola generale.

La prudenza dell'altissima autorità a cui è demandata la facoltà di concedere la rimessione, prudenza sperimentata del resto, specialmente in questi ultimi anni, affida che l'istituto conserverà la sua natura eccezionale e funzionerà con vantaggio della giustizia.

L'articolo 36 nel fissare i limiti territoriali della rimessione del procedimento designa come limite la circoscrizione del distretto della corte di appello, con che si ottiene l'indiscutibile vantaggio di avvicinare il giudizio alla sua sede naturale, pure sottraendolo a quelle influenze che potrebbero turbarne la serenità e lo svolgimento.

Nell'articolo 43, che enumera i casi di ricusazione, ho tolto quello che nel corrispondente articolo 48 del progetto era enunciato al numero 6. L'autorizzare la ricusazione « *se per altro motivo della stessa gravità debba sospettarsi dell'imparzialità del magistrato* » avrebbe potuto dare luogo a pretesti di ricusazioni temerarie e dilatorie, quando non pure dirette ad allontanare dal giudizio magistrati di diritta coscienza, di fermo carattere e di scrupolosa probità.

Per i giudizi di corte di assise il termine è elevato a dieci giorni, per impedire che la proposta ricusa abbia uno scopo semplicemente dilatorio del giudizio, mentre dieci giorni prima dell'apertura del dibattimento è ben noto quale magistrato presiederà le udienze e quale rappresenterà il pubblico ministero.

Nell'articolo 50, così come in altre disposizioni successive, ho reputato opportuno di usare la parola *somma* in luogo di quella *amenda* adoperata nel progetto, e ciò perchè resti ben chiaro che trattasi di sanzione pecuniaria non convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

Ottenne infine generale consenso il disposto dell'articolo 60 del progetto, che le disposizioni di questo capo concernenti l'astensione e la recusazione estendeva al pubblico ministero. E' necessario allontanare anche da chi esercita l'azione penale ogni sospetto per la delicatissima sua funzione sociale. Ho dovuto per altro considerare il pericolo di sancire quale motivo di recusazione per la persona che rappresenta il pubblico ministero quello che è espresso nel numero 2 dell'articolo 43, il fatto cioè di avere dato consiglio o manifestato parere sull'oggetto del procedimento; e mi sono determinato ad eccettuare questo caso, nella considerazione che mentre sarebbe facilissimo ottenere l'allontanamento dal giudizio di un temuto o temibile rappresentante della legge per la particolare conoscenza che avesse dei fatti del procedimento, d'altra parte è proprio delle funzioni del pubblico ministero tenersi a contatto con i cittadini e con gli avvocati ed esprimere ad essi consiglio e parere in relazione ai procedimenti che li riguardano o nei quali sono interessati.

TITOLO III.

Delle parti e dei difensori.

Una importante innovazione nella nomenclatura del testo definitivo è rappresentata dalla esclusione del pubblico ministero dal novero delle *parti*.

E' vero che, dato un concetto formale dell'espressione, al pubblico ministero può attribuirsi quel nome, in quanto nella fase accusatoria

del procedimento ha obblighi e diritti processuali, ai quali corrispondono diritti e obblighi dell'imputato, e in quanto più che un rappresentante è l'organo che impersona lo Stato nel movimento dell'azione penale; ma, a prescindere che pure lo Stato è il possessore del diritto di decisione e quindi solo una sostituzione di organo gli dà la figura di parte processuale, quel concetto formale è privo di contenuto, se non si appoggia a un concetto di diritti e doveri reciprocamente opposti nel rapporto di diritto materiale, che il processo tende ad attuare. Ora, se questa opposizione di interessi che il processo tutela esiste sempre, normalmente, nel processo civile ed esiste fra i subbietti attivi e passivi dell'azione civile che si congiunge all'azione penale, non è regola nel processo penale, fra l'imputato e il pubblico ministero, perchè l'interesse e il diritto dello Stato, che il pubblico ministero impersona, non è interesse o diritto a una sentenza di condanna, ma alla sentenza giusta; e quindi non è di sua natura opposto all'interesse e al diritto dell'imputato. Investito il giudice, il recesso dell'accusatore non arresta il corso del procedimento; il pubblico ministero può quindi essere chiamato ad agire a tutela dell'innocenza, negli stessi sensi e con lo stesso fine dell'imputato. Non occorre ripetere che l'assoluzione dell'innocente è interesse dello Stato come è più che la punizione del colpevole. Il codice lo afferma in molte disposizioni, e così in quella che fa obbligo al pubblico ministero di portare a giudizio le prove a carico e a discarico, e più esplicitamente ancora nelle altre che lo autorizzano ad impugnare le sentenze nell'interesse dell'imputato.

E' bene che scompaia anche il nome di *parte*, non soltanto per esattezza scientifica, ma perchè il vero concetto della funzione, oramai penetrato, salvo qualche trascurabile eccezione, nella dottrina di tutti i paesi e nella pubblica coscienza, si presenti chiaro, sempre, nella mente dei rappresentanti il pubblico ministero.

Come nei progetti, ho avuto cura nel testo definitivo di regolare la costituzione e l'azione della parte civile in guisa che, pure accordandole tutte le facoltà di movimento necessarie, perchè possa far valere la sua pretesa e presentare al giudice i mezzi di prova che la dimostrano conforme alla volontà della legge, l'azione stessa non riesca perturbatrice del processo principale.

In conformità della giurisprudenza prevalente, nel capoverso dell'articolo 53, si distinguono nettamente l'istituto della querela e quello della costituzione di parte civile, che hanno fondamento e contenuto diverso, quantunque rappresentino entrambi un diritto processuale dello stesso soggetto. Il diritto di querela non è diritto di azione; è facoltà di provocare l'esercizio dell'azione pubblica in taluni reati, nei quali il diritto materiale, per fini di natura diversa, subordina alla querela l'esercizio dell'azione penale. Pertanto la costituzione di parte civile non deve essere condizionata alla preventiva presentazione di querela, nè equivale a querela. Per i reati perseguibili a querela di parte, senza querela non è naturalmente ammissibile costituzione di parte civile, perchè non è ammissibile procedimento; ma, se il pubblico ministero procede per un fatto, ritenendolo reato perseguibile d'ufficio, al danneggiato, che aggiunge la sua azione civile, deve nondimeno restare integra la facoltà di querela, nel caso che il fatto stesso sia ritenuto perseguibile a querela di parte, perchè la volontà di unire la propria azione ad un procedimento penale, che non si è provocato, può essere condizionata all'esistenza non voluta di quel procedimento, e quindi non è incompatibile con la volontà di non consentirvi.

Gli articoli 56 a 61 contengono tutta una nuova disciplina del diritto di opposizione alla costituzione di parte civile.

Avevo già notato nella relazione al progetto del 1905 la grave lacuna della legislazione vigente. Il concetto prevalente nella scuola e nella giurisprudenza che le magistrature istruttorie non avessero competenza a decidere intorno alla legittimità della costituzione di parte civile, quando la parte lesa avesse fatta legalmente la sua dichiarazione e che siffatta competenza spettasse esclusivamente alla magistratura di merito, produceva l'effetto di parti civili che col semplice fatto della costituzione esercitavano liberamente azione nella istruzione, per quanto fosse manifesta l'infondatezza di qualsiasi pretesa di risarcimento. A ciò si è provveduto, accordando diritto di opposizione ai soggetti che possono avere interesse contrario alla costituzione irregolare di una parte civile; quindi al pubblico ministero, nell'interesse della giustizia, e all'imputato. Deriva evidentemente da tale sistema un'efficace garanzia contro la lamentata irregolarità, per-

chè fino dall'istruzione si ammette la valutazione del titolo della parte civile a stare nel procedimento.

Durante l'istruzione per i reati di competenza del pretore, poichè non funziona il pubblico ministero, la facoltà di respingere la costituzione doveva darsi anche al pretore d'ufficio: non poteva bastare il diritto di opposizione dell'imputato, sia perchè la costituzione può precedere alla esistenza di un imputato, sia perchè non sarebbe impossibile un accordo per un'azione simulatrice di accusa e perturbatrice dell'istruzione. E' nondimeno limitata questa facoltà di reiezione d'ufficio al caso in cui la costituzione apparisca manifestamente illegittima.

Si dà un termine all'esercizio del diritto di opposizione, perchè non possa la costituzione delle parti essere indefinitamente e ripetutamente discussa e si dispone un vero contraddittorio, perchè siano presentate al giudice le ragioni contrarie e quelle a sostegno della costituzione. Ma, affinchè questo contraddittorio sia sempre completo, l'ammissione o la reiezione della parte civile non sia definitiva senza un pubblico giudizio, e alle ragioni in tempo presentate sia assicurato un doppio esame, gli articoli 58 e 60 dispongono, da una parte, che contro la costituzione della parte civile ammessa durante l'istruzione può essere fatta opposizione nel dibattimento anche per gli stessi motivi rigettati, e dall'altra che la costituzione respinta durante la istruzione può essere riproposta, perchè ne decida il giudice nel dibattimento.

Se la costituzione si effettui dopo cessata l'istruzione, quando cioè nel procedimento è venuto meno il potere della magistratura istruttoria, vien meno per conseguenza la possibilità del doppio esame.

E' ben chiaro che nel periodo degli atti preliminari al dibattimento la contestazione sulla costituzione di parte civile non può essere decisa; la decisione deve essere riservata al momento del giudizio di merito, perchè il rapporto processuale è allora delineato e fermato dalla domanda giudiziale che investe il giudice del merito. Si voleva anzi bandito l'intervento della parte civile in quel periodo, ma, considerando che quello è invece il momento più opportuno per la costituzione di parte civile, perchè la parte danneggiata o chi la consiglia è già in grado di esaminare gli indizi sui quali è fondata l'accusa ed è ancora in tempo per contribuire efficacemente alla pre-

parazione del dibattimento, ho ammessa la costituzione, ma ho rinviata al dibattimento ogni possibile contestazione (art. 59 e 60).

Sorgeva, infine, ancora una volta il problema di regolare l'ammissibilità e gli effetti delle impugnazioni contro le decisioni che ammettono o respingono la costituzione di parte civile.

Per quanto riguarda le decisioni avvenute durante l'istruzione, la soluzione di negare al pubblico ministero e alle parti ogni diritto di impugnazione trovava facile consenso. Dato il diritto di riproporre al dibattimento la costituzione respinta e di impugnare anche per gli stessi motivi quella accolta, sembrava generalmente superfluo un doppio grado di giurisdizione durante l'istruzione.

Le difficoltà sorgevano per il dibattimento e la proposta di risolverle alla stessa maniera non aveva trovato buona accoglienza nella Commissione Reale, la quale aveva tentato di provvedere, affinché la necessaria conseguenza della impugnazione, che è la sospensione del dibattimento, turbasse meno che era possibile il corso regolare della giustizia. Ma, per quanto savio accorgimento avesse adoperato, non era riuscita ad eliminare il danno evidente di lasciare potestà all'imputato di far rimandare il giudizio per lo meno una volta con una inconsulta e infondata opposizione alla costituzione di parte civile più legittima. Ed è chiaro che questa potestà si sarebbe impiegata per arbitraria ricusa di giudici, per riaprire termini, per ogni altra illegittima ragione di differimento. Peggio ancora: la stessa potestà si dava e per necessità si doveva dare a qualunque persona che, senza un motivo al mondo, proponeva una costituzione di parte civile e la vedeva respinta; e in ogni caso, anche nei giudizi contro detenuti, anche se l'indugio, per quanto breve, producesse grave danno all'imputato, alla giustizia.

D'altra parte negare effetto sospensivo al gravame verrebbe ad esporre giudizi importanti ad annullamenti tardivi, i quali nel caso di condanna non gioverebbero alla giustizia, perchè già sulle prove, da qualunque parte presentate al giudice, si è pronunciata sentenza non suscettibile di valida impugnazione per motivi sostanziali e, in caso di assoluzione, non avrebbero alcuna pratica efficacia perchè l'azione civile non può far rivivere l'azione penale.

Ammettere invece la sola facoltà nel giudice di sospendere era

giustificare arbitrii e disuguaglianze, quando pure tale facoltà fosse stata circondata di prudenti temperamenti come quello di autorizzare la continuazione del processo solo nel caso che la impugnazione si presenti manifestamente infondata; il giudice non può giudicare del proprio giudizio e deve ritenere infondata qualunque contraddizione della verità apparsa alla sua coscienza; la chiarezza di luce che accompagna quella apparizione è elemento troppo subbiettivo, perchè possa guidare un provvido criterio discrezionale.

Meglio è tenersi al principio che l'azione civile in tanto deve essere ammessa nel giudizio penale in quanto non lo perturba. Ora, se per non essersi la parte civile costituita durante l'istruzione ha perduto il doppio esame giurisdizionale sulla legittimità del suo titolo, se questo doppio esame non è più possibile nel procedimento penale, senza intralci che si traducono in deplorevoli ingiustizie, non resta altra via che escludere il gravame e lasciare alla parte civile respinta integro il diritto di presentarsi al giudice civile, come se nel giudizio penale mai si fosse proposta la costituzione.

A questa risoluzione mi sono attenuto, dettando la norma dell'articolo 61.

La considerazione dell'imputato come soggetto del rapporto processuale, che è un ritorno storico oramai indiscusso nel processo penale moderno dopo la scomparsa del sistema puramente inquisitorio, fa sorgere il bisogno di determinare, e con linee precise, il limite in cui ne compare la fisionomia giuridica. Se l'imputato non è più soltanto l'oggetto della ricerca processuale, ma ha diritto alla difesa e all'osservanza delle norme processuali, e alla tutela giurisdizionale per farlo valere, non si può a meno di stabilire quali siano gli elementi sufficienti e necessari per l'appartenenza di quel diritto.

Pertanto tutte le leggi recenti di procedura penale ricercano faticosamente le definizioni e nomenclature che meglio soddisfino a questo bisogno. E il progetto del 1905, scegliendo la più reputata delle formule, quella del codice germanico, aveva dato il nome d'*imputato* a colui contro il quale si esercita l'azione penale e il nome di *accusato* all'imputato contro il quale è stato fissato il dibattimento. Il progetto del 1911 aveva mantenuto il concetto, mutando soltanto le espressioni. Ma quelle formule non parvero in tutto esatte alla Com-

missione senatoria, e d'altra parte una maggiore considerazione faceva apparire che non erano sufficienti a raggiungere lo scopo che si proponevano e potevano dar luogo ad inconvenienti pratici, lasciando, per il periodo istruttorio, all'interpretazione il chiarire quando contro un determinato individuo si doveva intendere esercitata l'azione penale.

E' sembrato quindi miglior consiglio da una parte eliminare la distinzione tra imputato e accusato, e dall'altra, mantenendo la definizione data nel 1905 per la fase accusatoria del processo, perchè in quella fase non può essere dubbia la persona contro cui si esercita l'azione penale, specificare invece quali atti, durante l'istruzione, possano ritenersi diretti contro un individuo, in guisa da stabilire un rapporto processuale sia pure di sola preparazione.

Le manifestazioni del rapporto processuale precedenti al giudizio sono di natura accessoria, dipendente, preparatoria. Il compito principale dell'istruzione è la ricerca delle prove di sussistenza del reato e la ricerca dell'autore di esso, mentre il compito del giudizio è quello di accertare con pronuncia giurisdizionale se l'accusa è conforme a verità e quale è la volontà della legge in presenza dei fatti dimostrati veri. Se, per essere alcuno di quei fatti non più rintracciabile nel momento del giudizio, occorre un precedente accertamento giudiziale e se, per assicurare l'attuazione della volontà di legge, è necessaria privazione o menomazione di libertà, solo allora e solo per questo non può mancare un intervento giurisdizionale, si manifesta il rapporto processuale e si presenta la figura di un imputato.

Quindi è propriamente imputato solo colui contro il quale nel giudizio si esercita l'azione penale, perchè solo allora si afferma che taluno ha commesso un fatto delittuoso, *imputatur alicui id quod ipsius culpa vel facto evenit*; durante l'istruzione, si ricerca se e quale e contro chi si debba elevare imputazione; nondimeno per necessità di accertare una prova o di assicurare un individuo alla giustizia *si considera* imputato il soggetto passivo di alcune azioni preparatorie. Non basta e non deve bastare che il pubblico ministero richieda un procedimento per un fatto e contro una persona; a stabilire la qualità e a dare i diritti di imputato occorrono gli atti specificamente indicati. Così, nell'attenersi ad esattezza teorica, si provvede ad eliminare l'obbligo di dare diritti processuali a chiunque sia solamente sospettato

di un reato; obbligo, che nei reati indiziari nei quali i sospettati possono essere moltissimi, renderebbe impossibile l'istruzione preparatoria.

Accanto all'imputato la legge definisce la persona civilmente responsabile.

Si è adottata una formola atta a togliere ogni dubbio sulla natura di responsabilità, per la quale si ammette la chiamata e l'intervento nel giudizio penale. Non basta la responsabilità per colpa propria, sia pure concorrente col reato nel produrre l'evento dannoso. Il giudice penale deve conoscere del reato; può conoscere delle conseguenze giuridiche che il reato produce sia in rapporto all'imputato sia in rapporto ad altre persone, le quali del fatto dell'imputato rispondono a norma delle leggi civili (art. 1153 codice civile); ma non può stabilire una responsabilità fondata sopra presupposti di fatto estranei al reato, perchè, come disse la Commissione della Camera dei deputati, chi deve rispondere di colpa propria (art. 1151 e 1152 codice civile) e non di reato « non può essere chiamato nella sede penale, non potendosi scambiare per avventura una coincidenza storica con la identità del fatto generatore di un danno e di una responsabilità ». Il vincolo di diversa natura fra il fatto e il subbietto, determinando altre responsabilità per lo stesso evento, determina pure un fatto diverso; e non è la connessione di fatti, ma l'unità del fatto che autorizza l'accessione dell'azione civile al giudizio penale.

E' ovvio dedurne che, se pure nel corso del giudizio, nella valutazione delle prove, la responsabilità indiretta vien meno e resta dimostrata la diretta, il giudice penale di questa ultima non deve conoscere.

Una importante riforma, che il testo definitivo apporta alla legislazione abolita ed al progetto, si contiene nell'articolo 66, il quale autorizza il pubblico ministero alla citazione della persona civilmente responsabile solo nel caso che agisca nell'interesse del danneggiato minorenne o incapace di provvedere a sè stesso per malattia di mente e di corpo. La riforma fu suggerita dalla Commissione della Camera dei deputati e il testo definitivo la accoglie, ma per considerazioni diverse.

La persona civilmente responsabile deve rispondere anche delle spese del giudizio penale e infatti, per il caso che intervenga o sia citato dalla parte civile, l'articolo 430 del Codice ammette la responsabilità solidale. Sulla natura e derivazione di questa responsabilità, anche per l'imputato, si discute vivamente e prevale l'avviso che si tratti di un obbligo che deriva e fa parte della responsabilità per danni. Sia comunque, la responsabilità è ammessa dalla legge e ne è ammessa, come ho detto, con la solidarietà la estensione al responsabile civile.

Nondimeno, la proposta della Commissione mi ha chiamato a considerare se la citazione del responsabile civile nel giudizio penale ad opera del pubblico ministero sia abbastanza giustificata dal solo obbligo per le spese. E' una questione di diritto processuale tutt'affatto diversa da quella sull'esistenza e sulla natura dell'obbligo. La condanna alle spese del responsabile civile non ha scopo repressivo oltre i limiti nei quali lo ha ogni condanna per responsabilità aquiliana; il pubblico ministero non rappresenta gli interessi patrimoniali dello Stato, e non è soggetto del rapporto giuridico, da cui sorge l'obbligo per le spese; per tanto non può agire. D'altra parte, sembra non opportuno esporre i cittadini ai disagi d'un giudizio penale solo per un obbligo di spese, che può essere soddisfatto dall'imputato, e anche riconosciuto senza bisogno di pronuncia giudiziale, e complicare per uno scopo accessorio il corso regolare del procedimento penale.

Queste ragioni, confortate anche dalla esperienza, chè nel dominio della legislazione vigente erano assai rari i casi di chiamata del responsabile civile da parte del pubblico ministero, mi hanno convinto a consentire che la facoltà di citazione sia lasciata esclusivamente alla parte civile.

In base allo stesso criterio si è anzi esplicitamente affermato che solo una contraddizione con la parte civile può giustificare la presenza della persona civilmente responsabile nel giudizio penale, escludendo così che possa darsi un convenuto senza attore; quindi l'intervento volontario si è ammesso solo quando vi sia costituzione di parte civile, e si è disposto che la citazione e l'intervento rimangano senza

effetto, quando la parte civile revochi la sua costituzione (art. 68 prima parte e ultimo capoverso).

L'istituto dell'intervento volontario della persona civilmente responsabile che, introdotto dal progetto, ha avuto concorde approvazione nel Parlamento e nella Commissione Reale, trova maggior ragione nelle disposizioni del testo definitivo ed è disciplinato completamente, anche per il diritto di opposizione, in conformità della disciplina data alla costituzione di parte civile.

La disposizione dell'articolo 71, che riproduce quelle dell'articolo 79 del progetto e dell'articolo 556 del codice vigente, è stata precisata nel senso che si rendono comuni al responsabile civile i diritti e le garanzie dell'imputato negli atti successivi alla chiamata ovvero all'intervento nella istruzione o nel giudizio; cosicchè, ad esempio, non potrebbe il responsabile civile, chiamato o intervenuto al dibattimento o nel periodo degli atti preliminari, arrestare il corso del procedimento ulteriore per non essere stato interrogato prima del giudizio. E si è escluso che la inosservanza delle disposizioni, le quali concernono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della persona civilmente responsabile, possa produrre nullità insanabile, come si è escluso per la parte civile, trattandosi di soggetti accessori del rapporto processuale penale.

Poco, e in punti non essenziali, è mutato alle disposizioni del progetto relative ai difensori.

Ho riaffermato il mio convincimento che la difesa deve essere libera sempre, e non ho consentito ad alcuna proposta che tendesse, anche per casi estremi, a sostituire la difesa con opera di funzionari dello Stato.

Come dicevo nella relazione al progetto del 1905, sebbene la difesa eserciti un ufficio d'interesse pubblico, dalla sua natura sorge la necessità di indipendenza, la quale non rende accettabile che possa in alcun caso esercitarla un pubblico funzionario; se il difensore non rimane il libero rappresentante dell'interesse dell'imputato, la difesa non ha valore, perchè è appunto nella libertà dell'azione che sta la ragione e l'efficacia dell'ufficio.

Nè hanno mutato il mio divisamento considerazioni di opportunità momentanea di fronte alla facilità con la quale si dichiarano o si minacciano oggi astensioni dai doveri professionali. Troppo ho fiducia nel sentimento di dignità della classe nobilissima alla quale mi onoro di appartenere, per non ritenere il fenomeno assolutamente transitorio; l'altissimo ufficio sociale della difesa, specialmente penale, non consente astensioni, nemmeno in nome dei più legittimi interessi.

Ma, appunto perchè è necessaria funzione di giustizia, deve essere la difesa disciplinata in guisa che non possa, deviando dallo scopo per cui esiste, impedire il corso della giustizia. Quindi nemmeno mi sono rimosso dagli intenti del progetto relativamente alla repressione dell'abbandono della difesa e alla limitazione del numero dei difensori; quegli intenti avevano ottenuto d'altra parte pieno consenso nei due rami del Parlamento e nella Commissione Reale.

Solamente va notata la disposta eliminazione di ogni facoltà anche eccezionale per aumentare il numero dei difensori. Fu consigliata dal pensiero di evitare arbitrii, disuguaglianze e anche la più lontana occasione di malumori verso la magistratura per la necessità di respingere domande, che certamente sarebbero state frequenti.

TITOLO IV.

Degli atti processuali.

Negli articoli 83 e 84, si danno le precise nozioni di *rapporto* e di *processo verbale*, mettendosi in particolare evidenza i loro requisiti formali; e nell'articolo 85 numero 1, corrispondente all'articolo 96 stesso numero del progetto, ho preferito di sostituire al richiamo generico delle leggi civili una dizione specifica conforme al disposto dell'articolo 139, capoverso 5 del codice di procedura civile, dichiarando, a maggiore e più evidente intelligenza, che non possono assistere come testimoni agli atti processuali, i minori degli anni 14 e le persone notoriamente affette da vizio di mente, e che la capacità si presume sino a prova contraria.

Nell'articolo 89, indicando chi non è ammesso a prestare giuramento, ho eliminato colui che avrebbe facoltà di astenersi dal deporre,

in quanto che, se vi sono ragioni per autorizzare alcuno ad astenersi dalla deposizione e per disporre che non possa essere nè citato, nè esaminato come testimonia, salvo casi di eccezionale importanza procedurale, non vedo in realtà motivo ragionevole per togliere alla deposizione la garanzia del giuramento, lo esonero dal quale potrebbe anche sembrare che autorizzi il testimonia a transigere con la propria coscienza nel rendere le sue dichiarazioni.

Recenti deplorati casi mi hanno consigliato di intensificare le disposizioni già inserite nel progetto al riguardo della pubblicazione degli atti. Ho pertanto aggiunto, nell'articolo 106, il divieto assoluto di pubblicare atti relativi a una istruzione chiusa per insufficienza di prove, perchè una intempestiva e imprudente pubblicità, diminuisce, se pure non toglie in modo assoluto, la possibilità di raccogliere ulteriori prove di reità; in nome e nell'interesse della morale e a maggiore rispetto della legge, ho specificato il divieto di pubblicare in tutto o in parte, anche per riassunto, qualsiasi atto o documento di istruzione o di giudizio, e qualsiasi risultato delle prove o contenuto delle discussioni, se il dibattimento fu tenuto a porte chiuse.

La elevazione infine delle pene e le particolari disposizioni repressive contenute nell'articolo 107, corrispondente all'articolo 116 prima parte del progetto, non rappresentano che una legittima e doverosa soddisfazione data in questa materia alla pubblica opinione.

Mi ha incoraggiato, per dar vigore a questi provvedimenti, il consenso dei più autorevoli rappresentanti della stampa nel deplorare gli abusi che continuamente si verificano con grave danno della giustizia.

Notevole innovazione, che apporterà benefica sollecitudine nel disbrigo degli affari, senza che nulla abbia a soffrirne il diritto dell'interessato, è la disposizione che consente la notificazione degli atti all'imputato, oltre che mediante consegna di una copia alla persona, mediante consegna della copia stessa al rappresentante che egli abbia con mandato speciale costituito, o nel domicilio formalmente eletto o dichiarato (art. 111 in relazione all'art. 110 capoverso).

Tenuto conto della convenienza di utilizzare il servizio postale per le notificazioni o parte di esse, come hanno già fatto alcune straniere legislazioni, non solo ho inserito l'articolo 120, nel quale si dispone che con norme regolamentari potranno essere autorizzate le notificazioni degli atti e la consegna delle copie per mezzo del servizio postale, ma ne ho fatta senz'altro una prima applicazione nel caso previsto dall'articolo 113, corrispondente all'articolo 122 del progetto, disponendo che la notizia del procedimento promosso contro un imputato che abbia residenza o dimora conosciuta all'estero, sia a lui portata per lettera raccomandata.

La espansione dei nostri domini territoriali all'estero, attraendo tanta parte della popolazione nazionale, ha reso necessario, per evitare ulteriori controverse interpretazioni di legge, dichiarare esplicitamente nell'articolo 117 che le regole stabilite per le notificazioni nel Regno si osservano anche per quelle che occorra eseguire nelle colonie o in altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, deferendo, in mancanza del sindaco, del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, le attribuzioni in materia a chi rispettivamente ne eserciti la funzione.

Il nuovo istituto della restituzione in termine per chi si sia trovato nella impossibilità di esercitare un diritto nel termine perentorio stabilito dalla legge, qualora sia dimostrato che la impossibilità sia derivata da forza maggiore, ha trovato generale consenso, come quello che si ispira ad alte ragioni d'equità e a indiscutibili necessità obbiettive; ma, appunto per quelle medesime considerazioni che ne hanno consigliato la introduzione nel nostro sistema procedurale, ho dovuto estendere la facoltà di chiedere restituzione in termine anche al pubblico ministero per parità di trattamento. Ad evitare abusi ho creduto necessario limitarla ad una sola volta nel corso di un procedimento, e restringerla in termini rigorosi.

Fu osservato che anche fuori dei casi di vera e propria forza maggiore l'imputato può, per un fatto avvenuto senza sua colpa o negligenza, non avere avuto conoscenza di notificazioni da cui decorrano

termini: per escludere ogni dubbio ho provveduto con la disposizione del capoverso dell'articolo 126. Se lo scopo del processo penale è l'accertamento della verità, anche i mezzi predisposti debbono corrispondere a verità. Ora quando sia in modo indubbio addimostrato che la notificazione, per quanto avvenuta nei luoghi e modi indicati in via sussidiaria dalla legge, non fu efficace a fare pervenire l'atto, le stesse ragioni di giustizia persuadono di estendere il beneficio della restituzione in termine.

Sono stati coordinati i termini utili all'interposizione dei mezzi di gravame, in rapporto con le circostanze e esigenze della pratica quotidiana: così agli articoli 130, 131, 132, i cui termini sono stati modificati nelle rispettive misure per evidenti ragioni di pratica convenienza.

Nell'articolo 128, corrispondente all'articolo 144 del progetto, ho chiarito che coloro i quali hanno diritto a proporre i mezzi di impugnazione concessi all'imputato, non hanno per altro diritto che a loro particolarmente sia notificato il provvedimento da impugnarsi.

In conformità al principio che, investito il giudice dell'azione penale, non debba dal recesso dell'attore essere spossessato del giudizio, nell'articolo 129 ho espressamente dichiarato, che il pubblico ministero non possa rinunciare ai mezzi d'impugnazione proposti.

Infine, nell'articolo 131 ho reputato altresì di disporre, a scanso di eventuali divergenti interpretazioni, che all'imputato giovino di diritto la dichiarazione e i motivi d'appello della persona civilmente responsabile, quando con essi si impugni che il fatto sussista, o che costituisca reato, o che l'imputato l'abbia commesso o vi abbia preso parte, ovvero si dica estinta l'azione penale.

La disciplina stabilita dal progetto in ordine alle nullità processuali ha trovato consenso nel Parlamento e nella Commissione Reale.

Nel testo definitivo si è avuto cura di eliminare ogni possibilità di confusione fra le nullità di forma degli atti processuali e gli altri motivi di annullamento da far valere col ricorso in cassazione. Non si è quindi in questo titolo, che considera esclusivamente le prime, tenuta alcuna parola di violazioni della legge materiale e di estinzione dell'azione penale.

A parte le violazioni di diritto materiale e formale, che escludono la esistenza del processo e della sentenza, e impediscono l'esecuzione per mancanza di ogni possibilità di passaggio in cosa giudicata, si è mantenuto fermo il concetto di non autorizzare il giudice ad annullare, a norma dell'articolo 56 del codice di procedura civile, gli atti che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza.

Ma si è data, in sostituzione, una formula anche più chiara ed ampia di quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 129 del progetto, dicendosi che è causa di nullità ogni illegale divieto al pubblico ministero e alle parti di valersi di una facoltà concessa per l'esercizio della loro attività processuale e ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una domanda diretta a tale esercizio (art. 137). La maggior parte delle norme processuali regolano l'esercizio di quella attività; sono quindi munite di sanzione di nullità, quando se ne domandi e non se ne ottenga l'osservanza.

In senso inverso, non si è creduto di dare adito, fuori della sede di merito, alla facoltà di discernere se la violazione di forma abbia recato pregiudizio alla causa di chi è interessato a dolersene, per quanta simpatia possa suscitare questo concetto che, richiedendo il pregiudizio concreto a ragione di ogni impugnazione, risponde al bisogno di evitare annullamenti non conformi agli intenti della legge. L'indagine circa la influenza che un atto nullo ha avuto sulla decisione di merito deve essere per necessità indagine di apprezzamenti subbiettivi, che assai di rado è possibile e che diventa causa di disuguaglianze ed incertezze dannose alla giustizia assai più degli annullamenti che si vogliono evitare.

D'altra parte il concetto stesso trova per diversa via più razionale applicazione nel sistema che il testo definitivo ha adottato, seguendo i criteri suggeriti dalla Commissione della Camera dei deputati, per le sanatorie delle nullità processuali.

L'inesistenza di un pregiudizio concreto nella inosservanza di una forma da nulla meglio può risultare che dal fatto che la parte interessata non abbia protestato. Quindi la nullità di un atto della istruzione, quando ad esso il difensore sia intervenuto, o quella di un atto del giudizio, è sanata, se il pubblico ministero o il difensore non abbia chiesto l'osservanza della disposizione di legge che si doveva applicare (art. 138). Più facilmente che qualunque altro giu-

dice dopo la decisione, le parti stesse, il pubblico ministero, i difensori possono apprezzare, nel momento che l'atto si compie, la possibilità di pregiudizio derivante da inosservanze di forma. E, mentre il momento per quell'apprezzamento è il più opportuno, l'obbligo di non lasciarlo trascorrere evita che la nullità si verifichi e impedisce che si confondano, come in seguito avverrebbe, l'interesse all'annullamento della sentenza con l'interesse all'osservanza della forma.

Non è quindi un diritto di disposizione che si concede al pubblico ministero e alle parti sulle forme sostanziali del processo penale, diritto di disposizione che mal si accorderebbe con l'interesse pubblico all'osservanza di queste forme. Vigile custode di questa osservanza è e deve essere sempre il giudice chiamato a guidare e completare l'attività delle parti e del pubblico ministero; se l'inosservanza di forma non produce nullità in alcun caso speciale, è perchè la mancanza di ogni opposizione e quindi la mancanza di ogni interesse contrario dimostra che in quel caso la forma non era in realtà sostanziale.

Tutte le impugnazioni sono soggette a decadenza; qui è spostato solo il momento; come la acquiescenza alla sentenza forma il giudicato e sana tutti i possibili errori, così deve l'acquiescenza all'atto sanarne le inosservanze di forma.

A un patto, nondimeno, cioè al patto che il rapporto processuale penale sia regolarmente costituito, che i rappresentanti di tutti gli interessi siano giuridicamente al loro posto per farli valere.

Ed è questo il criterio che il testo definitivo accoglie per determinare le nullità cosiddette assolute, quelle cioè che non sono sanabili in alcun modo, possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento e debbono anche essere pronunciate d'ufficio. Tale deve essere solamente la sanzione delle forme costituzionali dei soggetti principali del processo e quindi delle disposizioni che concernono la costituzione del giudice, lo intervento e la rappresentanza del pubblico ministero, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 136); tutte le altre possono essere subordinate all'impugnazione o all'azione dei soggetti; non quella, perchè, senza la presenza giuridica del soggetto che è interessato all'osservanza del precetto o senza che sia legittimamente costituito il giudice, che completa la rappresentanza di ogni interesse; non esiste acquiescenza e non può avere efficacia

alcuna. A rigore avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a stabilire questa presenza giuridica la semplice facoltà d'intervenire a un atto, se pure non se ne faccia uso; ma esigenze di equità hanno consigliato di escludere la sanatoria negli atti d'istruzione, ai quali il difensore non sia intervenuto, per evitare che la legittima fiducia nell'opera del giudice sia resa paurosa dalla comminata decadenza. Tanto più che quando il difensore, non avendone obbligo, non è stato presente, non ha potuto far valere il suo diritto di protesta.

Non si è creduto tuttavia di estendere la esclusione agli atti dei giudizi contumaciali, perchè si è prescritta in questi giudizi la presenza del difensore. Nè so temere che tale opera sia meno attenta ed efficace, se si tratti di difesa d'ufficio, anche perchè alle manchevolezze eventuali del difensore suppliranno, se mai, le attività del giudice e del pubblico ministero, raddoppiate dal sentimento del maggiore dovere che loro incombe di tenersi strettamente nei giudizi contumaciali al più scrupoloso rigore delle forme.

Non restava a considerare che gli atti d'istruzione e preliminari al dibattimento, ai quali il difensore non sia intervenuto, e siano o no compiuti per iniziativa del giudice, cioè senza domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti. In questi l'acquiescenza non poteva sorgere dall'atto stesso e la facoltà d'impugnazione doveva sopravvivere; ma fino all'apertura del dibattimento, fino a quando cioè la costituzione delle parti avviene e tutte possono manifestare le loro opposizioni. Oltre quel confine si ricadrebbe, come innanzi ho accennato, nella confusione fra l'interesse a far sospendere il dibattimento o ad impugnare la sentenza e l'interesse ad opporre la nullità dell'atto. Occorre tuttavia tener presente la correlazione fra la disposizione dell'articolo 139 e quella dell'articolo 345, perchè, nel caso di sentenza di rinvio alla corte di assise, essendo dato il ricorso per cassazione contro la sentenza stessa, è con questo mezzo che debbono opporsi anche le nullità degli atti anteriori e non possono essere dedotte al dibattimento.

Le disposizioni degli articoli 140 e 141 hanno esatto riscontro in quelle degli articoli 130 e 133 del progetto e un regolamento sostanzialmente identico trovano nel testo gli effetti dell'annullamento dell'atto. Solamente, ad evitare controversie che, anche per le norme del proce-

dimento civile si sono presentate numerose, si è creduto conveniente chiamare il giudice stesso, che annulla un atto, a stabilire quali altri anteriori si trovino con quello in siffatta connessione di causalità che non possano restare in vita.

Così il sistema accolto dal nuovo Codice in ordine alle nullità processuali, complessivamente, mentre intensifica l'attività delle parti, sottrae la validità del procedimento ad ogni insidia e sorpresa.

LIBRO II.

Dell'istruzione.

Il secondo libro del Codice, in conformità della proposta della Commissione della Camera dei deputati, prende nome dall' « *istruzione* ». La parola « *procedimento* » fu assunta a significare tanto l' « *istruzione* » quanto il « *giudizio* », con evidente vantaggio della tecnica giuridica, che in tal modo con due precise espressioni designa le due distinte fasi processuali, e con una terza indica l'una e l'altra complessivamente.

TITOLO I.

Degli atti iniziali.

Innovazioni soltanto formali si recarono all'istituto della « *denunzia* ». Furono raggruppati sotto il capo che da essa prende nome le disposizioni relative ai modi per cui la notizia del reato perviene normalmente al procuratore del Re o al pretore: e per ciascuno di tali modi una norma specifica stabilisce quale debba essere la forma.

La querela è l'istanza di punizione proposta dalla persona che si pretende lesa da un reato per il quale non si debba procedere d'ufficio. Quando si deve procedere d'ufficio, la istanza della parte lesa non ha efficacia giuridica diversa dalla denunzia. Questo concetto è espresso nell'articolo 153. Nondimeno la querela resta atto processuale di parte e il pubblico ufficiale, il quale la riceve, ha il solo compito di verbalizzarla. Quindi, se la persona che si pretende lesa da un fatto, considerandolo un reato per cui non si debba procedere d'ufficio, presenti querela, questa non può essere respinta per un giudizio diverso sulla natura del fatto; salvo al giudice di esaminare, a suo tempo, se l'atto debba essere ritenuto soltanto come denunzia.

Nello stesso articolo 153 la facoltà di querela concessa al marito per la moglie, secondo la legge fin qui in vigore, fu mantenuta in omaggio a quegli stessi principii di familiare solidarietà che hanno indotto a riconoscere al marito facoltà di proporre i mezzi di impugnazione nell'interesse della moglie. E nell'ultimo capoverso si è risolta la questione circa la divisibilità o indivisibilità della querela, disponendo, secondo la tendenza prevalente, che la querela si estende di diritto a tutti coloro che parteciparono al reato.

Togliendo inoltre l'obbligo della conferma pura e semplice della querela, si volle additata la opportunità di procedere, ove occorra, alla identificazione del querelante (art. 155).

Non parve infine giustificata una disposizione generale di decadenza dal diritto di querela. Essa già esiste in molti casi speciali della nostra legislazione; per altri ne fanno le veci i brevi termini di prescrizione imposti all'esercizio dell'azione.

Tenuta ragione dei voti del Parlamento, ho soppresso disposizioni che potevano apparire in qualche caso tali da diminuire per desiderio di meglio i beneficii che la polizia giudiziaria arreca al mantenimento dell'ordine e della sicurezza, nella lotta contro la delinquenza. Essa deve procedere libera da soverchi impacci nelle sue investigazioni, mettendo a profitto anche quelle cognizioni scientifiche e tecniche delle quali si è arricchita per impulso di uomini competenti, e correttivo a eventuali errori o abusi sta il principio che gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria mai possono valere da soli come prove giuridiche.

Nell'articolo 179 ho denominato « *decreto* » il provvedimento che il procuratore del Re deve sempre provocare dal giudice istruttore, quando non ravvisi che sia da promuovere l'azione penale per un fatto a lui denunciato; è evidente che a tal provvedimento non si addice la forma e la denominazione (sentenza) di quello con cui lo stesso giudice dichiara non doversi procedere dopo che l'istruzione ha fornito elementi al suo giudizio.

TITOLO II.

Dell'istruzione formale.

L'istruzione formale non ha perduto le linee che ne costituiscono la caratteristica: istruzione limitatamente aperta, con diritto per i difensori dell'imputato e delle altre parti di assistere a determinati atti.

Nondimeno, in qualche punto i termini della pubblicità e del contraddittorio furono modificati e rettificati, nel senso di una maggiore larghezza. Così, il giudice invita l'imputato a scegliere un difensore anche prima dell'interrogatorio, quando si debbano compiere atti ai quali il difensore abbia diritto di assistere (art. 196). E al difensore dell'imputato non si riconosce soltanto facoltà di fare istanze, di essere presente a determinate operazioni, e di esaminare gli atti relativi, nonchè di avere copia del mandato notificato o eseguito, ma gli si consente di leggere il processo verbale dell'interrogatorio (art. 197 secondo capoverso).

Quest'ultima innovazione permetterà al difensore di esercitare con più sicura cognizione di causa la propria funzione, senza che a tale scopo si renda necessaria l'ammissione del difensore allo stesso interrogatorio; concessione che ha gravi inconvenienti, e per i quali si produssero lamenti nei paesi dove la legge l'ha riconosciuta. Per altro, per considerazioni pratiche facilmente apprezzabili, l'ultimo capoverso dell'articolo 197 stabilisce che il giudice può disporre, per gravi motivi, che il deposito del processo verbale dell'interrogatorio sia ritardato, senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

Data la necessità di dover eseguire determinati atti di concerto fra persone diverse operanti nel processo, la difficoltà grave era quella di contemperare l'osservanza di tale dovere alle esigenze delle circostanze. Rendendomi conto della natura di taluni atti, e della necessità di allontanare il pericolo che potessero essere resi frustranei, all'articolo 200 ho disposto che per le perquisizioni domiciliari l'avvertimento non occorre, salvo il diritto delle parti di fare assi-

stere a tali atti i difensori o altre persone di fiducia; e che negli altri casi sia dato di derogare alle formalità ordinarie solo per assoluta urgenza, facendo menzione dei motivi nel processo verbale, a pena di nullità.

Poche questioni sollevarono tante discussioni quanto quella relativa alla libertà della prova in materia penale: questione dal progetto risolta non riproducendo la disposizione dell'articolo 848 del codice vigente.

La preoccupazione di non disarmare lo Stato di fronte al delitto mi aveva indotto a proclamare la prova testimoniale penale affatto indipendente dalle restrizioni del diritto privato. E in questa soluzione mi confortavano autorevoli scrittori, l'esempio di altre legislazioni e lo spettacolo offerto dalla giurisprudenza, la quale, con sottili distinzioni tra prova dell'*esistenza*, prova della *conclusione*, prova della *violazione* di un contratto, e prova di *fatti* anzichè di contratti, riusciva a far prevalere il concetto della minore limitazione, non ritenendo applicabile la disposizione se non nei casi in cui per decidere sulla esistenza del reato si dovesse accertare la esistenza di una convenzione.

Ma, risollevato alla Camera dei deputati il problema, diede causa a largo dibattito nella Sottocommissione prima, e poi nella Commissione Reale. Più volte l'argomento fu portato in discussione, tanto era interessante il problema e arduo il risolverlo; e la maggioranza della Commissione si pronunciò per il ripristino della limitazione segnata dalla norma vigente, salvo opportune rettifiche.

A questa soluzione ho aderito. La formula accolta nell'articolo 201 esclude la limitazione della prova, quando la convenzione non è un presupposto del reato, ma ne costituisce l'essenza. Confido che abbia l'efficacia di evitare le incertezze e di mantenere il divieto entro i limiti che l'odierna giurisprudenza aveva segnati.

L'istituto delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali non ha offerto materia a particolari osservazioni. Si vide la necessità che tra i vari modi di eseguirli fossero registrati anche quelli tecnici e fotografici, oggidì destinati anzi a stare in prima linea, e si aggiunse che tale compito potesse essere affidato dal magistrato a funzionari di poli-

zia, meglio istruiti in sì fatti esperimenti, ch'essi già possono direttamente eseguire, procedendo ad atti preliminari di polizia.

La disciplina delle perizie, come quella di cui si era chiesta a gran voce la revisione, da ogni parte e da lungo tempo, aveva richiamato più particolarmente la mia attenzione.

Le modificazioni accolte, più che all'essenza del sistema, attono alle modalità della sua esplicazione.

E' tale senza dubbio quella per cui la nomina del secondo perito può essere omessa nei casi urgenti o quando, per la semplicità della indagine o per la tenuità del reato, il giudice non la ritenga necessaria (art. 213). Questa disposizione ho temperata con altra per la quale, in tali casi, a pena di nullità, deve essere notificato all'imputato che la perizia fu eseguita e che egli ha diritto di esaminarla per mezzo di un perito di sua scelta, perchè esprima il proprio parere. E il secondo perito può chiedere, se occorra e sia possibile, che siano rinnovate in tutto o in parte le operazioni eseguite prima del suo intervento; e ogni altra operazione che manchi per ultimare la perizia, o che il giudice riconosca utile a scopo di schiarimento, deve essere eseguita dai due periti congiuntamente (art. 218).

Fu pure soppressa la disposizione che ammetteva una perizia *ex novo*, con nuovi periti, qualora il parere dei primi non avesse offerto gli elementi necessari per l'accertamento della verità: soppressione opportuna, attesa la gravità delle ragioni che la giustificano, soprattutto per il sospetto che ciò potesse servire come mezzo dilatorio per far sospendere istruzione e giudizio.

Infine, nel caso di perizia psichiatrica debbono sempre essere invitati i periti a giudicare, qualora riconoscano essere l'imputato infermo di mente, se la sua libertà possa essere pericolosa a lui e agli altri (art. 215 ultimo capoverso). Si colma così una lacuna dell'attuale legislazione, la quale consente il collocamento dell'infermo di mente, se pericoloso, in un manicomio, ma non fa obbligo ai periti di tale giudizio.

Sulla difficoltà di tassative disposizioni per la scelta dei periti convenne la Commissione della Camera dei deputati, giustamente osservando che gli uomini dell'arte e della scienza attestano il proprio valore nella libera manifestazione della loro attività, e non mediante elenca-

zioni in liste ufficiali. D'altra parte, l'ammissione nella lista può far sorgere, a torto o a ragione, il sospetto di certa soggezione verso l'autorità che li iscrive, e restringe la libertà di scelta, specialmente nei riguardi dell'imputato. Per tutte queste considerazioni mi sono limitato a indicazioni generiche di categorie professionali da preferire per le funzioni di perito: e anche qui in via semplicemente direttiva, poichè in molti casi, ad esempio, può accadere che più del medico-legale possa sembrare indicato lo specialista in materie determinate della medicina, e via dicendo.

Molte particolari disposizioni sul modo di eseguire le varie ricerche a scopo di perizia, formeranno materia di regolamento. Sta bene che nel Codice si diano norme anche intorno alla esecuzione, quando si possano ritenere indispensabili ai fini stessi delle perizie e a garantirne l'autenticità, e quando la loro esecuzione esiga limitazioni agli altrui diritti; ma non conviene che ne facciano parte disposizioni di carattere esclusivamente tecnico, riflettenti il metodo, o soltanto dirette a ottenere uniformità e regolarità nello svolgimento di una determinata attività del perito.

Le diffuse direttive del codice in vigore non sono certo inutili, ma sono raccomandazioni anzichè veri e propri comandi; raccomandazioni che possono, al pari di tante altre, assumere veste di norme regolamentari di carattere dispositivo opportune, ma non essenziali per la esistenza e validità dell'atto.

Questo metodo adottato per voto della Commissione Reale non fu seguito solo nei riguardi delle perizie, ma altresì per tutte quelle attività processuali, a disciplinare le quali si esigono regole minute al solo scopo di conseguire uniformità di esecuzione o un completo svolgimento dell'atto richiesto.

Fu oggetto di esame la disposizione dell'articolo 239, per la quale presso il difensore non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che egli abbia ricevuto in consegna per l'adempimento del proprio ufficio; il principio è stato mantenuto per la necessità di lasciare all'ufficio del difensore la maggiore libertà di azione, mentre la limitazione richiesta dall'interesse della giustizia è nelle parole stesse della disposizione. Non è ufficio del difensore nascondere le tracce del reato, e quindi non possono intendersi consegnati

per l'adempimento di quell'ufficio gli oggetti che si tenta di sottrarre alle ricerche della giustizia.

Ritengo pure equo temperamento, per conciliare con le esigenze della giustizia il segreto professionale o di ufficio, l'obbligare chi rifiuta la presentazione di atti o documenti ad assumere la responsabilità del proprio rifiuto mediante dichiarazione in iscritto di dover mantenere il segreto.

Il progetto aveva stabilito, quanto ai prossimi congiunti dell'imputato, che essi non fossero assunti come testimoni, ma che l'incapacità cessasse, trattandosi di delitti commessi a danno di una persona della famiglia, quando non si potesse altrimenti ottenere la prova, pur facendo obbligo al giudice, anche in questo caso, di avvertire il testimone della facoltà di astenersi (art. 280 e 281). Mi è parso più semplice e risolutivo a un tempo distinguere i denunciati e querelanti dai testimoni, affinchè l'astensione sia concessa solo a questi ultimi, che possono trovarsi, non per fatto proprio, combattuti tra i doveri legali e i sentimenti di famiglia; ho poi stabilito che essi abbiano facoltà, non obbligo, di astenersi, senza distinzione di casi, solo tenendo fermo che il giudice faccia sempre precedere un formale avvertimento, circa la facoltà di astenersi. Rimane ai prossimi congiunti libertà di decidere; si tratta sempre di un caso di coscienza che ciascuno deve risolvere secondo creda più consentaneo ai dettami della morale e agli interessi stessi della propria famiglia.

Era stata proposta una distinzione fra testimoni d'accusa e testimoni a difesa. Ma, se i primi si intendono quelli indotti dal pubblico ministero e dalla parte civile, e i secondi quelli indotti dall'imputato e dal difensore, è ovvio osservare che la distinzione può essere esclusivamente formale; se poi si voglia fare riferimento al contenuto della deposizione, non è possibile determinare con precisione dove finisca l'accusa e dove incominci la difesa.

Quanto alla garanzia dei segreti derivanti da speciali condizioni di professione o funzione, il sistema del progetto, di indicare categorie specifiche di persone che potevano conservare il segreto, evitava interpretazioni troppo generiche, ma poteva lasciare senza garanzia persone che per il loro ufficio non devono esserne sprovviste.

Non era opportuno accordare tale garanzia ai funzionari pubblici, per i soli casi di segreti politici e militari, perchè esistono segreti gelosi anche da altri punti di vista. Ho deciso perciò di mantenere la enumerazione tassativa nei riguardi dei privati, precludendo così ogni dubbio circa i giornalisti, i commercianti e altre classi di cittadini per i quali una norma generale non è consentita dagli interessi della giustizia, mentre a tutelare gli impegni d'onore sinceramente assunti deve bastare la prudente discrezione del giudice. Il privilegio è invece concesso a tutti i pubblici funzionari in genere, e non soltanto ai magistrati e cancellieri, e per qualsiasi fatto che rivesta il carattere di segreto.

Relativamente all'interrogatorio dell'imputato, la relazione al progetto del 1905 osservava che l'obbligo imposto al giudice di avvertire l'imputato che ha facoltà di non rispondere era inserita in non pochi codici contemporanei e che esso mira a raggiungere l'effetto di far conoscere agli imputati la sfera dei loro diritti, consigliando più chiaramente i giudici a non valersi di insistenze contrarie al rispetto dovuto alla libertà di difesa ed evitando che dal silenzio si possano trarre conseguenze e deduzioni illegittime.

Ma nel dubbio che una disposizione identica a quella del progetto potesse eventualmente creare difficoltà alla ricerca delle prove o riuscire pregiudizievole alla dignità del magistrato, in conformità dell'emendamento delle Commissioni parlamentari ho, nell'articolo 261, sostituito l'obbligo di avvertire l'imputato che, se anche non risponda, si procederà oltre nella istruzione.

Altra norma ora abbandonata, sebbene non avesse formato oggetto di osservazioni, è quella dell'articolo 304 del progetto, per la quale si dichiarava vietato di deferire il giuramento all'imputato, anche in ciò che concerne il fatto altrui. Il divieto del giuramento è implicito in quello diretto a impedire qualsiasi coercizione, anche morale, dell'imputato.

Quali siano gli inconvenienti determinati in pratica dall'attuazione dell'odierno sistema in ordine alle formule terminative delle

decisioni di proscioglimento, feci già notare nella relazione al progetto del 1905. Il codice cessante (art. 250 e 434) riferisce la dichiarazione di « non farsi luogo a procedere » a tre diversi ordini di cause: 1° perchè il fatto non costituisce reato; 2° perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta; 3° perchè non risultano sufficienti indizi di reità contro l'imputato

Quest'analisi, per altro, è ben lungi dall'essere completa. L'uso di una formula piuttosto di un'altra, quando manchi quella che esattamente risponde al convincimento del giudice, conduce a conseguenze ben differenti, perchè la legge attribuisce efficacia per molti riguardi alla formula negativa « insufficienza di indizi » e, specialmente per una eventuale riapertura dell'istruzione, per l'iscrizione nel casellario giudiziale, e per determinare la qualità di diffamato.

Avviene pertanto, in pratica, che il giudice d'istruzione, quasi movendo dal presupposto che non si tratti di formule tassative, fa ricorso ad altre, suggerite dal sentimento della realtà: dichiara non farsi luogo a procedere anche per *inesistenza del fatto*, o perchè l'imputato va *esente da pena*; e assai più di frequente sostituisce alla formula di *insufficienza di indizi* quella di *inesistenza* o *difetto di indizi*. Caratteristica sostituzione quest'ultima, che nessuna critica e nessun richiamo valse mai a impedire, perchè meglio di ogni altra essa risponde a certe situazioni e a determinate esigenze. Avendo a sua portata l'uso di due formule, o l'*inesistenza di reato* o l'*insufficienza di indizi*, la prima delle quali pone per sempre una pietra sul procedimento, mentre la seconda, se lascia una macchia sul passato dell'imputato, permette al giudice di ritornare sulla ricerca, qualora si scoprano fatti nuovi, il giudice esce d'imbarazzo con un'ingegnosa soluzione: contrae a così dire le due formule in una formula unica, *inesistenza d'indizi*, che non è nè una cosa nè l'altra, nè il sospetto nè la chiusura definitiva, nè l'onta del dubbio nè una sicura risoluzione. Si adatta così alle più opposte esigenze: salva i legittimi interessi dell'imputato e salva gli interessi della società, non appena si faccia manifesto un fatto nuovo a carico dell'imputato, assumendo allora che nella formula si deve ravvisare in buona sostanza l'equipollente dell'altra, *insufficienza di indizi*.

E' evidente che tale materia doveva formare argomento di attento studio.

Per altro, le difficoltà da superare sono così complesse che nel progetto si ritenne opportuno di troncarle, sopprimendo dalla parte dispositiva delle sentenze di proscioglimento qualsiasi specifica enunciazione del titolo; evitata così l'accusa di incompletezza delle varie ipotesi prospettate, si bandiva dal formulario istruttorio l'ipotesi della *insufficienza di indizi*, che dietro di sé lasciava tanto strascico di re-
criminzioni.

Ma nelle discussioni parlamentari prevalse l'avviso che la soppressione delle formule terminative, se elimina un inconveniente, apre l'adito ad altri, riducendo tutte le decisioni di proscioglimento a una stessa comune espressione. Il dispositivo di una decisione non è soltanto una conclusione, ma una sintesi. Tolta la formula, manca l'espressione sintetica che serve a classificarla, a caratterizzarla, a distinguerla.

Per non recare molestia a chi resta sotto il sospetto, non si deve impedire che possa rifulgere la assoluta innocenza di altri, trovatisi del pari sottoposti a procedimento; il distinguere, come notò la Commissione della Camera dei deputati, giova anche alla tranquillità di chi sia stato prosciolto per la inesistenza del reato o del fatto.

Tutte queste considerazioni mi indussero a completare le formule, in modo che a ciascuna ipotesi giuridica possa corrispondere una formula propria, e all'articolo 274 ho stabilito tre gruppi di formule di « non doversi procedere ».

La prima contempla le ipotesi per le quali al fatto si toglie, almeno nei riguardi dell'imputato, qualsiasi carattere obiettivo di reato, e le ipotesi per le quali resta vietata una indagine diretta a tale accertamento: ciò che accade quando il *fatto non sussiste*, o *l'imputato non lo ha commesso*, o *non vi ha concorso*, o *il fatto non costituisce reato*, o *l'azione penale è prescritta* o *altrimenti estinta*, o *non può essere promossa* o *proseguita*.

La seconda contempla le ipotesi della « insufficienza di prove », perchè non si hanno *prove sufficienti* che *il fatto sussista*, o che l'imputato *lo abbia commesso*, o *vi abbia concorso*, o *non risultino sufficienti le prove della sua colpevolezza*, o siano *ignoti gli autori*; si prevedono, in altri termini, sotto il punto di vista del dubbio, tutte le ipotesi liberatorie precedenti, che a questo concetto possono riallacciarsi.

La terza contempla casi di dichiarazione di « non doversi procedere »

per ragioni esclusivamente *soggettive*, in quanto la legge disponga che l'imputato *non è punibile, o non soggiace a pena, o ne va esente*. E quando vi sia, si deve anche aggiungere la *causa specifica*: per vizio di mente, legittima difesa, stato di necessità, desistenza dall'azione delittuosa, vincoli di parentela, e simili.

In tal modo si permette la dichiarazione del dubbio intorno alla colpeabilità: dubbio che mal si può tacere o larvare, quando sorge della valutazione logica dei fatti.

Poichè d'altra parte non ho esitato a stabilire che la riapertura dell'istruzione per nuove prove possa effettuarsi anche a favore dell'imputato assolto per insufficienza di prove, viene meno la censura mossa alla formula, adducendo che per essa si aggrava, senza certezza di dati, la situazione di un imputato, non solo quasi estraneo alla ricerca, ma posto nell'impossibilità di dimostrare l'errore, ove occorra, e di farlo riparare.

Mantenuto, infine, nel nuovo Codice in via ordinaria il divieto della iscrizione di tali decisioni di proscioglimento nel certificato del casellario da rilasciarsi a richiesta d'interessati, resta eliminata quella che parve sempre la conseguenza più grave della formula dubitativa di proscioglimento.

Il progetto (art. 308) riconosceva al giudice istruttore la facoltà di pronunciare la sentenza anche per i reati di competenza della corte di assise, quando ritenesse non doversi procedere; e la disposizione era giustificata dalla considerazione che in questo caso diventano inutili per l'imputato garanzie maggiori. Ciò è vero, senza dubbio; ma altrettanto non si può forse ripetere delle garanzie poste a salvaguardia degli interessi della società. Onde il desiderio, da me secondato, che nei casi anzidetti soltanto la sezione di accusa fosse competente a deliberare, così per il rinvio a giudizio che per la dichiarazione di non doversi procedere.

TITOLO III.

Della istruzione sommaria.

Nel testo definitivo, come nel progetto, si volle dare alla citazione diretta il massimo sviluppo, rendendola per necessità di cose il più frequente sistema di procedimento.

Il pensiero innanzi accennato che il compito di ogni istruzione è quello di ricercare se un reato sia avvenuto e quale ne sia l'autore, porterebbe per tutti i reati a non richiedere che solo in via di eccezione, l'intervento dell'organo giurisdizionale in un momento che è principalmente di preparazione. Ed è questa difatti la tendenza scientifica predominante. Nondimeno, per le ragioni che ho largamente esposte nella relazione presentata al Parlamento sul progetto del 1905, non è possibile seguirla interamente.

Nei reati più gravi, nella maggior parte cioè dei reati di competenza della corte di assise, la coscienza pubblica reclama ancora un giudizio preventivo sull'attendibilità dell'accusa e vuole che in ogni momento, dal primo inizio dell'azione fino al giudizio, la vigilanza non solo, ma anche l'iniziativa nei movimenti del processo, resti nel giudice.

Ma in quegli altri reati, nei quali la competenza della corte di assise è determinata soltanto dalla indole sociale, mentre la indagine può essere quanto altra mai semplice e breve, non vi è ragione che richieda il complicato organismo procedurale della istruzione formale. E così, ugualmente, in tutti i reati, quando concorrano ad un tempo due prove che rendono assai agevole il giudizio, cioè la confessione e la flagranza.

La Commissione Reale aveva proposto che a determinare la evidenza necessaria per eliminare l'istruzione formale, pur trattandosi di reati puniti più gravemente, fosse ritenuto sufficiente il concorso di una delle due condizioni. Malgrado qualche precedente legislativo, ho preferito la formula più ristretta. Ripeterò anche qui che la sollecitudine dei procedimenti non deve volgere in pericolo per la giustizia e che non è procedimento migliore quello che conduce prima e più sicuramente a condanna, se non a patto che questa sia fondata

sopra una prova di evidenza indiscutibile, valutata nella maniera più tranquillante, e non offuscata dalle suggestioni del sentimento. Nella ipotesi di chi, arrestato in flagranza, neghi di essere autore del fatto, l'evidenza obbiettiva è scossa dalla resistenza dell'imputato; nella ipotesi inversa la confessione senza flagranza non ha controllo in prove obbiettive e dirette.

Nei procedimenti per reati di competenza del tribunale, è sempre sufficiente al contrario che la garanzia giurisdizionale intervenga nel giudizio, perchè la esperienza tecnica di chi deve giudicare rende possibile valutare la prova anche se si forma al dibattimento e perchè non esistono pericoli di ingiustificate diffidenze nell'opera del pubblico ministero.

Il progetto del 1911 si era messo sulla via; aveva resa obbligatoria la citazione diretta, pur mantenendo eccezionalmente per alcune specie di reati la facoltà di richiedere l'istruzione formale.

Il testo definitivo procede nello stesso senso e fa ancora un passo importante e razionale: abolisce questa eccezione. Non la giustificava difatti la ragione che si trae dalla difficoltà e dalla complicazione delle indagini necessarie in alcuni reati alla preparazione del giudizio. Questo può valere per i procedimenti di competenza della corte di assise, perchè in essi deve precedere una elaborazione ed anche una valutazione che influisce sul giudizio e quindi deve essere giurisdizionale; ma non per gli altri. E' la qualità di organo giurisdizionale, non la capacità del giudice istruttore, che lo rende necessario in alcuni casi, perchè il pubblico ministero è un tecnico quanto lui e non si ha ragione di ritenere meno capace nel preparare un giudizio.

Al che si aggiunge la considerazione che tutte le prove le quali debbono dar base all'apprezzamento del giudice nella sentenza, senza ripetizione nel pubblico dibattimento, anche per il sistema del progetto del 1911, si dovevano raccogliere con l'intervento del giudice istruttore. D'altra parte, se una detenzione si prolunga oltre un termine breve, il giudice può essere chiamato, sempre, a dirimere il conflitto fra il diritto di libertà dell'imputato e il diritto dello Stato di assicurarla alla giustizia. Non solo; ma, se quella detenzione sia ritenuto necessario prolungare oltre quel termine, l'istruzione formale interviene per garantire contro la possibilità di indugi arbitrari. Finalmente, quando il giudice non creda di seguire le richieste di proscioglimento presen-

tate dal pubblico ministero e reputi necessaria una ulteriore indagine a tutela dell'interesse sociale, procede ad istruzione formale.

Con queste cautele ho creduto di potermi affidare tranquillo alla disposizione che in ogni reato di competenza del tribunale e del pretore prescrive l'istruzione sommaria.

Convinto dal voto concorde delle Commissioni parlamentari, ad evitare soverchi indugi che distruggerebbero il beneficio della citazione diretta e più ad evitare disparità fra gli imputati di reati diversi, ho abolito il diritto di reclamo o di opposizione contro il decreto di citazione e contro l'atto di accusa. Non occorre ripetere le ragioni che quelle Commissioni hanno esposto e che in me trovarono facile consenso, per il desiderio che la nuova legislazione risponda per la celerità dei procedimenti, senza diminuire le garanzie di giustizia, al voto unanime della pubblica opinione. La Commissione della Camera dei deputati avrebbe voluto mantenere l'opposizione contro l'atto di accusa; ma è sembrato miglior consiglio far generale applicazione del principio per identità di ragione.

Ho seguito invece volentieri il suggerimento dato dalla stessa Commissione di sostituire, in tutti i procedimenti per citazione diretta, un diritto di informazione nell'imputato, acciocchè questi possa dare le sue discolpe ed impedire che si proceda al dibattimento, quando l'accusa, in seguito ai chiarimenti dati, si ravvisi infondata dallo stesso pubblico ministero. E' un istituto di cui la pratica aveva già manifestato il bisogno, introducendo un interrogatorio detto per chiarimenti, che non ha base nella vigente legislazione; non produce, come l'opposizione, notevole arresto nel corso del procedimento, perchè non chiama un giudice diverso all'esame degli atti, e raggiunge lo scopo che ogni cittadino possa sulla verità dei fatti illuminare l'organo dello Stato, a cui è affidato e resta esclusivamente affidato, col dominio dell'azione penale, il compito di valutare la necessità di una domanda giudiziale.

Per rendere più facile la presentazione di queste discolpe e perchè possano avere efficacia anche sul giudizio, quando il pubblico ministero creda di provocarlo, si chiama a raccoglierle il pretore e il giudice istruttore.

Non è sembrato invece possibile sottrarre al pubblico ministero l'interrogatorio dell'imputato detenuto. Costituirebbe un intralcio continuo al corso dell'istruzione sommaria la necessità di comunicare gli atti in tutti i procedimenti contro detenuti al giudice istruttore, perchè proceda all'interrogatorio, e renderebbe impossibile esaurire le indagini nei termini che la legge fatalmente prescrive per la citazione diretta, in caso di detenzione dell'imputato.

Di fronte ai dubbi sollevati sulla convenienza del divieto, segnato nell'articolo 320 del progetto, di delegare al pretore gli atti che debbono compiersi nella residenza del procuratore del Re, per considerazioni di vario genere delle quali ho riconosciuto l'importanza, ho adottato il sistema di consentire la delega di atti singoli. Essa praticamente riuscirà utile e opportuna, e mantiene del resto immutato il precetto che la direzione delle indagini resta in potere del pubblico ministero.

TITOLO IV.

Della riapertura della istruzione.

Ho seguito di buon grado il voto della Camera dei deputati perchè sia data all'imputato prosciolto per insufficienza di prove la facoltà di chiedere la riapertura della istruzione, allegando nuove prove sopraggiunte in suo favore. Anche sotto l'impero del codice abolito, che non la disponeva, fu ammessa, ricorrendo a industrie interpretazioni per conseguire giustizia anche contro la parola della legge.

Il progetto non provvedeva in proposito, perchè, abolite le formule terminative nelle sentenze di proscioglimento e parificate negli effetti tutte le assoluzioni, veniva meno ogni interesse per la riapertura dell'istruzione a favore dell'imputato. Ripristinate le formule e mantenuta quella di assoluzione per insufficienza di prove, che, di sua natura e per precetti di legge, menoma la reputazione e ha efficacia anche giuridica in alcuni casi, era necessità dettare la disposizione che l'equità, la ragione e la giurisprudenza avevano invocato.

Ma gli stessi motivi mi hanno invece consigliato di mantenere il sistema, pur esso nel progetto coordinato alla abolizione delle formule, che ammette la riapertura dell'istruzione a danno dell'imputato in tutti i casi nei quali siasi dichiarato non doversi procedere, quando sopraggiungano nuove prove. Anche qui le esigenze della giustizia avevano imposto alla giurisprudenza sottigliezze d'interpretazione; e si era dovuto ammettere che, pur se l'assoluzione istruttoria era pronunciata per inesistenza di reato, quando la motivazione consisteva nella valutazione di fatti, e prove nuove conducevano in seguito alla necessità di una diversa valutazione, non era possibile soffocare in un vuoto rigorismo di formule, i più vivi interessi della giustizia.

Si comprende che, intervenuto un pubblico giudizio, si voglia per la sicurezza dei diritti e per la tranquillità dei cittadini ammettere la irrevocabilità della sentenza di proscioglimento, qualunque sia l'evidenza che successivamente la dimostri ingiusta; e difatti, resistendo a rinnovate proposte e non seguendo esempi legislativi recenti, non ho ammesso alcun caso di revisione in danno dell'imputato. Qui non è questione di formula; è sempre irrevocabile la sentenza del giudice di merito, l'azione sociale si è esaurita nel giudizio, non deve nè può riprendere vita, qualunque nuova valutazione si proponga. Nel periodo istruttorio, al contrario, come si è più volte ripetuto, non si determina in tutta efficacia il vero rapporto processuale, l'azione non si consuma, è precluso l'adito ad una seconda valutazione di ciò che già una volta è stato valutato dal giudice, ma non può essere negato il passo ad altre valutazioni.

Quindi non è possibile riapertura di istruzione per motivi di diritto, perchè il diritto è e deve essere immutabilmente quello che il giudice nel caso speciale ha dichiarato, sia pure con pronuncia istruttoria e con qualsiasi formula terminativa. Ma, se il fatto si dimostra per nuove prove diverso, al giudice non deve essere vietato di valutarlo altrimenti, perchè la sua nuova sentenza non è in alcuna maniera contraddetta dalla prima. Così la giurisprudenza ha razionalmente spostato il punto di applicazione della distinzione tra fatto e diritto, fissandolo non sulla formula della sentenza di proscioglimento, che, qualunque sia, ha sempre base anche nel fatto, ma piut-

tosto sulla natura dei motivi di riesame, i quali per autorizzare la riapertura della istruzione mai possono essere di diritto e debbono presupporre invece in ogni caso una mutazione nel fatto giudicato.

Mi è sembrato giusto, a tutela dell'interesse sociale, seguire anche in questo la via additata dalla giurisprudenza, tanto più che il divieto di riapertura può essere pericoloso incentivo all'uso di una formula terminativa che arreca un grave pregiudizio ai diritti del cittadino.

Ma, come aveva fatto il progetto, si è avuto cura di determinare con la massima precisione quali prove siano da considerarsi nuove, appunto perchè la facoltà di riapertura si mantenga nei confini rigorosi di una valutazione di altri fatti e non consenta una ripetuta valutazione degli stessi fatti. Non è a temere che in quei confini la tranquillità dei cittadini onesti possa in alcuna maniera sentirsi turbata dalla possibilità di riapertura del procedimento.

TITOLO V.

Del decreto penale.

In considerazione degli inconvenienti che nella pratica del vigente codice si verificano per il fatto che tutti gli ingranaggi della procedura abbiano a essere messi in movimento, e nello stesso modo, qualunque sia la entità del reato che si persegue e l'atteggiamento che di fronte agli organi della giustizia punitiva assume l'imputato, fu riconosciuta generalmente la somma di vantaggi che dal novello istituto del decreto penale saranno per conseguirsi: notevoli ed apprezzabili tutti, sia per la riduzione del numero dei procedimenti ingombranti le nostre preture, sia per la semplificazione della procedura e la diminuzione delle spese, sia infine e soprattutto per la più efficace affermazione della giustizia nella pronta repressione di reati che attengono non a forme specifiche di delinquenza, ma al comune comportamento dell'uomo nella convivenza civile e nei rapporti quotidiani della vita.

Nondimeno deliberatamente volli essere cauto nelle definitive provvidenze, non ostante gli eccitamenti per una più larga estensione del decreto penale. Quali infatti possano essere i pregi di un procedimento sommario e abbreviato, non può ad essi sacrificarsi in modo assoluto

il più alto principio di ogni civile legislazione, non potere cioè esservi condanna se non preceda un giudizio. Inoltre, distinti nel sistema del nostro codice penale formalmente e sostanzialmente i delitti dalle contravvenzioni, non si deve disconoscere la grande virtù di esempio che, trattandosi di delitti, ha il processo penale.

Gli è così che ho creduto di abbandonare quella parte del progetto che faceva applicazione del procedimento per decreto in materia di delitti (art. 350 e 351), tanto più considerando che essa si riferiva soltanto ai reati commessi da minorenni, per i quali si sta elaborando una speciale complessa legislazione: e ho limitato il nuovo istituto alle sole contravvenzioni come sono indicate nell'articolo 298, mantenendo la misura della condanna a cento lire d'ammenda.

Non mi parve necessario dichiarare esplicitamente che il decreto penale è applicabile a *tutte* le contravvenzioni di competenza del pretore, comprese quelle previste e punite in leggi speciali, essendo evidente che la dizione usata nel cennato articolo 298 nessuna ne esclude.

Era altresì opportuno eliminare l'obbligo della notificazione del decreto al procuratore del Re. L'ordinamento interno degli uffici e i mezzi ordinari della vigilanza che il procuratore del Re esercita per la retta applicazione della legge, sono sufficienti, senza complicazione di altri atti e termini in una procedura il cui pregio deve essere la semplicità, a portare a notizia di lui ogni provvedimento del pretore in materia di giustizia penale; e per l'articolo 302 capoverso è dato il diritto al procuratore del Re di promuovere in ogni tempo, naturalmente non oltre il termine di prescrizione della azione penale, l'azione stessa nei modi ordinari, quando egli, in qualunque modo e per qualunque via, venga a conoscenza di un decreto su un delitto, o su contravvenzione che ecceda la competenza del pretore.

E' da notare inoltre che nell'articolo 302 si nega qualsiasi mezzo di impugnazione contro il decreto divenuto esecutivo o contro la ordinanza di esecuzione pronunciata in conformità alle disposizioni degli articoli 300 e 301. Mentre questa disposizione giova alla celerità e alla stabilità del procedimento, non nuoce ad alcuno degli interessati: di vero al procura-

tore del Re è salvo il diritto di promuovere l'azione penale nei modi ordinari come sopra ho accennato; e per l'imputato il mezzo di gravame si risolve nel diritto di richiesta d'apertura del dibattimento, ponendosi egli così nella condizione di essere giudicato con le norme del procedimento ordinario.

TITOLO VI.

Della libertà personale dell'imputato.

Nell'articolo 303 sono segnate regole più sicure e convenienti in ordine alla facoltà di procedere all'arresto in flagranza di reato: e mentre il progetto stabiliva la sola condizione che si trattasse di un reato per il quale la legge commina una pena restrittiva della libertà personale, ho stimato opportuno di garantire i cittadini da arresti precipitosi per delitti o contravvenzioni di minima entità. Ritornando al criterio che ispira il codice vigente, cioè alla determinazione d'una certa importanza e gravità del reato, ho specificato che debba trattarsi di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena della detenzione per durata superiore nel massimo a tre mesi, o pena più grave. Se il delitto flagrante e soggetto a tali pene sia perseguibile soltanto a querela di parte, occorrerà, perchè si proceda all'arresto, la querela, la quale potrà anche verbalmente essere proposta all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica. La urgenza del caso giustifica che la querela possa essere presentata anche ad agenti.

Ma l'avere così limitato l'arresto in flagranza, innovando alle disposizioni vigenti e restringendo per criterio di convenienza le disposizioni del progetto, ha reso necessario provvedere a talune contravvenzioni per la cui natura era impossibile non autorizzare l'arresto senza grave pregiudizio della giustizia e senza grave nocumento sociale. Pertanto si è autorizzato l'arresto di chiunque è colto in flagranza di contravvenzione concernenti le armi o le materie esplodenti, o di quelle prevedute nel codice penale e nella legge di pubblica sicurezza, e prevedute negli articoli 454, 456, 492 del codice stesso e nell'articolo 110 della legge di pubblica sicurezza, nonchè negli altri casi in cui l'arresto sia da questa legge espressamente autorizzato.

Da ultimo non ho potuto disconoscere che al principio di libertà individuale debba prevalere l'interesse sociale, quando siano indiziate persone appartenenti alle classi pericolose della società: e in questo caso mi è sembrato dover consentire l'arresto delle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 303.

Non mi è sembrato conveniente ammettere che il giudice rilasci un salvacondotto all'imputato contro il quale siasi emesso mandato d'arresto o di cattura. Il prestigio dell'autorità inquirente e della giustizia stessa sarebbe diminuito, se si permettesse che l'individuo colpito da un mandato coercitivo della libertà personale per un reato qualsiasi, e tanto peggio se per il reato per cui si procede, riesca a sottrarsi alla esecuzione di esso, pure provvedendo, con la comparizione innanzi al giudice sotto la garanzia del salvacondotto, alle sue difese.

Per quanto riguarda il mandato di cattura, nei sensi indicatimi dalle discussioni parlamentari, ho modificato il progetto sotto un duplice aspetto. Sotto l'aspetto oggettivo della natura dei reati, ho esteso la facoltà del giudice istruttore di rilasciare mandato di cattura; e sotto l'aspetto soggettivo della qualità personale dell'imputato, ho per le classi pericolose della società reso il mandato di cattura talora obbligatorio, tal'altra facoltativo.

La detenzione preventiva, sia pure estremamente limitata nella sua durata, se può giustificarsi come un mezzo per meglio attuare i fini della giustizia, non deve tuttavia costituire un sacrificio inutile o intempestivo della libertà; ma da un lato è da affidarsi allo squisito sentimento di dovere e di responsabilità che informa le magistrature inquirenti nell'esercizio delle delicate funzioni e facoltà che la legge loro attribuisce, nonchè al pronto e solerte controllo della pubblica opinione; e dall'altro lato giova considerare, in riflesso alla natura dei reati indicati nell'articolo 313, quanto sarebbe pericolosa una eccessiva larghezza di provvedimenti e di concessioni, sia sotto il punto di vista del vigore imperativo ed esemplare delle norme penali e del senso di riparazione della ingiustizia, sia sotto il punto di vista della possi-



bilità di reazioni o vendette private e di pericoli e insidie nella ricerca obiettiva e serena della verità.

In tema di custodia preventiva l'articolo 382 del progetto era inteso a impedire la soverchia detenzione degli imputati e aveva disposto un sistema di controllo dell'autorità superiore. Senonchè ho ritenuto opportuno che il sistema stesso venisse sostituito dalla decadenza *ex lege* della custodia preventiva, acciocchè fosse tolta qualsiasi più lontana possibilità di sconveniente limitazione della libertà personale alla cui tutela ogni disposizione dei nuovi congegni procedurali si è ispirata. Nei procedimenti di competenza del pretore non mi è parso necessario di provvedere a eventuali proroghe che nei giudizi pretoriali non hanno ragione di essere consentite, e la cui possibilità non avrebbe forse conseguito altro che un rallentamento nella sollecitudine con la quale debbono esaurirsi i procedimenti di questa magistratura.

Ragioni, al contrario, altrettanto evidenti di proroghe sussistono nei reati che per maggiore gravità vengono deferiti alla cognizione del tribunale e della corte di assise e che richiedono non di rado laboriosa e difficile istruzione, di guisa che sarebbe stato pericoloso assegnare senz'altro un termine massimo e improrogabile, a determinare il quale del resto non servirebbe il criterio dell'indole, della specie, della gravità del reato, perchè non sempre questa si riflette sulla brevità della ricerca; nè servirebbe il criterio della facilità della prova, perchè la fissazione del massimo termine di ricerca potrebbe concorrere ad ostacolarla e a indurre ad artifici dilatorii per facilitare la liberazione dell'imputato. Mi sono quindi soffermato su un sistema che giustamente e ragionevolmente contempera i diritti dell'individuo con le esigenze della istruzione e la difesa della società. Ho infatti provveduto a sufficiente larghezza di termini, e a proroghe guarentite da efficaci controlli. Che se per circostanze eccezionali questi termini massimi dovessero essere dalla istruzione sorpassati, i diritti della società e gli interessi della giustizia penale restano pure garentiti dalle prescrizioni e dagli obblighi a cui l'imputato può essere sottoposto all'atto della sua scarcerazione.



Sull'articolo 389 del progetto fu osservato che si dovessero modificare i limiti di pena per impedire che possano presentarsi avanti al magistrato a piede libero imputati di delitto che hanno profondamente commosso la pubblica opinione e che raggiungono un certo grado di gravità. Pertanto nell'articolo 330 ho reputato opportuno non solo di rendere obbligatorio l'ordine di cattura per gli imputati rinviati al giudizio della corte di assise, ma anche per quelli rinviati al giudizio del tribunale; e non solo quando vi sia stata istruzione formale, ma anche, se il pubblico ministero creda di richiederlo, quando si proceda per citazione diretta, sempre che, in ogni caso, trattisi di reato punibile con l'ergastolo o con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

I concetti che hanno ispirato le disposizioni relative alla detenzione preventiva e alla scarcerazione dell'imputato, hanno spiegato la loro influenza anche nelle disposizioni concernenti la libertà provvisoria. Fu rilevato che il progetto ponendo un solo divieto, per i reati punibili con l'ergastolo, concedeva facoltà sconfinata e che, sebbene fosse da fare pieno e incondizionato affidamento sulla prudenza dei magistrati, pur nondimeno, anche sotto il punto di vista preventivo, era bene che con una precisa disposizione di divieto della concessione di libertà provvisoria fosse tolta la credenza che potessero ottenere tale beneficio delinquenti pericolosi o comunque autori di fatti che profondamente avessero commossa la pubblica coscienza, spargendo un allarme intenso nell'ambiente sociale.

In omaggio a siffatte osservazioni, mi sono determinato alla formulazione definitiva dell'articolo 332.



LIBRO III.

Del giudizio.



TITOLO I.

Degli atti preliminari al dibattimento.

Il desiderio di semplificare i procedimenti penali mi aveva suggerito nel progetto, sebbene per casi limitatissimi, il sistema della rinunzia al dibattimento, che nelle legislazioni anglo-americane e nella spagnuola ha larga applicazione, e in quella germanica trova riscontro nella sempre crescente estensione del precetto penale applicato anche a delitti puniti con pena restrittiva della libertà personale e non lievissima.

Ma l'esperimento non parve opportuno alla Commissione senatoria, per il pericolo che l'istituto degeneri in una forma illecita di convenzione fra il giudice e l'imputato; per procedere quindi con riserva ancora più cauta sarà bene tenersi paghi dell'introduzione del decreto penale, che già rappresenta una profonda innovazione nei nostri costumi giudiziari. L'esperienza darà sicuri ammaestramenti, meglio che non possa la più oculata previsione.

A somiglianza della legislazione ora vigente, il testo definitivo disciplina in questo titolo fra gli atti preliminari al dibattimento la facoltà alla parte lesa di richiedere la citazione diretta dell'imputato. Questa facoltà, come la facoltà di querela, non costituisce propriamente un vero esercizio di azione penale. Essa non è che una denuncia o querela in certo modo qualificata per l'efficacia, perchè, come la denuncia ha potere di obbligare il pubblico ministero a provocare una dichiarazione giudiziale istruttoria, così questa richiesta provoca un giudizio pubblico e una sentenza di merito;

ma l'esercizio dell'azione resta sempre ufficiale, sempre affidato al pubblico ministero, tanto che la parte richiedente non ha rappresentanza nel dibattimento e in questo non agisce, se non quando assume la veste di parte civile. Il testo definitivo, innovando su questo punto al progetto e alla legislazione ora vigente, ha resa indipendente la richiesta di citazione dalla costituzione di parte civile. Questa è esercizio di azione civile. Per provocare il movimento di un'azione penale, non si può e non si deve essere obbligati ad esercitare un'azione civile. Certo, nel maggior numero di casi, la costituzione di parte civile accompagnerà la richiesta di citazione; ma, se alcuna volta il danneggiato, fatta quella richiesta e indicate le prove, preferisca lasciare all'organo pubblico la prosecuzione del procedimento, questa facoltà non si deve togliere, poichè si ammette senza costituzione di parte civile, la facoltà di querelare. Beninteso che si assumono con la richiesta tutte le responsabilità di una querela e così l'obbligo delle spese e, in caso di temerarietà, quello del risarcimento dei danni.

Sui limiti e sull'ammissibilità di questo istituto della citazione diretta di parte sono sempre assai vive le dispute. Nel progetto del 1905 avevo proposto di abolirlo; nell'ultimo progetto del 1911, seguendo il voto della Commissione della Camera dei deputati, che di quel primo progetto aveva iniziato l'esame, proposi di ridurlo ai delitti di diffamazione e di ingiuria. E in questo divisamento mi sono mantenuto nel testo definitivo. L'esperienza dimostra che, fuori di quei delitti, l'istituto non risponde ad alcun bisogno, perchè nell'impero della legislazione ora vigente, che lo ammette per tutti i delitti punibili a querela di parte, non vi è quasi esempio di applicazione, altro che per reati di diffamazione e di ingiuria. Si comprende che in questa specie di reati la volontà della parte lesa debba manifestarsi più efficacemente, che possa non tollerare indugi nè ammettere esami ufficiali, i quali, senza un pubblico giudizio e una sentenza di merito, neghino la riaffermazione dell'onore offeso. Ma negli altri reati punibili a querela di parte l'istituto non ha ragione di essere, specialmente quando l'interesse pubblico alla punizione non manca, ma è subordinato all'interesse contrario che il danneggiato può avere ad impedire il procedimento; venuto meno questo interesse predominante, proposta l'istanza di punizione, tolto cioè l'ostacolo che si op-

poneva all'esercizio dell'azione pubblica, questa non deve decampare dalle norme ordinarie.

La riunione e la disgiunzione dei giudizi sono regolate dagli articoli 364 e 365 per tutti i procedimenti, a differenza del codice ora vigente, che le contempla, come il codice francese, solo per i procedimenti di competenza della corte di assise.

Si è pensato di autorizzare la riunione per ragioni di convenienza, anche quando non si verifichi un caso di connessione. Queste ragioni possono essere di varia natura: influenza delle prove di un reato su quelle dell'altro, comunanza di testimoni o di oggetto nelle perizie, necessità logica di decisioni coordinate; e, trattandosi sempre di reati di competenza dello stesso giudice, può per ogni esigenza di giustizia e senza lesione dei diritti delle parti essere ordinata l'unione. Al contrario, per gli stessi motivi, investito il giudice dalla citazione, dall'atto di accusa o dalla sentenza di rinvio, l'unità della decisione rappresenta un legittimo interesse delle parti o del pubblico ministero e la divisione deve quindi essere disposta in giudizio dopo un regolare dibattito in proposito. La differenza è evidente; se pure manchi ogni ragione di riunione, questa non può nuocere alla giustizia della sentenza, che è sempre pronunciata dal giudice competente; ma, se la simultaneità del giudizio è richiesta da ragioni di connessione, la divisione ha efficacia sul giudizio stesso e non può essere regolata come un provvedimento semplicemente ordinatorio dei procedimenti.

Ho detto delle modificazioni introdotte dal testo definitivo nel sistema con cui il progetto regolava le perizie giudiziali. Forse la più importante di quelle modificazioni è nel secondo capoverso dell'articolo 367, che consente alle parti di chiedere che siano citati al dibattimento per dare schiarimenti i periti sentiti nella istruzione, se il loro parere non sia stato unanime.

La Commissione senatoria, pur consentendo nel concetto fondamentale del progetto che le perizie debbano essere lette all'udienza come documenti, ritenne che non si dovesse negare al presidente, per sua facoltà discrezionale da usare col più cauto discernimento, di poter

chiamare all'udienza i periti per qualche schiarimento su punti determinati, esclusa l'ipotesi di disputare su pareri divergenti.

La Commissione della Camera dei deputati con molteplicità di argomentazioni, accettando a sua volta il sistema del progetto, non dissentiva dal concetto che le perizie debbano essere in massima eseguite e discusse durante l'istruzione e che nessun nuovo perito, oltre quelli della istruzione, o assunti secondo le forme della istruzione, possa essere ammesso al dibattimento. Ma proponeva che, quando i periti già assunti nella istruzione, o secondo le forme della istruzione, non siano stati concordi, possano essere chiamati dalle parti, perchè esponano al dibattimento le ragioni del rispettivo loro parere, attribuendosi a chi dirige il dibattimento opportune facoltà per moderare la discussione, per limitarla al campo meramente tecnico e per togliere la parola a chi ne abusi.

L'indirizzo dato da questo equo temperamento fu in generale accolto nelle discussioni parlamentari, e non trovò obiezioni nella Commissione Reale. Fu perciò adottato nella suddetta disposizione dell'articolo 367. Vietato l'intervento in udienza di nuovi periti sugli accertamenti già fatti, si tiene fermo il concetto che all'udienza nè si eseguisce, nè si rinnova la perizia, ma solamente si chiarisce; ed eliminata la facoltà di chiamare al dibattimento nuovi periti col mandato di confutare ad ogni costo e in qualunque modo i risultamenti della perizia istruttoria, si determina che il vero momento del contraddittorio per le perizie non è nel pubblico giudizio, lasciando all'autorità del presidente il compito di tenere i chiarimenti nei confini voluti dalla legge e dalla ragione.

Un'altra modificazione notevole introduce il testo definitivo col capoverso dell'articolo 368. Il progetto aveva preveduto il caso che il bisogno di un determinato accertamento tecnico sorgesse o fosse rilevato solo nel momento processuale preliminare al dibattimento, quando cioè le parti per la domanda giudiziale e per la pubblicità degli atti sono in grado di conoscere gli elementi o le manchevolezze della istruzione, sia stata questa formale o sommaria. E aveva consentito al presidente o al pretore di eseguire o di ordinare la perizia, col sistema e con le norme della istruzione formale. Ma fu opportunamente osservato che, quando si tratti di un semplice accertamento tecnico, e sempre che l'indagine sia facile e breve, non è necessario ricorrere

alle complicazioni di una perizia contraddittoria, ma deve essere accordata facoltà al presidente o al pretore di nominare un solo perito, affinché proceda all'operazione richiesta e ne riferisca al dibattimento. In questo caso, come è chiaro nella indicata disposizione, la scelta del perito è sempre giudiziale.

Noto finalmente su questo argomento che, nemmeno nei giudizi per citazione direttissima, per non limitare l'uso di questa forma di procedimento, che si vuole anzi rendere più frequente, si è esclusa ogni possibilità di perizia all'udienza; e quindi l'articolo 291 dispone che il pubblico ministero e le parti possono presentare periti soltanto per operazioni di semplice e pronta esecuzione.

Mosso dal concetto che le norme fondamentali del giudizio, e quindi quella dell'oralità, non debbano ridursi ad un vuoto rigorismo formale inderogabile, ma debbano rispondere a un reale bisogno del processo, ho dettato l'ultimo capoverso dell'articolo 367. Quando si tratti di deposizione raccolta nell'istruzione formale e sia lasciata al giudice, al pubblico ministero e a tutte le parti, facoltà di sostituire la dichiarazione orale e immediata del testimonio alla domandata lettura, si è provveduto a eliminare ogni pericolo e non vi è ragione di negare una facilitazione che evita disagi e spese inutili. Anche in altri casi, in conformità della legislazione vigente, si consente la lettura e non per questo si offende il principio di oralità. Resta chiaro, senza necessità di un esplicito precetto, che, ammessa la lettura, non può il presidente o il pretore respingere la proposta per la citazione del testimonio. Il potere dato dall'articolo 371 è quello di ridurre le testimonianze: ma, ammessa la testimonianza, questa deve essere raccolta con le norme ordinarie, quando il pubblico ministero o qualsiasi parte ne richieda in tempo l'osservanza.

L'articolo 371 deve tenersi in correlazione con l'articolo 398. La vera e sola maniera di attuare quella abbreviazione e semplificazione del dibattimento che tutti desiderano, è la rigida osservanza di queste disposizioni, che molto lasciando alla discrezionalità del presidente o del pretore, ad essi affidano principalmente di realizzare il voto della dottrina e della pubblica opinione per un procedimento penale che

abbandoni ogni accademica teatralità e si liberi da sovrabbondanze perniciose.

Il nuovo Codice ha dato alla istruzione preparatoria tutto lo sviluppo che è necessario per rendere possibile un giudizio pubblico breve e sollecito, ha ammesso il contraddittorio e la pubblicità per le parti negli atti più importanti della istruzione, affinchè non si sia costretti ad un lavoro di demolizione di ciò che si era edificato senza l'intervento della difesa, ha impedito più che ha potuto le discussioni dei periti all'udienza, e ha limitato il numero dei difensori; quando infine ha dato il potere al presidente di ridurre le liste dei testimoni soverchiamente estese, ha esaurito il suo compito e deve per necessità affidarsi alla sagacia, all'equità, ed anche all'energia di chi presiede al dibattimento. E' stato detto più volte ed è vero: in altre nazioni, con leggi poco difforni dalle nostre, i dibattimenti penali si mantengono in confini convenienti.

L'indirizzo per la riduzione delle liste testimoniali è dato dalla legge: i testimoni debbono essere sentiti solamente sul fatto, quando siano in grado di fornire notizie utili per l'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato.

TITOLO II.

Del giudizio di prima cognizione.

Gli emendamenti introdotti non sono sostanziali e costituiscono piuttosto integrazione dei principii già accolti e ulteriori conseguenze delle disposizioni contenute nel libro secondo.

Per i dibattimenti a porte chiuse ho tolto con un esplicito divieto la possibilità che vi assista alcun'altra persona tranne i testimoni, gli interpreti e i periti, secondo l'ordine in cui sono chiamati. Ho disposto che, trattandosi di giudizi contro minori degli anni diciotto, nei casi appunto in cui il dibattimento si svolga a porte chiuse, a porte chiuse altresì venga pronunciata la sentenza. Mi è parso infatti evidente, specie di fronte ai non pochi abusi lamentati pel mancato rispetto alle particolari finalità della chiusura delle porte al pubblico, che non vi può essere speciale motivo, per il quale a persona estranea al pro-

cedimento debba essere permesso di assistervi, se motivi d'ordine superiore impongono che la pubblicità sia tolta: e se ragioni strettamente inerenti alla condizione del giudicabile, per la sua età minore, consiglino sia tolta la pubblicità, le stesse ragioni debbono portare alla conseguenza naturale che anche la lettura della sentenza alla pubblicità medesima sia sottratta.

Ho mantenuto nell'articolo 375 il divieto di riservare posti speciali al pubblico tranne che ai rappresentanti della stampa; con che si è provveduto contro l'intollerabile teatralità dei dibattimenti cui le nostre aule giudiziarie hanno deplorabilmente dovuto soggiacere per insufficienza di disposizioni legislative. Nelle aule stesse deve infine essere impedito l'accesso a chi sia noto come ammonito, vigilato speciale, ozioso o vagabondo, costituendo classi pericolose alla società e potendo turbare la tranquillità del giudizio; nonchè ai minori degli anni diciotto che nei penali dibattimenti trovano eccitamento e scuola al malfare. Il divieto, per sè stesso, sarà efficace ad allontanare dai dibattimenti, per la sola minaccia di esserne allontanati con la forza, coloro che la legge espressamente dichiara non dovervi assistere.

Apertosi il dibattimento, l'articolo 454 del progetto affidava al pubblico ministero e, quando si procedesse per citazione di parte, alla parte civile, di esporre succintamente il fatto, senza accennare alle prove. Ho però dovuto considerare come questo sistema, rimanendo sempre unilaterale, e quindi pericoloso, per la impressione e la intonazione che al processo darebbe, anche involontariamente, il referente, lasciasse adito alle eventualità di contestazioni, mentre alle esigenze del dibattimento è necessario e sufficiente che sia fatto noto il tenore della imputazione. Su quest'ordine di idee pertanto, nell'articolo 379, mi sono definitivamente fermato, come quello che più è conforme al principio assoluto della oralità nei dibattimenti penali e confacente alla celerità del giudizio.

Le disposizioni relative alla polizia delle udienze sono state soltanto integrate con quelle del codice vigente: tenute in correlazione le norme degli articoli 373, 382 e 383, risulta implicitamente

autorizzato chi esercita la polizia delle udienze a escludere il pubblico dalla sala in caso di continuato disturbo o tumulto.

Per coordinare l'interrogatorio all'udienza con quello delle fasi processuali anteriori, all'obbligo del giudice di avvertire l'imputato del diritto di non rispondere ho sostituito pure nel dibattimento il concetto che le dichiarazioni debbono essere spontanee, semplicemente autorizzate dal magistrato e dal medesimo regolate e moderate nell'esplorazione delle facoltà direttive del dibattimento.

Nel primo capoverso dell'articolo 398 ho inteso contrastare un malvezzo che non ridonda a decoro e rispetto della magistratura, vietando espressamente che i funzionari dell'ordine giudiziario, i quali hanno avuto parte, per ragione del loro ufficio, negli atti del procedimento, siano sentiti come testimoni. Questi funzionari nessun contributo possono portare che non sia già consacrato negli atti.

Un punto assai discusso fu quello concernente la incriminazione di testimoni per falsità, il modo di procedere contro di essi e l'effetto delle ritrattazioni. Fu detto essere incivile il principio, mantenuto nel progetto all'articolo 477, della efficacia delle ritrattazioni per liberare dall'arresto e dal procedimento il testimonio mendace; ma, per quanto possano essere degne di considerazione le osservazioni e le ragioni portate a suffragio di questa tesi, non ho potuto disconoscere che l'articolo accennato è una naturale e logica derivazione e conseguenza dell'articolo 216 del codice penale, di principii quindi che, in sede di procedura, non avrei potuto discutere nè modificare.

Fu detto anche che la facoltà dell'arresto del perito, interprete o testimone sospettato di falsità, può rappresentare una coercizione sull'animo dell'indiziato e che d'altra parte, appunto perchè soltanto indiziato, mancando l'estremo della flagranza, l'arresto stesso male viene giustificato come eccezione al principio d'iniziativa del pubblico ministero. Ma anche su questo punto ho dovuto convincermi che la specialità del caso richiede specialità di provvedimenti. L'arresto è facoltativo e non si sottrae alla regola che la libertà non deve essere menomata senza una prova chiara di reità; d'altro canto vi son purtroppo casi di falsità così sfacciata, che per il decoro della giu-

stizia, per il prestigio della legge, per le necessità del procedimento, si deve reprimere immediatamente l'artificio che si designa sul fondo processuale mercè la falsità delle prove.

Il ricordo delle molte questioni che si agitano sulla interpretazione dell'articolo 311 del vigente codice e che giova siano evitate per l'avvenire, e insieme la persuasione che, dato il sistema del libero convincimento, l'applicazione del principio della oralità possa essere in ragionevoli confini limitato senza alterarne la essenza in rapporto agli scopi del processo, mi ha indotto a regolare le letture al dibattimento sulla base di una distinzione precisa di ciò che è atto processuale, documento o testimonianza, agli effetti dell'uso che può farsene.

Nella materia concernente la sentenza e le spese, obbedendo alla necessità di coordinamento con disposizioni di cui già ho discorso, ho introdotto talune innovazioni ispirate al proposito di chiarire le condizioni di costituzione della regiudicata penale, di mettere in relazione le formule liberatorie del giudizio con quelle della istruzione, di informare ai principii più sicuri le disposizioni della legge sulla condanna condizionale e sul casellario giudiziale, per quanto più strettamente si attiene alla pronuncia della sentenza e ai provvedimenti del giudice di cognizione, e infine di regolare con precisione i rapporti tra il giudicato penale e l'obbligo delle spese e del risarcimento del danno.

Nell'articolo 414 sembrò utile aggiungere espressamente che per riparare alla eventuale mancanza di requisiti, senza conseguente nullità, si provvede mercè la rettificazione con le forme prescritte nell'articolo 434 per gli errori materiali, essendo indubbiamente eccessivo il fare ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione.

L'articolo 499 del progetto dava la formula della cosa giudicata penale, e rispecchiava nitidamente il concetto che il giudicato penale costituisce una causa naturale di estinzione dell'azione a cagione del-

l'esaurimento della stessa nel corso del procedimento e nell'esito del giudizio. Occorreva nondimeno, ai migliori fini della disposizione, precisare come, quando e perchè sia troncato irremissibilmente il corso della azione penale, acciocchè non avessero a ripetersi per l'avvenire le controversie cui diede argomento l'articolo 518 del vigente codice. Il giudicato irrevocabile può solo formarsi su di una specie di fatto rigorosamente identificata e circoscritta nei suoi termini, quale che possa essere la definizione giuridica cui abbia a prestarsi sotto il profilo del titolo, del grado e della quantità del reato; ma in relazione a quella specie di fatto l'azione penale deve avere avuto tutto il suo completo e libero svolgimento: giacchè, quando siasi arrestata per mancanza di querela o di richiesta, non potè dirsi legittimamente posta in movimento al fine giuridico concreto della punizione del colpevole, nè può quindi ritenersi consumata per il solo accertamento della mancanza delle condizioni di procedibilità.

Circa le formule terminative delle sentenze liberatorie, basterà considerare che pure in sede di giudizio il rispetto alla reputazione dell'imputato non può spingersi sino ad impedire che si usi una formula che risponde a verità sostanziale ed effettiva, quale è assai spesso il giudizio della non provata reità. Inoltre è utile e giusto che nel momento stesso in cui si pubblica la sentenza sia noto per dichiarazione sicura e precisa il motivo di proscioglimento.

Dal beneficio della condanna condizionale ho escluso esplicitamente quei reati per i quali leggi speciali già lo impediscono; e ho chiarito la formula della legge vigente nel senso che il termine di sospensione di cinque anni riguarda le condanne per delitti: per le contravvenzioni il termine, pure rimesso alle facoltà discrezionali del giudice, deve essere inferiore a quello della prescrizione della pena, perchè, estinta la condanna, non può più spiegare efficacia un ordine di sospensione. Ho escluso dal beneficio della condanna condizionale i contumaci troncando così un'annosa questione, e dando al solenne ammonimento in pubblica udienza quel significato altissimo che davvero si conviene allo spirito del provvedimento di sospensione e alle finalità che si propone.

Sulle speciali condizioni che il giudice può imporre nell'accordare il beneficio in parola, ho adottato una formula per la quale la facoltà di subordinare la sospensione al risarcimento del danno o di parte di esso e al pagamento delle spese processuali, non è solo limitata alla pronuncia di condanna per delitti, ma è estesa anche ai giudizi per contravvenzioni. Esclusa la riparazione pecuniaria che è dovuta soltanto nei casi indicati nell'articolo 7, tra cui nessuna contravvenzione è compresa per le altre private ragioni della parte danneggiata, male si giustifica al riguardo un diverso trattamento quando il criterio informatore della disposizione, come agevolmente si intende, può avere applicazione concreta anche nei giudizi per contravvenzioni, delle quali non è ignota per non pochi casi la gravità.

Infine ho reso omaggio al concetto che informa l'istituto della condanna condizionale, che è di sottrarre all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere chi mai ne abbia varcato le soglie, e di curare in siffatta guisa l'emenda del colpevole; principio scolpito e consacrato nei precetti che il beneficio della sospensione non possa essere accordato a persona che già abbia riportata condanna alla reclusione, e che la sospensione non possa essere accordata più di una volta; nel primo caso è evidente la inutilità del provvedimento che non varrebbe a raggiungere le sue finalità, ed è lo stesso nel secondo caso, perchè già una volta queste finalità sono state deluse. Pertanto nell'articolo 426 ho espressamente chiarito che neppure la intervenuta riabilitazione vale a creare la possibilità che la sospensione dell'esecuzione della pena sia accordata più di una volta.

Al contrario, ho ammesso la possibilità della concessione del beneficio anche quando una prima volta sia stato concesso con decreto a norma dell'articolo 298. Quelle ragioni che hanno determinato questa importante innovazione nell'ordine dei procedimenti e dei giudizi, in casi particolarmente determinati della legge, non potevano non avere influenza e spiegare efficacia anche nei riguardi degli effetti del provvedimento. Negare al giudice la facoltà di concedere col decreto quel beneficio che al pubblico dibattimento potrebbe concedere, sarebbe stato contraddire ai criteri di tenuità del fatto e di benevolenza del giudice, che presiedono all'istituto del decreto; e sarebbe stato volerne annullati gli effetti di sfollamento delle piccole procedure, perchè la sola possibilità di ottenere la condanna

condizionale avrebbe giustamente e ragionevolmente indotto il condannato a fare opposizione al decreto e a chiedere il giudizio nelle forme ordinarie. D'altra parte, concesso il decreto di condanna condizionale, la eccezionalità dell'istituto deve indurre a considerarne anche gli effetti con criteri consequenziali; di guisa che, sotto il punto di vista di intimidazione e di emenda del colpevole, non può il decreto di condanna, privo inoltre, per necessità pratiche, dell'ammonimento in pubblica udienza, essere parificato ad una sentenza.

Nel riprodurre la disposizione per la quale il giudice, pronunciando sentenza di condanna non eccedente una determinata misura, può impartire l'ordine che della condanna stessa non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, ho eliminato la distinzione tra la pena della reclusione e quella della detenzione in rapporto alla misura entro cui il provvedimento può concedersi; e agli effetti della disposizione medesima ho parificato l'uno e l'altro genere di pena, parlando semplicemente di pena restrittiva della libertà personale per durata non maggiore di tre anni. E' una modificazione a cui mi sono determinato, perchè dalla cennata disposizione, che ha fatto buona prova fin qui, io mi riprometto maggiori e più sensibili benefici nel campo più largo in cui potrà spiegare la sua influenza. D'altro canto, in contrapposto a siffatto allargamento, è notevole la disposizione che l'efficacia dell'ordine venga a perimersi non solo per una successiva condanna alla reclusione, ma per qualsiasi condanna che venga inflitta per nuovo fatto costituente delitto.

Ho reputato conforme all'ordinamento del giudizio civile e alle garanzie che per esso sono dovute, disporre che la domanda per liquidazione di danni, la quale assume appunto il carattere di nuova, autonoma richiesta, quando non sia stato provveduto nella sentenza di condanna in sede penale, sia proposta avanti il giudice civile, competente in primo grado per valore, nel luogo dove fu trattato in prima cognizione il giudizio penale. In verità la sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni non costituisce che il titolo della domanda giudiziale e, se la cognizione di essa deve per qualunque motivo essere sottratta al giudice che

pronunciò sul merito nel giudizio penale, non si vede ragione per derogare, senza pratica utilità, anzi con eventuale discapito degli interessati, alle norme ordinarie della competenza.

Nella prima parte dell'articolo 431 ho rimesso alla prudenza del giudice di valutare la importanza del procedimento e la consistenza della querela prodotta, per quanto non assecondata da risultanze processuali; di guisa che, pure essendo di massima che, in caso di proscioglimento per motivo diverso dalla estinzione dell'azione penale per prescrizione non ancora compiuta quando la querela fu presentata, il querelante debba essere condannato al rimborso delle spese in favore dell'imputato e del civilmente responsabile, citato e intervenuto nel giudizio; nondimeno il giudice stesso, valutate le circostanze della causa, potrà, concorrendo giusti motivi, compensare in tutto o in parte le spese medesime analogamente a quanto dispone l'articolo 370 del codice di procedura civile per le contestazioni civili.

In ordine al risarcimento di danni e alla rifusione di spese a favore dell'imputato prosciolto, poichè la sincerità e onestà della domanda di danni sarà tanto più avvalorata dalla spontanea e immediata reazione contro la asserita ingiusta accusa e poichè la domanda stessa meglio potrà essere valutata quanto più sia connessa all'esame della causa penale e affidata ai giudici che di essa debbono pronunciare, così all'articolo 432 ho accolto la dottrina che il titolo al risarcimento debba essere, sotto pena di decadenza, chiesto nel giudizio penale ed accordato solo dal giudice penale e nella stessa sentenza di proscioglimento.

Nell'articolo 434, in conformità del progetto, si dispone per la correzione degli errori materiali: ho aggiunto che si provveda nello stesso modo quando occorra rettificare in una sentenza il nome e cognome dell'imputato. E' chiaro che in questa ipotesi di rettifica va compreso non solo il caso di imputato che abbia assunto falso nome, ma anche quello di imputato del quale non sia stato possibile accertare il nome durante il procedimento e il giudizio.

Per la considerazione che ciascuna delle parti ha il diritto di farsi dare atto della esecuzione di ogni singola formalità indicata nel-

l'articolo 436 e di far mettere a verbale le sue eventuali contestazioni e proteste, ho creduto ragionevole impedire la possibilità di creare eccezioni minuziose ed infondate relative alla redazione del processo verbale presumendo senz'altro, in mancanza di proteste verbalizzate, la perfetta regolarità degli atti compiuti.

Non ho conservato la disposizione dell'articolo 502 del progetto, concernente la stenografia nel dibattimento. Per quanto non si possa disconoscere la utilità della stenografia anche nella redazione dei verbali di udienza, nondimeno ho dovuto considerare innanzi tutto e sopra tutto le pratiche difficoltà di quella disposizione: in primo luogo per la impossibilità di estendere l'uso ufficiale e obbligatorio della stenografia in tutte le aule giudiziarie, per il che si avrebbe una inammissibile disparità di trattamento: in secondo luogo per la necessità di sottoporre l'opera del cancelliere stenografo ad una procedura di revisione per parte del presidente o del pretore: infine per il grave dubbio che l'uso della stenografia, lungi dal contribuire alla brevità dei verbali e dei dibattimenti, possa cagionare invece lungaggini, che è bene prevedere ed evitare.

Furono oggetto di nuovo esame e di attenta considerazione le disposizioni speciali per il giudizio avanti la corte di assise.

La Commissione senatoria aveva proposto la riduzione a otto del numero dei giurati. Nella Commissione della Camera dei deputati prevalse il voto di mantenere l'attuale numero dei giurati giudicanti, con questa aggiunta subordinata: che se si volesse ridurlo, non si dovrebbe andare al di sotto di dieci giurati giudicanti e due supplenti (salvo in ogni caso un maggior numero di supplenti per i procedimenti assai lunghi) con limitare le recusazioni a dodici, sei per parte. La Commissione Reale si attenne a questa subordinata e il testo definitivo l'ha adottata nella sicurezza che la lieve diminuzione non scemerà guarentigia di giustizia per la società e per l'imputato.

Sarà data nelle disposizioni di coordinamento la norma relativa, già implicita nondimeno nell'articolo 463, il quale stabilisce che la decisione dei giurati deve risultare dalla maggioranza di sei voti almeno e in quella dell'articolo 466, per il quale pure la maggioranza

di sei voti autorizza il presidente a rimandare il giudizio ad altra sessione con altri giurati.

Nelle stesse disposizioni di coordinamento sarà ugualmente provveduto alla riduzione delle ricuse raccomandata da entrambe le Commissioni parlamentari.

Per la ripristinazione dei giudici assessori avrei volentieri seguito l'invito della Commissione della Camera dei deputati, essendo nota la mia opinione in argomento. Ma permangono, e sono anzi oggi più gravi, le ragioni di ordine diverso che convinsero il Parlamento ad abolirli con la legge del 1907 e la ripristinazione richiederebbe un arduo coordinamento di riforme giudiziarie.

Debbo d'altra parte notare, per la verità, che l'abolizione del collegio in corte di assise non ha in pratica prodotto notevoli inconvenienti. Molto, anzi tutto dipende dalla scelta dei presidenti, nella quale deve essere sempre più vigile l'attenzione del Governo, perchè risponda alle esigenze di giustizia questa importante e delicata funzione giudiziaria.

La maggiore modificazione che il testo definitivo apporta al progetto, per i giudizi di corte di assise, è la soppressione delle disposizioni che stabilivano la partecipazione dei giurati all'applicazione della pena.

La Commissione senatoria avisò che, non potendosi devolvere ai giurati l'esclusiva potestà del giudizio anche nella pena, la transazione era inopportuna, perchè avrebbe finito con abbassare la figura del magistrato dirigente il processo, dando al suo voto valore minore di quello del voto di un giurato. Inoltre la stessa Commissione senatoria credette di non potere accogliere la proposta, tenendo conto delle condizioni di coltura del nostro popolo e delle morbose correnti di indulgenza che troppo spesso prevalgono, specialmente quando si tratta di reati di sangue. La Commissione della Camera dei deputati si associò a questo voto, che è stato adottato nel testo definitivo, sebbene la Commissione Reale abbia esplicitamente aderito al sistema del progetto.

Il problema è assai grave e complesso. Non è dubbio che la proposta contenuta nel progetto ministeriale aveva per sè il favore di ragioni teoriche e pratiche di grande importanza. Da un lato restituiva

al giudice popolare quella parte di valutazione del fatto che è certamente contenuta nei motivi di determinazione della pena, dall'altra impediva la possibilità di diffidenze e di conflitti che sono assai spesso cagione di inique e deplorate assoluzioni. Ma non si può non riconoscere la gravità del pericolo derivante dalla eccessiva inclinazione alla indulgenza che informa i nostri giudizi popolari. Quella inclinazione, non sufficiente a indurre le coscienze oneste ad una negazione della verità, può bastare invece a deciderle per l'uso indebito di una facoltà discrezionale. E facoltà discrezionali è forse meglio non siano in un istituto che rappresenta e deve rappresentare l'esperimento dell'impressione prodotta dall'accusa e dalle prove sulla convinzione di giudici popolari per un giudizio esclusivamente logico dei fatti.

Nelle relazioni ministeriali ai progetti del 1905 e del 1911 ho più volte manifestato il concetto ora accennato, che informa la fisionomia dell'istituto anche più recisamente nella nuova legislazione. Col risultato oramai quasi incontrovertito dell'indagine storica, che ne rintraccia le origini nei giurì di prova destinati a sperimentare l'evidenza degli indizi, si accorda il pensiero della dottrina, che ne vede il fondamento giuridico e sociale nella necessità della piena coscienza del consorzio civile circa la reità di uno dei suoi membri, mercè una prova così evidente da potersi riconoscere anche da chi non è aduso all'ufficio di giudicare. A questa fisionomia dell'istituto si ispiravano le proposte del progetto per l'abolizione del riassunto presidenziale e per la deliberazione del verdetto in udienza. La prima non è stata oggetto di ulteriori obiezioni; contro la seconda non sono mancati nuovi dubbi. Nondimeno il voto concorde delle Commissioni parlamentari mi ha confermato nella mia antica e profonda convinzione sulla opportunità del sistema proposto.

Quando si dice che ogni giudizio collettivo deve essere preceduto da una discussione fra i giudicanti, si dimentica il principio sopra accennato, che costituisce la ragione e la specialità della decisione dei giurati. Appunto quella discussione, non regolata da norme di legge, non controllata dalla pubblicità, quella discussione, che del resto nemmeno dalla legislazione vigente è voluta, inframmettendosi tra l'impressione del dibattimento e la deliberazione, denatura la

risposta del giurato, la quale non rappresenta più la riflessione spontanea e sincera di una coscienza, ma subisce la suggestione della imitazione, della stima, dell'ossequio, quando pure non altre.

Piuttosto doveva preoccupare ed ha preoccupato la possibilità che anche la sola presenza dell'accusatore o del difensore valga a turbare la serenità del verdetto. E per questo da una parte il testo definitivo accorda ampio potere al presidente per reprimere immediatamente ed efficacemente, con l'allontanamento dalla sala d'udienza, ogni tentativo di influire mediante qualsiasi manifestazione sulla tranquillità della votazione; dall'altra ha accolto il voto della Commissione della Camera dei deputati, perchè, tenendosi al minimo necessario il numero dei presenti alla deliberazione, un solo difensore sia ammesso per tutti gli imputati, fra i quali non esista incompatibilità di difesa, e siano esclusi i difensori della parte civile e della persona civilmente responsabile.

Altre disposizioni regolamentari assicureranno nel miglior modo il segreto del voto del giurato e cercheranno pure di prevenire che manifestazioni possano giungergli, da qualunque parte, nel momento in cui deve trovarsi soltanto di fronte all'impressione della sua coscienza.

Con queste cautele le obiezioni pratiche contro la riforma perdono ogni valore, mentre non è chi non veda come anche nella pratica quella riforma debba produrre assai notevoli vantaggi. Basta additare l'efficacia di chiarezza che acquistano le spiegazioni delle questioni da parte del presidente, quando sono date immediatamente e distintamente per ciascuna questione prima della votazione e non si perdono nella confusione e nella dimenticanza di un lungo e complesso discorso; non sarà più in alcun caso consegnato al capo dei giurati, come ora spesso avviene, un voluminoso questionario che rappresenta un laberinto tormentoso, nel quale la coscienza del giudice nel supremo momento, in cui decide della libertà dei cittadini, è affaticata dalla più laboriosa indagine sul significato delle questioni, e sul nesso intricato di dipendenza e di relazione dell'una con le altre; non saranno più possibili verdetti irregolari, incompleti, contraddittorii, se non per errore del presidente. E questo errore, del resto quasi inconcepibile, sarà, se mai, corretto non da nuove votazioni di rettifica, che alcuna

volta sono e sempre possono apparire un illecito ritorno sulla propria deliberazione, ma con i mezzi normali di impugnazione.

Per lo stesso ordine di idee, nel desiderio di lasciare al verdetto la massima spontaneità, sono ritornato nel testo definitivo al sistema della legislazione ora vigente che vieta di porre, nelle questioni ai giurati, denominazioni giuridiche (art. 446).

E' vero che qualunque formulazione di fatti in parole è sempre una generalizzazione, perchè è sempre tale la parola, il linguaggio, ma nel grado di queste generalizzazioni la denominazione giuridica, la parola della legge rappresenta la sintesi maggiore, a cui la mente del giudice popolare non arriva il più delle volte che attraverso la interpretazione tecnica di un'altra coscienza.

A raggiungere la massima chiarezza ho creduto opportuno di segnare alcuni esempi sul modo di proporre le questioni ai giurati.

Le questioni subordinate possono dipendere, come si comprende, da diversità di fatto materiale o da mancanza o mutamento di alcun altro degli elementi del reato. L'articolo 447 prevede la doppia ipotesi, e nella prima soltanto richiede una nuova votazione sul fatto materiale, perchè nell'altra quella votazione sarebbe affatto superflua e renderebbe possibile una negazione di ciò che si era prima affermato o viceversa.

E sempre allo stesso scopo di chiarezza ho seguito volentieri il voto concorde delle Commissioni parlamentari, convertendo in obbligo (art. 446) la facoltà data dal progetto (art. 511 e 514) di dividere la questione in tre domande, per eliminare controversie e incidenti al dibattimento e garantire in ogni caso contro gli equivoci e i danni prodotti dalla complessità delle questioni. La detta divisione era poi resa necessaria dalle disposizioni della nuova legge, che danno anche alla sentenza della corte di assise autorità di giudicato sull'azione civile di risarcimento (art. 12).

Fra le altre minori riforme introdotte dal testo definitivo nel giudizio di corte di assise, va ricordato che l'articolo 439, in con-

formità del voto della Commissione senatoria, dispone che il presidente, prima di dichiarare non doversi procedere, se l'azione penale sia estinta ovvero non possa essere promossa o proseguita, debba sentire il pubblico ministero, l'imputato e i difensori.

Il capoverso dello stesso articolo provvede a dar potere al presidente, nel procedimento per citazione diretta, di decidere l'eccezione d'incompetenza della corte di assise. Il progetto partiva dal concetto tradizionale che la sentenza di accusa era attributiva di competenza; questo criterio è stato mantenuto, ma era necessario provvedere per i casi di citazione diretta che con le nuove disposizioni possono ripetersi assai di frequente, non essendo ammissibile che attribuisca definitivamente competenza la sola azione del pubblico ministero, tanto più che poi la incompetenza per materia costituisce motivo di ricorso per annullamento.

La sintetica esposizione della materia del giudizio, per opera del presidente, è stata ripristinata in conformità del voto della Commissione senatoria (art. 438).

Si è esclusa nei giurati la facoltà di indirizzare direttamente all'imputato, alla parte lesa, ai testimoni o ai periti le domande che ritengano utili all'accertamento della verità, pur mantenendo quella di rivolgerle per mezzo del presidente (art. 442); ma è sembrato opportuno tenere in vita l'avvertimento in proposito, perchè sia provocata nel giurato l'attività diretta a rimuovere i dubbi e a completare la propria convinzione. Resta così al presidente in tutta la sua pienezza il potere direttivo del dibattimento e il più ampio potere moderatore nell'esame delle prove.

Per l'ipotesi di verdetto affermativo sul fatto principale a maggioranza di sei voti, il progetto (art. 532) dava facoltà al presidente di pronunciare sentenza di assoluzione. Si è creduto meglio ritornare al sistema del codice vigente, che autorizza soltanto il presidente a rinviare il giudizio ad altra sessione con altri giurati. La convinzione del presidente, aveva detto la Commissione senatoria, favorevole all'imputato contro quella della semplice maggioranza del giurì, ha un valore morale di cui non giova esagerare la misura. Può apparire strano che il magistrato ottenga la fiducia più illimitata del legislatore solo quando la sua convinzione è favorevole all'imputato e si tema di lui come di un nemico della giustizia nell'ipotesi contraria e per-

fino di fronte al solo dubbio che tale ipotesi sia per verificarsi. Anche il magistrato, come il giurato, può ingannarsi. Lodevolmente il codice vigente regola questo caso ammettendo il giudizio di un nuovo giurì (art. 509); questa disposizione è in sostanza più favorevole all'imputato essendo abbastanza facile che il presidente, nel caso di suo dubbio, e tenuto anche conto del numero dei voti su eventuali aggravanti e su questioni o domande accessorie, per scrupolo di coscienza, rimetta il giudizio a un nuovo verdetto; mentre potrebbe essere eccezionale una sua convinzione perfetta e precisa, in senso contrario al voto della maggioranza dei giurati, da indurlo a sentenziare in contraddizione del medesimo.

Non si è riprodotta la disposizione della prima parte del detto articolo 509 del codice vigente, perchè il ricorso non è ammesso che contro le decisioni tassativamente indicate dalla legge, fra le quali non è compresa quella dei giurati per la sua natura insindacabile di giudizio di fatto.

Ho seguito il desiderio delle Commissioni parlamentari di non mantenere la formula per il giuramento dei giudici popolari adottata dal progetto, ma non ho potuto ripristinare quella del codice vigente che è formula di altri tempi, dettata da oltre un secolo nel codice francese e contiene insieme ricordi inopportuni di norme processuali e di vincoli religiosi. Le une restino nelle disposizioni del Codice, con le sanzioni che le accompagnano, gli altri nella coscienza di chi li sente e li intende. La legge rispetta ogni sentimento, ma non impone che l'onestà del giudizio. Ho quindi sostituito una formula semplice e sobria, che stabilisca un impegno di onore per il giurato e vincoli la sua coscienza al rispetto della verità e della giustizia.

Il testo definitivo mantiene integralmente il sistema del progetto per il giudizio in contumacia.

L'obbligo del giudice di rimandare il dibattimento, sempre che sia giustificato un legittimo impedimento, l'istituto della restituzione in termine, il prescritto intervento della difesa parvero riforme sufficienti a tutelare la giustizia senza incoraggiare la contumacia volontaria.

Non ripeterò le ragioni largamente esposte nella relazione al pro-

getto del 1905 a sostegno di questo sistema, che sembra il più razionale, in quanto, allontanando pure il ricordo del pensiero che una sentenza di condanna non sufficientemente giustificata possa essere considerata come una pena della contumacia, non si cade nell'eccesso contrario di rendere più vantaggiosa la condizione del contumace.

La Commissione senatoria aveva proposto di autorizzare il mandato di accompagnamento, quando il giudice abbia ragionevole sospetto di contumacie volontarie con fine dilatorio. Ma, nel dissenso della Commissione della Camera dei deputati, parve meglio mantenere il principio che la comparizione dell'imputato in giudizio deve essere libera, perchè la prova deve essere indipendente dall'interrogatorio; e come l'imputato può rifiutarsi di rispondere, così deve avere facoltà di non comparire, quando la cattura non sia determinata dalla necessità di assicurarla alla giustizia per la gravità del delitto commesso.

Si è seguito invece l'altro indirizzo opportunamente dato dalla Commissione senatoria, che si pre occupava della possibile ingiustizia di una condanna, quando l'imputato non è comparso, ma non ha avuto effettivamente in proprie mani la consegna della citazione. E per questo si è esteso, come ho detto, l'istituto della restituzione in termine. Con la riapertura dei termini di impugnazione anche in questo caso, con la facoltà data al giudice di appello di rinnovare il dibattimento, col divieto di giudicare quando sia giustificato un legittimo impedimento, con la purgazione della contumacia nei delitti più gravi di competenza della corte di assise, parmi si possa essere tranquilli nel ritenere che le condanne in contumacia non saranno pronunciate o per lo meno non saranno eseguite, se non quando l'imputato non abbia voluto comparire per difendersi; e allora, per quanto non debba scemare lo scrupolo del giudice nell'esame delle prove, se queste sono gravi e convincenti per la condanna, la volontaria contumacia ne completa il valore, dimostrandone la inconfutabilità.

Pertanto nemmeno ho creduto di accogliere la proposta avanzata nelle discussioni parlamentari e vivamente sostenuta nella Commissione Reale, di estendere l'istituto della purgazione ai reati più gravi di competenza del tribunale. La facoltà di appello nei giudizi di competenza del tribunale è da una parte guarentigia sufficiente di giustizia, dall'altra rende impossibile l'organizzazione pratica del doppio istituto.

Inoltre, il testo definitivo negli articoli 471 e 476 provvede ad

eliminare l'inconveniente lamentato dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine agli interessi delle parti lese. Non è ammissibile che l'azione civile per il risarcimento del danno sia arrestata o resa difficile dalla contumacia, sia pure giustificata, dell'imputato, quando in nessun caso il diritto di azione civile trova ostacolo nella contumacia del convenuto; e l'impossibilità di una sentenza contumaciale irrevocabile di condanna, per taluni reati, non deve impedire che si ottenga una sentenza eseguibile per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Può l'interesse pubblico di punire cedere di fronte alla necessità di una maggior guarentigia del diritto di libertà; ma nel conflitto d'interessi patrimoniali la qualità d'imputato non può essere ragione di una condizione privilegiata.

Infine si è preveduto e disciplinato il caso d'infermità di mente sopravvenuta all'imputato, dopo commesso il reato. Ed è vietato il giudizio. Anche nell'impero del codice vigente non si dubita, sebbene manchi una norma espressa, che sia impossibile procedere a giudizio, quando l'imputato non sia in grado, per infermità di mente, di difendersi. In questo caso, per le ragioni innanzi esposte, e nello stesso modo, si è provveduto agli interessi civili delle parti lese.

TITOLO III.

Del giudizio sulle impugnazioni.

Relativamente alla prima forma di impugnazione, quella dell'appello, si ripresentava una questione tante volte sollevata e del più alto interesse: se dovesse affermarsi che l'appello devolve il processo nella sua totalità alla cognizione del secondo giudice. Per altro, in conformità ai principii ch'io avevo accolti nel progetto, prevalse anche nelle discussioni il concetto che il riesame debba essere completo se l'appello sia interposto dal pubblico ministero, e debba al contrario essere limitato ai punti designati, se l'appello sia interposto dal condannato. Parve alla Commissione della Camera dei deputati e alla grande maggioranza della Commissione Reale che il sistema opposto, pure rigi-

damente logico, troppo avrebbe urtato contro uno stato legislativo oramai tradizionale; si ricordò che il giudice di primo grado ha il vantaggio di una più esatta e immediata percezione dei fatti; nè si omise di osservare che il sistema opposto può avere il significato e l'effetto di un'intimidazione a non valersi di un rimedio dalla legge accordato.

La stessa Commissione del Senato, pure ritenendo giunto il momento di debellare un antico pregiudizio, si rendeva conto di sentimenti ormai diffusi e radicati nella coscienza comune, e portava la questione su un altro terreno: anzichè modificare la disposizione di legge che regola l'effetto devolutivo dell'appello, dettare norme che consentano al pubblico ministero presso il giudice di appello di interporre gravame nel momento in cui è posto in grado di esaminare a pieno gli atti del procedimento.

Questa soluzione indiretta era tale da sedurre la mente di chiunque avesse coscienza della gravità del problema. Ma le considerazioni sopra esposte mi distolsero da adottarla interamente. Mi convinsi però della opportunità di concedere al pubblico ministero presso il giudice d'appello termini più larghi di quelli consentiti nel progetto.

Non deve vedersi nell'ultima parte del capoverso dell'articolo 480 un'eccezione al principio assoluto, che l'appello dell'imputato determina il riesame soltanto entro i limiti delle domande da lui riproposte innanzi al secondo giudice. La disposizione deve considerarsi come un corollario del principio accolto sui rapporti tra imputazione e condanna (art. 417), quanto alla definizione giuridica del fatto imputato, e non come una disposizione che modifichi la misura della devoluzione. Ma l'affermazione del principio non è priva d'importanza, se si consideri che la giurisprudenza regolatrice, non ostante la significativa resistenza delle corti di merito, specialmente negli ultimi tempi aveva aderito alle concezioni più ristrette circa gli effetti dell'appellazione dell'imputato.

La facoltà di appello si è accordata anche all'imputato assolto per « insufficienza di prove », se si tratti di delitto. Questa riforma fu per tanto tempo la preoccupazione e l'aspirazione di molti giuristi, poichè una soluzione che rivela nel giudice una coscienza non ancora tranquilla, una convinzione non del tutto sicura, impensierisce e si

mostra ben degna del riesame; e diveniva necessaria dopo la ripristinazione delle formule di proscioglimento.

Un'importante innovazione è quella contenuta nell'articolo 486 che fa decorrere i termini per proporre i motivi dalla notificazione della citazione per il dibattimento in appello. A questo modo possono essere proposti con piena conoscenza della motivazione della sentenza impugnata e viene meno la ragione di proporre motivi generici e infondati al solo scopo di evitare la decadenza.

Si è poi disciplinata con norme complete la facoltà di appello per i soli interessi civili, concessuta all'imputato, assolto o condannato, al civilmente responsabile e alla parte civile, stabilendo che in tali casi l'appello debba essere proposto, svolto e deciso nelle forme ordinarie del giudizio penale.

Nell'ultimo articolo del progetto, col quale si riconosceva facoltà di ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, per violazione dell'articolo primo contro l'esecuzione di qualunque pena inflitta da giurisdizioni provvisorie, fu ravvisato il pericolo di una consacrazione nel codice processuale della legittimità di qualsiasi giurisdizione provvisoria in materia penale, mentre la proposta era soltanto ispirata al concetto di aggiungere una nuova garanzia di difesa individuale. Ad evitare ogni inesatta interpretazione ho soppresso l'articolo.

Ma il desiderio di evitare un equivoco non poteva farmi rinunciare al proposito di costituire nella corte di cassazione a sezioni unite un organo supremo, chiamato non solo a dirimere i conflitti fra i tribunali penali ordinari e quelli speciali, ma a disciplinare altresì le attribuzioni di questi ultimi. Onde fui ben lieto che la Commissione Reale proponesse di collocare tale norma fra quelle proprie alla cassazione, e di ammettere il ricorso, oltrechè contro le sentenze dei giudici ordinari, contro le sentenze di condanna penale « di qualsiasi altra autorità », circoscrivendosi l'ammissibilità del ricorso ai motivi di « difetto di legittima costituzione », di « incompetenza », o di « eccesso di potere » (art. 500).

Una sola eccezione si è fatta: per le sentenze del Senato co-

stituito in alta corte di giustizia, che non possono essere sottomesse a decisioni di altro organo giurisdizionale.

La disciplina della cassazione richiedeva altre innovazioni.

L'articolo 501 chiarisce il principio che il ricorso contro le sentenze pronunciate in grado d'appello, quando non si tratti di nullità assolute, non può essere fondato su nullità di forma degli atti processuali o della sentenza di primo grado, o sul motivo della incompetenza per territorio, se tali questioni non siano state proposte al giudizio di appello. Il principio di una distinzione tra le nullità assolute e le relative, e tra le applicazioni erronee delle norme di diritto sostanziale e le applicazioni erronee delle norme di carattere formale era anche nella legislazione ora vigente (art. 420); ma non così nettamente da escludere dubbi, dai quali la giurisprudenza più recente moveva anzi per concludere alla interpretazione più rigida e formalistica.

L'articolo 502 ammette il ricorso dell'imputato anche contro la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, o contro le parti della sentenza concernenti disposizioni d'ordine civile; e si occupa altresì dell'effetto del silenzio dell'imputato, della dichiarazione di non voler ricorrere, o della rinuncia al ricorso, così nei riguardi dell'imputato, come nei riguardi della persona civilmente responsabile.

Con maggiore considerazione della molteplicità delle ipotesi, è ora disciplinata la facoltà di ricorso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore del Re (art. 503-506); mentre l'articolo 507 regola il ricorso della parte civile, precisando la forma del ricorso e del giudizio.

Una lunga esperienza sta a dimostrare che i motivi presentati dai ricorrenti nei termini fissati dal vigente codice sono generalmente di carattere incerto, il più delle volte improvvisati al solo scopo di ottemperare al disposto di legge, e di impedire così la decadenza.

Lo studio maturo dei motivi può venire soltanto dopo ponderata lettura della sentenza; e di solito, dopo che i termini utili per la loro presentazione sono scaduti. Ne segue che i motivi aggiunti, sempre inevitabili, si intrecciano o sovrappongono costantemente ai precedenti, con poco vantaggio dell'ordine e della chiarezza.

E' in vista di tali considerazioni che ho secondato assai di buon grado la proposta di accordare termini più razionali nella presentazione dei primi motivi; ma, correttivo a tanta larghezza consentita al ricorrente, per favorire lo studio degli atti al pubblico ministero e al relatore ed evitare sorprese tra le parti, ho stabilito a un tempo che i motivi aggiunti possano presentarsi, con perentorietà di termini, fino a otto giorni prima dell'udienza (art. 510).

Questa tendenza verso una maggiore semplificazione di forme rituali, in quanto esse non siano esclusivamente richieste dalla regolarità del giudizio, trova anche la sua applicazione nell'articolo 517, per il quale il difensore di fiducia può essere nominato, anche posteriormente al ricorso, con mandato o con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.

Non si è abolito l'obbligo della preventiva costituzione in carcere per la ammissibilità del ricorso, sia perchè, come fu detto dalla Commissione della Camera dei deputati, il ricorso per cassazione ha carattere di eccezionalità e il provvedimento accennato tende non solo a ridurre il numero dei ricorsi temerari o dilatorii, ma soprattutto a proteggere la società da insidie e da fughe, sia per ragioni di sistema. Come dopo la sola sentenza istruttoria di rinvio a giudizio per reato punibile con pena restrittiva, non inferiore nel minimo a tre anni, l'imputato deve presentarsi al giudice in istato di detenzione, così, intervenuto un doppio giudizio di merito, è giusto che non solo per tale misura di pena, ma anche per misura minore, il ricorso in cassazione non valga a sospendere l'esecuzione della condanna.

Pertanto nel nuovo Codice da una parte si elevano i limiti della pena in relazione alla quale si chiede la costituzione, e dall'altra si chiarisce che la libertà provvisoria non deve essere accordata se non nei casi in cui è consentita durante l'istruzione.

Il progetto aveva incorporata nell'articolo 592 la norma speciale con la quale si fa obbligo al giudice che ha proferita la sentenza impugnata di ordinarne in camera di consiglio la esecuzione, qualora la domanda e i motivi non siano stati regolarmente proposti.

Per secondare lo svolgimento del concetto informatore di tale di-

sposizione si è stabilito che la corte di cassazione possa provvedere in camera di consiglio, se a ciò non siasi provveduto dal giudice che ha proferita la sentenza impugnata; e non solo per i casi accennati, ma anche quando non sia avvenuta la costituzione in carcere dell'imputato ricorrente voluta dalla legge, nè lo stesso abbia ottenuta la libertà provvisoria (art. 514 e 520).

Allo scopo di assicurare anche nei giudizi di cassazione quel principio di continuità che si applica a tutti i giudizi penali in generale, l'articolo 523 prescrive, in relazione ai voti espressi dalla Commissione Reale, che la corte abbia a deliberare dopo la discussione, e giammai in udienze successive. Furono inoltre dettate disposizioni precise circa la pubblicazione della deliberazione e i termini per il deposito della stessa in cancelleria.

Qualche dubbio veniva sollevato nelle discussioni parlamentari intorno alla disposizione dell'articolo 579 del progetto, secondo cui le sentenze che contengono motivi erronei e quelle in cui siasi erroneamente citato l'articolo di legge applicato non dovevano essere soggette ad annullamento, se la parte dispositiva non conteneva violazione o falsa applicazione della legge. La Commissione della Camera dei deputati, rendendosi ragione di tali dubbi, concludeva col proporre che non fossero soggette ad annullamento le sentenze che contengono motivi erronei di diritto, « quando questi non siano influenti sul dispositivo » (art. 531).

Non ho esitato ad accettare la modificazione; ma affinchè l'errore tecnico, se pure non sostanziale, non passi del tutto inosservato, mi parve non inutile disporre che in tal caso le censure e rettifiche debbansi specificare nella sentenza della corte di cassazione e che dal presidente siano comunicate al giudice il quale ha pronunciata la sentenza impugnata.

Nel capoverso dell'articolo 531 si è attribuito alla corte di cassazione il potere di rettificare semplicemente la durata della pena per errore di computo nella sentenza impugnata « senza pronunciare annullamento ». Si tratta qui di rettificazione puramente materiale, circa il computo della pena; che se altro dovesse essere il provvedi-

mento, e questo richiedesse apprezzamenti discrezionali, comunque limitati, si verserebbe sempre su apprezzamenti la cui valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito.

Entrano a far parte del Codice le disposizioni relative alla competenza delle sezioni penali e alle funzioni delle sezioni penali unite. Ma la novità è semplicemente di sistema, perchè queste stesse disposizioni si trovano ora nella legge speciale del 4 giugno 1893.

Ma così provvedendo, era ovvio che io ne traessi profitto per completare talune disposizioni, e quella specialmente diretta a regolare il caso di dubbio fra la competenza di una o dell'altra delle sezioni penali, e fra quella di una sezione o delle sezioni unite (art. 533). E' noto che sottraendo sempre all'esame della sezione investita l'eccezione d'incompetenza, si autorizza ogni ricorrente a dilazionare quando voglia la discussione del ricorso; ma d'altra parte nei casi in cui questa volontà dilatoria non è a supporre, il giudice regolatore non può essere che la corte a sezioni unite.

Le Commissioni parlamentari fecero plauso in generale al sistema col quale il progetto regolava l'istituto della revisione.

Solamente quella della Camera dei deputati osservò che, essendosi concessi mezzi larghi di difesa e di impugnazione, attribuendo facoltà opportune allo stesso ministero pubblico, può diventare eccessivo l'ammettere revisione anche in ciò che concerne un titolo minore di reati o la stessa insussistenza di circostanze aggravanti. Il testo definitivo, accogliendo l'obbiezione, ha soppresso l'inciso a cui si riferiva. E in verità si deve riconoscere che, ammessa la revisione anche genericamente per la sopravvenienza o la scoperta di fatti o di nuovi elementi di prova, che rendono evidente l'errore del giudice, se si estende anche al fine di mutare il titolo del reato o di escludere un'aggravante, si apre l'adito ad un succedersi continuo di doglianze che toglie all'istituto la sua fisionomia di rimedio straordinario, eccezionale, scuotendo in ogni caso l'autorità del giudicato penale. Il turbamento della coscienza pubblica, a cui non deve resistere alcuna presunzione di verità, è quello soltanto che sorge dalla condanna

dell'innocente; per ogni altro bisogna tenersi paghi al primo esame del giudice, quando è circondato da tutte le guarentigie possibili.

Nella Commissione Reale si ripresentarono proposte di ammettere la revisione anche in danno dell'imputato, almeno in alcuna delle ipotesi contemplate all'articolo 538. Non ho creduto di seguirle, fermo nel convincimento di cui ho esposto largamente le ragioni nella relazione al progetto del 1905. L'azione penale, che menoma i diritti individuali e può anche rivolgersi contro un incolpevole, deve consumarsi nel suo esercizio, e la tranquillità dei cittadini non può essere esposta indefinitamente al pericolo di ripetizioni di procedimento, a rinnovazioni di ansie, preoccupazioni, dolori contro i quali il giudicato deve bastare a rendere sicuri.

Nè è possibile distinguere l'una dall'altra ipotesi; tutte possono essere egualmente ragione di revisione; ma tutte possono dare armi all'insidia, alla calunnia; e tanto più pericolose quanto più il tempo e la fiducia nella ottenuta sentenza di proscioglimento hanno affievolita la possibilità di difesa.

Ho chiarito nella formula del numero 1 dell'articolo 538 che la inconciliabilità di sentenze può rendere ammissibile la revisione solo quando la contraddizione verta sulle affermazioni di fatti che non possono coesistere, non quando sia nella diversa interpretazione della legge. Questo era anche il pensiero del progetto.

Una modificazione importante è costituita dall'esclusione della revisione nel caso di inconciliabilità della sentenza penale con una sentenza civile. Non è possibile ammetterla, perchè non è possibile dare al giudice di revisione potestà di annullare la sentenza civile. E d'altronde il sistema adottato, nel regolare i rapporti fra il giudicato penale e il giudicato civile, offre maniera di evitare a tempo nel maggior numero dei casi questa inconciliabilità, mediante l'uso dei mezzi di impugnazione.

Il concetto del progetto di richiedere come prova della falsità o della corruzione del giudice la sentenza irrevocabile di condanna per

falsità o corruzione si è completato col prevedere il caso che l'azione penale per tali reati sia prescritta o altrimenti estinta, e si è autorizzata allora la corte di cassazione ad ammettere altre prove, quando i fatti denunciati siano verosimili e gravi.

Ho disciplinati con la maggior cura i provvedimenti che deve dare la corte di cassazione, se ammette la revisione. Mi è sembrato che, quando la inconciliabilità sussiste fra una sentenza di condanna e una di proscioglimento, non sia da ordinare un nuovo giudizio, di cui il risultato non può essere che uniforme alla sentenza rimasta in vita; così egualmente qualora la domanda di revisione sia ammessa per essersi scoperto o per essere sopravvenuto un fatto dal quale apparisca la insussistenza del fatto materiale che diede causa alla condanna e questo fatto sia indubitabilmente accertato. Si è autorizzata quindi in questi casi la corte a pronunciare l'annullamento senza rinvio.

Pur mantenendo il potere nella corte di ordinare la revisione e di annullare la sentenza di condanna pronunciata da autorità non investita della giurisdizione ordinaria, ho ritenuto conveniente chiamare alla deliberazione il giudice regolatore di tutti i conflitti fra diverse autorità giurisdizionali, che è la corte di cassazione a sezioni unite.

Finalmente ho fatta eccezione delle sentenze pronunciate dal Senato costituito in alta corte di giustizia, perchè quelle sentenze non possono in nessun caso essere annullate dal magistrato ordinario.

L'istituto della riparazione pecuniaria alle vittime degli errori giudiziari mantiene la fisionomia e i confini che aveva nel progetto. Si tratta del riconoscimento di un diritto soggettivo pubblico alla assistenza dello Stato, fondato sul danno che il cittadino ha riportato per l'esercizio di una funzione di sovranità, non di un diritto soggettivo privato al risarcimento di quel danno. E' un diritto, e può essere giudizialmente accertato; ma è un diritto che nella sua natura trova limite e misura. Il progetto era guidato da questo criterio; i testo definitivo lo afferma esplicitamente, dicendo che la riparazione può essere ottenuta a titolo di soccorso (art. 551).



LIBRO IV.

Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali.

Le norme raccolte nell'ultimo libro non potevano dare occasione a larghi dibattiti nel campo dottrinale: si tratta in generale di istituti che per non essere strettamente collegati fra di loro poterono modificarsi e svolgersi anche all'infuori di una riforma organica di tutto il sistema processuale, di norme suscettibili anche ora di sensibili ritocchi, senza che per questo ne risenta la compagine del nuovo Codice.

Nelle discussioni parlamentari trovò eco l'opinione di giuristi i quali ritengono non debbano essere disciplinate in un codice di procedura alcune materie che dicono di prevalente carattere amministrativo. Se non che, accanto all'attività di cognizione, deve essere regolata nel Codice non solo quella di esecuzione, ma qualsiasi altra attività collegata allo scopo finale del processo, quando in essa si ravvisi quella sostituzione di organi giudiziari ad altri organi dello Stato, mediante la quale la funzione giurisdizionale continua ad assicurare l'osservanza delle norme di diritto obbiettivo.

La discussione pose per altro in maggior luce un'osservazione della Commissione del Senato: che non il solo procedimento di esecuzione formi in realtà il contenuto del quarto libro; bensì ne facciano parte istituti e discipline di materie eterogenee, processuali senza dubbio, ma di carattere complementare, non sempre nè esclusivamente di esecuzione. Pertanto ho integrato l'intitolazione dell'ultimo libro con la formula: « *Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali* ».

TITOLO I.

Regole generali sulla esecuzione.

L'articolo 631 del progetto era la riproduzione dell'articolo 852 del codice attuale, col quale si toglieva ogni dubbio circa la esecutorietà in tutto il regno delle decisioni dei giudici e delle loro richieste per citazioni, notificazioni, informazioni od altri atti di istruzione quand'anche l'esecuzione dovesse aver luogo fuori della loro giurisdizione. I concetti fondamentali sulla idoneità di tali atti ad avere esecuzione in tutto il regno, anche fuori della giurisdizione del giudice che li ha emessi, sono oggidì indiscussi e risultano così chiaramente dal complesso di tutto il sistema, che il riprodurli nuovamente in una norma specifica poteva apparire una superflua affermazione. Mi è parso però sotto vari aspetti opportuno, anche per effetto di avvenimenti recenti che hanno la loro inevitabile ripercussione sui nostri rapporti giuridici, d'ordine interno non meno che internazionali, tanto pubblici che privati, di segnare una norma regolatrice delle giurisdizioni per tutto il territorio soggetto alla sovranità italiana, e di dare alla vecchia formula un contenuto più complesso, che faccia conto delle nascenti situazioni e delle nuove esigenze politiche e giuridiche dello Stato.

L'Italia aveva infatti proclamato da poco la sua sovranità in Libia, che subito sorgeva questione se la regione conquistata facesse parte del « territorio del regno »: se dovessero quindi applicarsi, per l'esecuzione di determinati atti processuali, le disposizioni dettate per la loro esecuzione nel territorio della madre patria.

Per dare alle controversie una soluzione sicura e indipendente da distinzioni, ho sostituito all'articolo 631 del progetto l'articolo 554, nel quale è detto che « le sentenze, le ordinanze e i decreti dell'autorità giudiziaria in materia penale hanno forza esecutiva in tutto il regno, nelle colonie e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato ». Si è con ciò stabilita una norma comune per il « territorio del regno » per i « territori coloniali » e per quelli diversamente ordinati, « soggetti alla sovranità dello Stato ». Il richiamo della intiera formula o il riferimento soltanto a qualche sua

parte permette di volta in volta di stabilire, senza possibilità di equivoci, se una determinata disposizione abbia valore assoluto o debba invece ritenersi limitata al solo « territorio del regno »: e non solo trattandosi di esecuzione di sentenze, ma di notificazioni (art. 117), di letture di deposizioni testimoniali (art. 404), e via dicendo.

Ho ripristinato inoltre, collocandola in questa parte preliminare (art. 557), la disposizione del capoverso dell'articolo 601 del codice vigente, che contempla i casi di estinzione della condanna per prescrizione. Ma, non essendovi ragione di fare distinzioni fra tale causa e le altre estintive della condanna, fu estesa anche a queste la disposizione, salvo discipline speciali, come quelle dettate per l'applicazione dei decreti di sovrana indulgenza.

Anche gli incidenti di esecuzione trovano migliore assetto in questo titolo.

Regolata con opportune norme la procedura degli incidenti, ho provveduto a garantire nel miglior modo i diritti della parte interessata.

TITOLO II.

Della esecuzione per gli effetti penali.

Per l'esecuzione delle pene (art. 561) ebbi presente una pratica inusuale in molte regioni d'Italia, che ritengo degna di essere mantenuta e regolata: l'ingiunzione a costituirsi in carcere, da farsi precedere alla spedizione del mandato di cattura, quando trattisi di condanne lievi e quando non si abbia sospetto di fuga. I vantaggi che ne derivano sono molteplici, materiali e morali: non ultimo quello dell'esempio di una pronta sottomissione alle decisioni del magistrato.

La norma diretta all'accertamento della identità della persona condannata od evasa (art. 563) è stata integrata con l'ammettere « ogni altra indagine utile all'identificazione » accanto a quelle tradizionali dell'interrogatorio e dei riconoscimenti. A queste altre inda-

gini si deve aprire la via anche col mezzo della polizia giudiziaria, come quella che ben conosce la tecnica di siffatte operazioni e tien dietro con tanto zelo a qualsiasi applicazione scientifica, per facilitare la scoperta dei reati e l'accertamento dei delinquenti.

Onde ridare vita all'istituto della riprensione giudiziale, il progetto conteneva (art. 649) una serie di disposizioni per l'attuazione del provvedimento. Ma ho dovuto convincermi che non per difetto di norme direttive l'istituto della riprensione è rimasto inattivo, bensì per altri inconvenienti, ai quali occorreva di preferenza riparare.

Si tratta di un istituto che non si può muovere se non entro ristrettissimi limiti, accompagnato da una serie di garanzie, non certo proporzionate allo scopo; e, causa prima, sebbene meno avvertita o non confessata dell'abbandono, l'attuazione della riprensione importa un lavoro non indifferente per i funzionari che devono provvedervi, e persino per i condannati che devono subirla. Ora questi vizi congeniti non sono tali da potersi correggere soltanto con le norme del rito.

Nondimeno, una notevole influenza nella pratica potrà avere la riforma contenuta nell'articolo 582. Per esso si dispone che la riprensione possa essere inflitta « subito dopo pronunciata la sentenza », qualora il condannato si dichiari pronto ad adempiere immediatamente alle condizioni prescritte. L'accettazione della sentenza e il carattere processuale della esecuzione legittimano la disposizione, la quale evita di dover rimettere l'esecuzione della riprensione ad altra udienza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e previa nuova citazione e comparsa.

In ogni modo, nella eventualità che alla riprensione si debba addivenire a sentenza definitiva, si è provveduto col regolare l'ipotesi che l'imputato non si presenti all'udienza fissata per la riprensione « obbligatoria » (art. 29 cod. pen.), o questa non accolga con rispetto (art. 581).

L'articolo 650 numero 3 del progetto fu in conformità ai voti espressi modificato, sopprimendo l'ultimo capoverso e ammettendo la sospensione, quando per circostanze eccezionali il condannato o

la famiglia di lui, in conseguenza della esecuzione, possono trovarsi esposti ad un grave pregiudizio.

Un altro limite alla sospensione dell'esecuzione delle sentenze è posto dallo stesso articolo 583. Per esso la sospensione (a differenza di quella fondata su altri motivi) non può essere ordinata che dal ministro della giustizia, e per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi.

Il danno che deriva oggidì dal difetto di una limitazione di legge circa la facoltà di sospendere la esecuzione delle sentenze, giustifica questa innovazione.

Certamente una norma generale limitativa porta sempre con sè qualche inconveniente; ma ai casi più gravi e pietosi di sospensione sarà sempre consentito di provvedere, poichè essi sono quelli tassativamente indicati negli altri numeri dell'articolo stesso, mentre sarà tolta la possibilità che, di sospensione in sospensione, l'esecuzione della sentenza si trascini senza fine, con poco rispetto ai principii dell'eguaglianza nell'applicazione della legge, con menomato prestigio nell'azione della giustizia.

Norme più miti sono dettate in taluni casi di remissione di pena a favore di famigliari, sempre in armonia ai voti manifestatisi nel Parlamento.

A questo riguardo può dirsi che si è proceduto, di volta in volta, verso concetti di mitezza sempre più estesa. Già il progetto (art. 639) aveva esteso al padre e alla madre naturali o adottivi il diritto concesso agli ascendenti e al coniuge. Era ragionevole di concedere anche ai figli, ai fratelli e alle sorelle e agli affini la facoltà di rimettere parte della condanna per i reati commessi in loro danno dai genitori o da altri prossimi congiunti. Non vi ha ragione perchè solo ai genitori sia dato di compiere un atto di pietà destinato non poche volte a ridare alla famiglia quella pace e quella concordia che il reato aveva profondamente turbato.

Ho provveduto a stabilire le forme per la revoca del beneficio di sospensione della pena e a designare le autorità competenti a deliberarla.

Circa il primo punto vi fu contrasto nella giurisprudenza, prevalendo da ultimo il sistema di un giudizio in pubblica udienza, sebbene non si trattasse di modificare il precedente giudizio di cognizione, ma di un atto di semplice accertamento in periodo di esecuzione. A dirimere le divergenze, ho quindi stabilito che la revoca sia dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, dal giudice che ha pronunciato la condanna condizionale se non vi fu in seguito altra condanna, e in caso contrario da quello che ha pronunciato l'ultima condanna (art. 585).

La Commissione senatoria aveva fatto voto che si avocassero all'autorità giudiziaria i poteri relativi alla liberazione condizionale, così per concederla come per revocarla. Ma, sebbene questo voto possa rappresentare un ulteriore stadio di evoluzione dell'istituto, è da notare che il sistema attuale non ha dato causa ad arbitrii o inconvenienti. D'altra parte, è bene rilevare che la revoca non può essere disposta senza un parere conforme della sezione di accusa, e che l'accentramento di tali provvedimenti presso il Ministero della giustizia rende possibile il mantenere, in ordine alla deliberazione, unità di criteri e di valutazione.

Anzi, per vieppiù assodare cotesta unità di indirizzo, e nel tempo stesso per individualizzare quanto più è possibile il provvedimento, ho inserito nell'articolo 587 l'enumerazione delle indagini che il procuratore generale deve fare e la sezione di accusa tener presenti, l'uno per le sue conclusioni e l'altra per il parere. Sono indagini che fanno parte del questionario che il ministero, caso per caso, rivolge all'autorità giudiziaria competente. La saggia pratica amministrativa, confortata da lunga esperienza, era ben degna di essere consolidata in una disposizione di legge.

Già il progetto (art. 657) aveva provveduto a rendere più facile e immediata l'applicazione dei decreti di amnistia e d'indulto col trasferire la competenza per la pronuncia della relativa declaratoria dalla sezione di accusa al giudice che ha data la sentenza, nel caso che questa sia divenuta irrevocabile. Si aggiungono ora altre norme d'integrazione col distinguere tra amnistia e indulto semplici, e amnistia e indulto condizionali; col designare le sedi nelle quali il provvedimento deve essere dato; col determinare le funzioni del pubblico ministero, anche

per la provvisoria scarcerazione, e quelle deferite al pretore; e col disciplinare, in conformità della legislazione vigente, l'ipotesi non infrequente che dagli atti della istruzione o del giudizio non appaia sufficientemente stabilito che il fatto per il quale si procede sia contemplato nel decreto di sovrana indulgenza; nonchè la eventualità di un ricorso per cassazione contro le relative declaratorie (art. 589 e 590).

Opportuna si rendeva anche la determinazione del momento fino al quale debba ritenersi estesa l'efficacia del decreto. Di fronte alle incertezze della dottrina e della giurisprudenza era invalsa la lodabile pratica di affidarne la determinazione a una disposizione dello stesso decreto, accettando come termine estremo tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo. Logico principio, che qui viene tradotto in norma generale, salva la ipotesi che il decreto stabilisca una data diversa (art. 591).

Altra fonte di controversie era il concorso di reati e di pene. E anche qui ho seguito criteri direttivi già assunti nei più recenti decreti, disponendo che l'amnistia si applichi singolarmente al reato per il quale è concessa, e l'indulto una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del codice penale (art. 591 capoverso).

Non ho al contrario ridotta a norma espressa di legge la consueta riserva contenuta nei decreti circa i diritti dovuti agli ufficiali giudiziari o ad altri funzionari, perchè per effetto dell'articolo 103 del codice penale cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali dovute a titolo di rimborso, non quella che esercita per conto degli ufficiali giudiziari o di quegli altri funzionari che ai rimborsi hanno diritto, pur senza essere forniti di azione diretta per conseguirli.

La grazia condizionale non è contemplata nel codice cessante, sebbene il silenzio della legge non implichi limitazione alcuna; ma, essendo forma costituzionalmente corretta, alla quale in molte circostanze utilmente si ricorre, è sembrata opportuna la disposizione dell'articolo 593 che ne regola il termine e la esecuzione.

Due modificazioni meritano di essere rilevate in ordine alla esecuzione di provvedimenti speciali.

L'una concerne il ricovero dell'infermo di mente in un manicomio: provvedimento che sarà dato dal giudice in via definitiva, anzichè provvisoria, sulla base del parere dei periti. L'altra si riferisce al licenziamento che il presidente del tribunale non potrà disporre se non in base a perizia psichiatrica e ad ogni più accurata indagine non solo sullo stato mentale del ricoverato, ma anche sul pericolo della liberazione.

TITOLO III.

Della esecuzione per gli effetti civili.

Il voto, espresso ripetutamente nelle relazioni e nelle discussioni parlamentari, che si faccia ogni possibile sforzo per assicurare alla parte offesa il conseguimento di quanto è ad essa dovuto, mi hanno indotto ad alcune modificazioni circa le garanzie di esecuzione per gli effetti civili. Così, mentre l'articolo 1969, numero 5 del codice civile concede la ipoteca legale sui beni dei condannati a favore dello Stato per le riscossioni delle spese di giustizia, compresi i diritti dei funzionari e ufficiali giudiziari, con l'articolo 603 si dispone la stessa garanzia per le riparazioni e per il valore delle restituzioni non solo a favore delle parti civili, ma anche delle parti lese che non abbiano assunta tale veste in giudizio. E mentre l'articolo 672 del progetto affidava al pubblico ministero facoltà di chiedere la iscrizione anche prima di una sentenza di condanna e quando si proceda per citazione diretta, l'articolo 604 estende la facoltà di richiesta al pretore, nei procedimenti di sua competenza: e accanto ai procedimenti per citazione diretta contempla quelli — nè vi era ragione che consigliasse di escluderli — per citazione direttissima.

Alla Commissione Reale parve eccessivo che il pubblico ministero avesse il dovere assoluto di chiedere l'iscrizione, se la parte lesa sia assente, povera, minorenni, o incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa; onde io non ebbi difficoltà di concedere al pubblico ministero qualche facoltà discrezionale, affinchè possa farne uso quando vi sia un vero pericolo per la parte lesa incapace, e astenersene negli altri casi per non causare inutili vessazioni.

D'altra parte, l'estensione delle garanzie non si arresta a quelle ora rilevate: poichè, secondo la proposta della Commissione del Senato, la quale ebbe eco anche nelle discussioni della Camera, si è collocato il credito per la restituzioni, i danni e la riparazione, al secondo grado, pure mantenendo la condizione del numero 4 del progetto, che la domanda della parte civile abbia a essere proposta entro l'anno da quando la condanna sia divenuta irrevocabile. E per di più ho disposto che tale ordine debba valere altresì per la ripartizione del prezzo degli immobili e dei mobili del condannato (art. 609); ciò che non era detto nel progetto, e nemmeno nella legislazione vigente.

Ho mantenuto e più accuratamente disciplinato il nuovo istituto del sequestro dei beni mobili (art. 606), indicando l'autorità che deve ordinarlo e rimettendomi alle forme del codice di procedura civile per il pignoramento dei beni mobili.

La Commissione del Senato aveva inoltre proposto che il debito non soddisfatto di restituzione o risarcimento dei danni o altra riparazione civile, risultante da sentenza di condanna penale, producesse l'effetto della incapacità alle funzioni elettorali e a quella di giurato, analogamente a quanto è stabilito nel caso di fallimento.

Ma, pure ammettendo in taluni casi l'indegnità dell'insolvente per il titolo accennato, si renderebbe necessario distinguere debito da debito, e por mente al reato da cui esso trae origine, nonchè alle ragioni stesse dell'insolvenza, che talvolta è frutto di miserevoli condizioni economiche e non di cattiva volontà. Le difficoltà pratiche inevitabili non consentivano pertanto la estensione.

TITOLO IV.

Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati.

Nel progetto del 1905 proposi di fare delle leggi speciali sul «casellario giudiziale» e sulla «riabilitazione dei condannati», due capitoli del nuovo Codice di procedura penale, senza alcuna modificazione che non fosse di necessario coordinamento, mirando anzitutto ad attuare un concetto di sistematica unità, per veder raccolte nella legge processuale tutti i rapporti giuridici che dal processo penale prendono

origine, e più particolarmente le norme relative alla registrazione delle sentenze al nome dei singoli imputati, e al modo e ai termini per cui possono cessare gli effetti delle incapacità derivanti dalle condanne.

Ma la discussione parlamentare, mentre confermava che razionale era stato l'assetto sistematico dato agli istituti del casellario e della riabilitazione, spingeva a considerare se non era il caso di qualche opportuna disposizione complementare.

La legge del 1902 distingue due specie di certificati: quelli da servire all'autorità giudiziaria e quelli rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione o dei privati cittadini. Sono note le idealità ispiratrici di questa legge. Negli ultimi tempi, specialmente in Francia, furono proposte una serie di riforme dirette a mitigare le conseguenze delle condanne penali. Le leggi di sostituzione penale e quelle in ispecie sulla condanna condizionale, sul casellario e sulla riabilitazione, ne sono appunto il risultato. E non occorre soggiungere che tali scopi erano altamente lodevoli, e devono anche ora essere nella mente di ogni saggio e avveduto legislatore. Resta solo ad esaminare i risultati ottenuti dal sistema.

In concreto si ebbe un casellario a doppio fondo, per gli usi di giustizia e per gli usi amministrativi e dei privati; la giustizia si vide sprovveduta della *nota giudiziaria*, sebbene questa costituisca uno degli elementi più importanti, per la individualizzazione psicologica del delinquente, anche quando si tratti di sentenza di proscioglimento, o di sentenza di condanna di lieve entità; e le pubbliche amministrazioni trovarono difficoltà nell'adempimento di alcuni atti e nel regolare i loro rapporti coi cittadini.

La pratica ridusse gli inconvenienti: suggerì al magistrato di chiedere in taluni casi l'allegazione originale delle sentenze della cui esistenza avesse già avuto notizia, passando oltre le barriere elevate dal certificato; suggerì all'amministrazione di pubblica sicurezza di tenere un casellario per conto proprio; suggerì infine, nei riguardi di tutte le amministrazioni, una disposizione regolamentare (art. 14 del regolamento 13 aprile 1902, numero 107) per la quale l'autorità che deve provvedere può richiedere una *dichiarazione* del casellario, con cui si attesti la esistenza delle decisioni nel nome della persona designata,

« quando una legge dispone che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, di qualunque natura esse siano ».

Per mezzo di una norma regolamentare si aggiungeva così un terzo certificato ai due già esistenti: nè cessava di essere tale nella sostanza, solo perchè si denominava *dichiarazione*.

Nel Codice non ho abbandonato il nuovo sistema per ritornare all'antico, che pure aveva i suoi inconvenienti; bensì ho tolto quella che ne costituiva la menda più grave, disponendo che il certificato per i fini di giustizia sia integra e fedele riproduzione di tutto quanto si raccoglie nel casellario al nome di un imputato. E davvero non si deve impedire che la giustizia sia illuminata dalla notizia di tutti i precedenti di un imputato che possono avere influenza nella valutazione dei fatti.

Si dice che una prova sicura deve attingere i suoi elementi a fonti dirette, non a fallaci induzioni; e che le sentenze di proscioglimento senza la motivazione non possono assurgere ad elementi di prova sulla capacità a delinquere. E si dice bene. Ma non sono vietate al giudice accorto e prudente, quando occorran, le più accurate indagini sul fatto segnato nel certificato, quasi a guisa di elenco. Senonchè, ciò attiene alla tecnica probatoria, non a quella delle certificazioni: e non perchè si può fare cattivo uso di un prezioso strumento di indagini lo si deve senz'altro vietare.

Il progetto aveva ommesso le disposizioni penali che la legge speciale poneva a salvaguardia della disciplina interna dei casellari, sembrando che tali disposizioni (art. 5, 6 e 7), come quelle che costituiscono vere e proprie norme di diritto sostanziale, dovessero rimanere in vigore quali reati speciali, ma fuori del codice di procedura penale.

Non ho creduto di preoccuparmi oltre misura di divisioni concettuali di esclusivo carattere dottrinario. Le leggi, e più specialmente i codici, devono avere un sistema che sia di guida anche nella distribuzione della materia; ma non sono un trattato scientifico. E d'altra parte, è pur rispondente a un criterio sistematico che in un codice di procedura si trovino le sanzioni per l'osservanza di quelle

stesse norme che in esso sono scritte. Pertanto, anche in questo caso fu accolto il criterio seguito nel nuovo Codice per altre simili emergenze.

Sotto il titolo della riabilitazione è riprodotta la legislazione del 1906, ora vigente.

La più notevole critica si appuntava sulla disposizione che più la caratterizza: su quella che disciplina la riabilitazione *di diritto*.

Se provvida è la legge che al delinquente ravveduto prepara, quasi automaticamente, una situazione giuridica corrispondente a quella del riabilitato giudizialmente, senza che il condannato abbia a compiere pratica alcuna, in realtà erasi osservato come troppo si eccedesse nella ammissione di un sistema che porta con sè anche il grave inconveniente di abbandonare il provvedimento a sintomi puramente esteriori, prescindendo da qualsiasi indagine sull'individuo. Per ciò, la Commissione Reale, a maggioranza, ne proponeva l'abolizione.

Nonostante così autorevole parere, considerando che una radicale soluzione non era stata chiesta da alcuna voce nel Parlamento, mi sono limitato a prescrivere che escluda la riabilitazione di diritto non solo una successiva condanna alla reclusione superiore a tre mesi, ma qualsiasi condanna per delitto; ho inoltre tolto efficacia per la riabilitazione di diritto al decorso del tempo, quando la pena sia stata estinta per effetto di prescrizione; e in fine ho richiesto che il verificarsi delle condizioni di riabilitazione debba risultare da una declaratoria giudiziale.

TITOLO V.

Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere.

La disposizione preliminare che legittima la consuetudine internazionale è tratta dall'articolo 855 del codice attuale, il cui concetto doveva essere confermato.

L'articolo 698 del progetto accordava facoltà alla corte di appello di dare forza esecutiva alla citazione di un testimonio residente nel regno, richiesta da un'autorità giudiziaria straniera.

A fondamento della proposta stavano le stesse considerazioni poli-

tiche e giuridiche che giustificano l'esecuzione delle rogatorie per l'adempimento di atti d'istruzione o di esecuzione; perchè la forza esecutiva dell'atto richiesto dall'autorità giudiziaria straniera si arresta, in ogni caso, ai confini del regno, nè si riacquista se non per volontà dello Stato nel cui territorio l'atto deve eseguirsi.

Ma, sebbene non fosse contraddetta da concetti di carattere dottrinale, non fu mantenuta la disposizione per considerazioni d'indole pratica. Ammesso il principio, è facile prevedere che la nostra autorità giudiziaria verrebbe a trovarsi innanzi a una delicata alternativa: o accordare, in ogni caso, esecutorietà alla citazione, creando così nuovo motivo di non indifferente disagio a danno dei nostri cittadini; o negare l'esecutorietà, assumendo un'indiretta responsabilità per la negativa, e fors'anco con pericolo di turbare talvolta i buoni rapporti internazionali con lo Stato richiedente. E si aggiunga che in molti casi non si potrebbe ragionevolmente addivenire ad una decisione che a seguito di esame degli atti del procedimento.

In seno alla Commissione Reale era stato sollevato il quesito, giustificato da precedenti di giurisprudenza, circa la legittimità di una estradizione temporanea. Trattandosi di esercizio di una facoltà discrezionale, nessun principio vieta che lo Stato possa concederla anche in via semplicemente provvisoria, ad esempio, per gli atti d'istruzione o per agevolare la stessa difesa dell'imputato. Per queste considerazioni non è necessaria, al riguardo, una espressa dichiarazione. Tale facoltà è già implicita nel disposto dell'articolo 640.

La consegna del profugo tuttora soggetto a procedimento non equivale al riconoscimento di una condanna, e nemmeno ha il valore di una sentenza di rinvio a giudizio definitivo, inquantochè con la concessione altro non si fa che rendere possibile nel paese straniero una seria istruzione; trovai quindi fondata l'osservazione sollevata sul numero 6 dell'articolo 701 del progetto, col quale si richiedevano *prove* sufficienti di reità. Ciò che si domanda dall'autorità estera è la cattura e la consegna del prevenuto; o ciò che la nostra autorità giudiziaria deve ricercare non è un'esauriente dimostrazione di colpe-

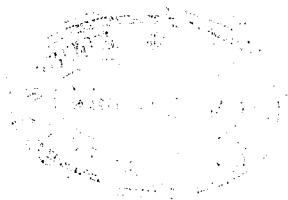
volezza, la cui ricerca potrebbe essere pericolosa, oltrechè estremamente difficile. La stessa sezione di Oxford dell'istituto internazionale accettava tali concetti dopo maturo esame della materia delle estradizioni, di contro ai sistemi anglo-sassoni, pei quali si pretende quasi di fare il processo prima di consegnare l'imputato. La maggioranza fu infatti per il principio che l'esame debba avere per oggetto le « condizioni dell'extradizione e la *verosimiglianza dell'accusa* ». Il quale principio io ritenni di dover mantenere con la formula « indizi sufficienti ».

L'articolo 707 del progetto, risolvendo affermativamente un dubbio della giurisprudenza, concedeva ricorso alla corte di cassazione contro la deliberazione della sezione di accusa. Ora non solo mantengo il principio, ma ne allargo i confini, accettando la proposta che il giudizio della corte di cassazione in così delicata materia si estenda anche al merito.

Nell'articolo 708 del progetto era stata segnata come condizione per la concessione della estradizione quella che nello stato straniero non fosse eseguita la pena di morte. Senonchè fu avvertito che siffatta condizione non poteva trovar posto nel Codice di procedura penale e doveva invece essere riservata alla iniziativa del Governo nella conclusione di trattati di estradizione, e l'obiezione merita certamente di essere secondata. Giova augurarsi che l'Italia, come ha già fatto in vari trattati, riesca nelle nuove stipulazioni a affermare sempre più un concetto che è trionfato nella nostra legislazione, irradiandone la luce fuori i confini dello Stato.

L'articolo 652 riproduce e completa l'articolo 1 del decreto di attuazione del codice penale, estendendo la disamina anche a due altre condizioni; e cioè, che non si tratti di delitto per il quale, secondo la disposizione del primo capoverso dell'articolo 9 del codice penale, è vietata l'extradizione; e che per le leggi dello Stato in cui fu pronunciata la sentenza medesima questa sia divenuta *irrevocabile*.

La prima di tali condizioni è una conseguenza dei termini di applicabilità posti dal capoverso dell' articolo 7 del codice penale. La seconda mira a eliminare un possibile dubbio. Non tutte le legislazioni seguono gli stessi concetti intorno alla *eseguitività* di una sentenza penale, mentre nessun equivoco è possibile, se si faccia riferimento alla *formazione del giudicato*: alle condizioni cioè per le quali la sentenza penale è divenuta irretrattabile per le leggi dello Stato in cui fu pronunciata.





Sire!

Le riforme contenute nel nuovo Codice di procedura penale sono molte ed ampie.

Tutta la materia è ordinata e regolata in maniera che ne sia facile la consultazione e l'intelligenza. Il primo libro contiene le norme per la costituzione del rapporto processuale, ne indica i soggetti, delimita il movimento di ciascuno, stabilisce le forme generali degli atti; gli altri regolano distintamente il processo nei tre momenti in cui si svolge per l'attuazione della legge penale: l'istruzione, il giudizio, l'esecuzione. L'ultimo libro contiene anche le norme relative all'applicazione di alcuni speciali istituti.

L'azione penale e l'azione civile sono coordinate nel loro esercizio in base al principio decisamente accettato, che unico è il potere sovrano di giurisdizione, e che quindi la volontà della legge, manifestata nella sentenza, civile o penale, deve avere piena efficacia sui rapporti di diritto pubblico e privato che hanno causa nel reato.

La competenza del giudice è disciplinata non solo sul criterio della gravità della pena, ma principalmente su quello dell'indole del reato in relazione all'attitudine dei diversi organi giurisdizionali. Nella giustizia popolare si mantiene sicura la fiducia del legislatore, resistendo ad ogni proposta diretta a restringerne i poteri. Si aumenta la competenza ordinaria del pretore; si facilita e si estende il rinvio per tenuità di reato.

E' modificato il metodo di risoluzione dei conflitti; la ricusa-zione estesa ai funzionari del pubblico ministero; la facoltà di chiedere la rimessione è concessuta all'imputato e al pubblico ministero.

Le opposizioni contro la costituzione di parte civile, nell'istruzione e nel giudizio, hanno norme e limiti, e non è consentita impugnazione contro le decisioni che l'ammettono o la respingono. All'attività di questo soggetto processuale è riconosciuta natura e destinazione unica di azione civile, sia essa esercitata separatamente, sia congiunta all'azione penale; ma, impedita ogni modificazione nella struttura del procedimento penale che possa derivare dall'ingresso di tale azione accessoria, se ne ammette largamente l'ausilio; e alla reintegrazione del diritto offeso si accorda la maggiore protezione, estendendo anche ai delitti, che offendono la persona, la libertà, l'onore, la inviolabilità del domicilio o dei segreti, la riparazione pecuniaria ammessa dall'articolo 38 del codice penale.

Il pubblico ministero non è parte. Organo dello Stato, è chiamato ad attuare la legge, nell'interesse sociale, per la difesa dell'innocente come per l'accusa del colpevole: presenta prove a carico e a discarico, può impugnare la sentenza anche per l'imputato, esercita i diritti della parte lesa incapace.

E' indicato il punto ed il modo nel quale il sospetto di reità è elevato ad imputazione, determinando l'esistenza di un *imputato* con i diritti ed obblighi che l'accompagnano.

La persona civilmente responsabile è chiamata in giudizio penale soltanto dalla parte civile; ma ha diritto di intervento volontario ogniqualvolta la parte civile è nel processo.

La difesa è mantenuta libera, sempre, ed è regolata come ufficio sociale, necessario nella massima parte dei casi, conservandole la funzione di ausilio prezioso della giustizia. E' moderato il numero dei difensori, ed è represso l'abbandono ingiustificato della difesa.

E' introdotto l'istituto della restituzione in termine per assicurare la verità contro il pericolo che il pubblico ministero o l'imputato non possano per forza maggiore svolgere la propria attività; ed è equiparata a caso di forza maggiore l'ignoranza della notificazione di un atto, pur essendo regolate le notificazioni in guisa che debbano in ogni caso raggiungere il loro scopo.

Le sanzioni di nullità sono spogliate di ogni eccessivo formalismo; la custodia dell'osservanza delle forme è affidata al giudice, al pubblico ministero e alle parti nel momento in cui l'atto si compie; la mancanza di opposizione o protesta, in quel momento, fa presumere, quan-

do è regolare la costituzione dei soggetti del rapporto processuale, la mancanza di pregiudizio, e toglie ogni successiva facoltà d'impugnazione.

La istruzione formale è regolata in base a criteri fondamentalmente diversi da quelli della legislazione vigente. La prova deve formarsi indipendentemente dall'interrogatorio, e dalle risposte dell'imputato.

Negli atti generici più importanti si ammette la pubblicità per le parti, con la presenza della difesa. Le perizie sono disciplinate in guisa che il giudizio tecnico resti acquisito al processo fino dall'istruzione. L'apparente complicazione, che ne risulta, rappresenta insieme il mezzo migliore di semplificazione e di celerità: perchè la maniera più atta a rendere in complesso celere e semplice il processo penale è quella di farne sicuri gli elementi di preparazione, sottoponendoli al controllo degli interessi opposti.

E' abolita la camera di consiglio; alla legittimazione dell'arresto è sostituita la facoltà di provocare sempre l'esame del giudice sulla legalità e sulla necessità della detenzione.

L'istruzione sommaria per la citazione diretta è imposta per tutti i reati di competenza del tribunale; è autorizzata per parecchi fra quelli di competenza della corte di assise, e per tutti, quando concorra con la flagranza la confessione dell'imputato. E' affidata al pubblico ministero, che la guida e la domina; ma negli atti che debbono formar prova, perchè non possono ripetersi al dibattimento, e quando il prolungamento della detenzione renda necessaria la garanzia giurisdizionale, interviene il giudice istruttore.

Si autorizza l'uso della citazione direttissima anche per imputati non detenuti, accordando al giudice facoltà idonee ad eliminare i pericoli della mancanza di ogni preparazione di prova.

E' introdotto per le più lievi contravvenzioni il procedimento per decreto.

La riapertura della istruzione è ammessa anche a favore dell'imputato; e in danno, qualunque sia la formula della sentenza istruttoria di proscioglimento, quando sopravvengano nuove prove.

Il prolungamento indefinito della detenzione preventiva è reso impossibile con termini cautamente misurati, che con la loro scadenza impongono la liberazione; oltre quei confini nessuna esigenza del di-

ritto sociale autorizza la privazione di libertà non giustificata da una sentenza di condanna.

Il dibattimento è regolato sulle basi della oralità, della pubblicità, del contraddittorio; sono abolite o ridotte al minimo le discussioni peritali, sono vietate le ridondanze di prove testimoniali, è rinvigorita l'autorità direttiva, è esteso al tribunale il potere discrezionale, è data facoltà di modificare il titolo dell'imputazione, di contestare all'udienza reati concorrenti e circostanze aggravanti.

Nei giudizi di corte di assise è ridotto a dieci il numero dei giurati, è abolito il riassunto presidenziale, è stabilita la deliberazione del verdetto all'udienza, in presenza del presidente, del pubblico ministero e del difensore.

E' vietato il giudizio contumaciale, quando l'imputato giustifica un legittimo impedimento; è ammessa sempre la difesa del contumace.

La via della cassazione è aperta a tutti con l'abolizione del deposito; e la corte di cassazione a sezioni unite è fatta giudice supremo, anche in materia penale, delle attribuzioni giurisdizionali di qualsiasi autorità, ammettendosi in ogni tempo il ricorso per cassazione da qualsiasi sentenza di condanna penale, per difetto di legittima costituzione del giudice, incompetenza od eccesso di potere.

La revisione in favore del condannato è autorizzata sempre che sopravvengano o si scoprano fatti o sorgano nuovi elementi di prova che rendano evidente l'errore del giudice; per le vittime degli errori giudiziari si afferma il diritto ad una riparazione pecuniaria a titolo di soccorso.

La facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze è limitata a casi determinati in confini sicuri, ed è disciplinata la procedura sugli incidenti di esecuzione. Sono raccolte e migliorate le norme relative all'applicazione dei sostitutivi penali e all'esecuzione di provvedimenti speciali.

La protezione che la legge offre per l'esecuzione delle condanne agli effetti civili è rinvigorita.

Il casellario giudiziale con tutto il suo contenuto servirà alla giustizia penale. Alla riabilitazione di diritto è assegnata conveniente misura.

Sono infine regolati in ogni particolare, in quanto non siano da applicare usi e convenzioni internazionali, i rapporti giurisdizionali

tra le autorità italiane e le straniere, nonchè la procedura di estradizione. E' concessa in certi casi all'arrestato estradando il diritto di domandare la consegna immediata al Governo richiedente, rinunciando al giudizio. Contro la sentenza della sezione di accusa, che delibera sull'offerta o sul consenso per l'extradizione, è autorizzato il ricorso per cassazione anche nel merito.

Questa è la linea direttiva delle riforme principali, dalla quale in lunga serie si diramano moltissime altre. Furono giudicate da alcuni insufficienti, da altri troppo ardite. In questa diversità di apprezzamenti sta la migliore promessa di successo per una legge deliberatamente tenuta lontano da intemperanze novatrici come da misoneismo intransigente. La scienza e la pratica furono insieme chiamate a consiglio, respingendo il vieto e falso preconceito che seguano diverso cammino; tutti gli studi, le legislazioni del mondo civile, le riforme tentate o proposte furono oggetto di esame paziente: ne fanno testimonianza i progetti e le relazioni presentate al Parlamento, e la larghissima discussione.

Nella ferma convinzione che il nuovo Codice sia, nel momento attuale, la espressione sicura della coscienza giuridica nazionale, fidente nell'opera della magistratura che dovrà interpretarlo, il Governo chiede l'approvazione di Vostra Maestà e attende il consenso della pubblica opinione.

Roma, 27 Febbraio 1913.

Il Guardasigilli

Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

C. FINOCCHIARO-APRILE



INDICE

LIBRO I.

Disposizioni generali.

TITOLO I. — Delle azioni che hanno causa nel reato	Pag.	5
TITOLO II. — Del giudice	»	15
TITOLO III. — Delle parti e dei difensori	»	21
TITOLO IV. — Degli atti processuali	»	31

LIBRO II.

Dell'istruzione.

TITOLO I. — Degli atti iniziali	Pag.	39
TITOLO II. — Della istruzione formale	»	41
TITOLO III. — Della istruzione sommaria	»	50
TITOLO IV. — Della riapertura della istruzione	»	53
TITOLO V. — Del decreto penale	»	55
TITOLO VI. — Della libertà personale dell'imputato	»	57

LIBRO III.

Del giudizio.

TITOLO I. — Degli atti preliminari	Pag.	61
TITOLO II. — Del giudizio di prima cognizione.	»	66
TITOLO III. — Del giudizio sulle impugnazioni	»	82

LIBRO IV.

Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali.

TITOLO I. — Regole generali sulla esecuzione	Pag.	92
TITOLO II. — Della esecuzione per gli effetti penali.	»	93
TITOLO III. — Della esecuzione per gli effetti civili.	»	98
TITOLO IV. — Del casellario giudiziale e della riabilitazione dei condannati	»	99
TITOLO V. — Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere.	»	102







